APOLOGIA

DEL

DIRITTO TERRITORIALE DEI PARROCHI

VOTO LEGALE

DELL' AVVOCATO

LEOPOLDO CHIAROMANNI

FIRENZE
TIPOGRAFIA DI FEDERIGO BENCINI
1853.

L'Autore pone il presente scritto sotto la salvaguardia delle vegliandi Leggi.

NOTIZIA PRELIMINARE

Trà le istituzioni che più si volsero in danno del libero governo della Chiesa si deve annoverare quella del patronato laico. Bene spesso la Chiesa hà dovuto con amare concessioni rimunerare le pietose larghezze dei patroni; e si sà come ad infrenarne le esorbitanze, sia pure intesa gran parte del suo diritto. Non però tanto che basti a togliere affatto il mal seme delle antiche querele; in specie nelle umili parrocchie della campagna; ove la modestia evangelica dei parrochi mal resiste alle ambiziose improntitudini dei magnati provinciali.

Di così fatte improntitudini per appunto dolevasi nell' anno decorso un Reverendo Parroco di questa Metropolitana Diocesi implorando dal suo superiore ecclesiastico provvedimenti atti a tutelare la integrità

della sua Chiesa. Ma che? — Ben lungi dall'assecondarne le istanze, la Sede Metropolitana emanava un Decreto col quale, nell'intento, siccome dicevasi, di porre un termine a questo genere di sempre rinascenti questioni, si adottava un temperamento senza dubbio spedito ed efficace; ed era di far tacere affatto l'una delle due parti al dirimpetto dell' altra, spogliando d' ogni suo potere più legittimo quella appunto che l'Autorità invocata era maggiormente impegnata a tutelare!

Più: quel Decreto aveva sembianza di un Regolamento generale Ecclesiastico prescritto alla osservanza di tutti indistintamente i parrochi della Diocesi; e non pertanto al solo parroco che l'aveva provocato si comunicava con la più stretta ingiunzione di obtemperarvi.

Intanto fù pressochè generale il rammarico che destò nei parrochi la notizia di qnel Decreto. Parve loro ravvisare in quello un atto insolito nelle consuetudini della Chiesa, men conforme al retto senso della più autorevole dottrina canonica, ed altamente lesivo della parrocchiale dignità. Il

perchè non pochi trà essi tacitamente si unirono alla causa del loro Collega, e lo confortarono a farne a nome ed interesse comune le debite rimostranze, implorando con rispettosi termini la revoca di quel Decreto.

Ma l'Autorità invocata non tardò a far sentire che Ella non curava quelle nuove istanze meglio delle precedenti. Che anzi; con Lettera trasmessa per gli atti della sua Curia nel 29 Luglio di quell'anno, fece espresso carico al reclamante parroco di giustificare compiutamente le inoltrate doglianze, dichiarando che solo per la suprema Decisione Pontificia, o per un Voto atto a persuadere dell'evidente ingiustizia di quella Sua Pronunzia, poteva Ella trovarsi impegnata a derogarvi (1).

(1). Son questi al proposito i termini espliciti della rammentata Lettera « Sig. Priore . . . , . . . rammenti che il noto Decreto è stato da lei . . . . . provocato; che Mons. Arcivescovo . . . . . è stato obbligato per sgravio di sua coscienza a studiare per formarsi un giusto concetto della materia che risguarda la disputa; che perciò crede il Decreto stesso . . . . ai termini di giustizia . . . . . . finchè l'Oracolo Pontificio non abbia deciso altrimenti, o non sia *messo in mala fede* da un Voto in scritto dal quale rimangano confutati da ragioni di

Così fu aperto trà le due parti l' arringo alla libera polemica. Nella quale, deferito a Noi per la parte dei Parrochi l' onorevole incarico andiamo a rispondere col presente Voto (1).

Firenze li 25 Settembre 1853.

L' AUTORE.

diritto e di fatto i singoli articoli di quel Decreto. Non v'hà adunque *dubbio che VS. non sia ora* nel positivo impegno di presentare quanto prima la confutazione del riferito Decreto . . . . . »

(1). Il Parroco del quale si fà menzione è il Molto Reverendo Priore Don Carlo Pierotti attuale Rettore della Chiesa di S. Andrea a Bottinaccio compresa nelle adiacenze rurali di questa Fiorentina Diocesi; parroco generoso e zelante oltre ogni dire nella cura non tanto spirituale che temporale della sua Chiesa, cui è toccato in sorte l' infortunio non raro degli uomini benemeriti di aver rimunerati con amarezze d' ogni genere i loro servigj. Si fanno di Esso nobili e ben meritate attestazioni in una Lettera del Chiar. Sig. Marchese Cosimo Ridolfi pubblicata recentemente in uno dei Numeri del Giornale Agrario Toscano.

« Ecclesias singulas singulis presbyteris
« dedimus: parochias et coemeteria
« eis divisimus; et unicuique jus
« proprium habere statuimus. »
Dyonisij Epist.

Un Decreto emanato nel decorso anno dalla Curia Arci-episcopale di questa Metropoli statuiva non avere i parrochi alcuna autorità da esercitare sopra oratorj pubblici di laico patronato, sebbene eretti entro i limiti di lor parrocchia.

Per quel Decreto il paroco non può in siffatti oratorj esercitare funzioni così dette *parrocchiali;* delle *non parrocchiali* o *comuni*, o *semplicemente ecclesiastiche* funzioni che in essi oratorj si compiono, non ha diritto alcuno ad ingerirsi; non può intervenirvi a suo grado e indipendentemente dalla volontà del patrono. Se richiesto, egli vi presta il suo intervento, non ha diritto ad esigere a che gli sieno apprestati i così detti *paramenti*, e quant'altro dal rituale ecclesiastico si richiede; non può pretendere alla così detta — *doppia elemosina.* — Delle oblazioni raccolte dalla pietà dei fedeli non ha facoltà di appropriarsi, non che la dispensazione, neppure la semplice amministrazione.

Ecco il tenore di quel Decreto che si riporta nel suo litterale contesto.

« Ferdinando Minucci per la Grazia di Dio ec.

« Essendo che insorgano sovente questioni in-
« fra i Parochi di questa nostra Diocesi ed i Pa-
« troni laici dei Pubblici Oratorj situati entro i
« confini del loro parrocchiale territorio; sostenendo
« i primi che ad essi competano su quelli stessi
« Oratorj alcuni diritti; lo chè dai secondi s'im-
« pugna. E volendo Noi porre un termine a tali
« questioni che sono bene spesso causa d'inimicizie
« e motivo di scandalo nelle popolazioni.

« Considerato quanto era da considerarsi; ed
« in sequela di quanto insegnano in proposito i
« Dottori e le Decisioni della Sacra Ruota; Dichia-
« riamo, e determiniamo quanto segue

« 1.° Che è massima incontrovertibile che il
« solo fatto che una Chiesa sia entro i limiti di
« una tal parrocchia, non forma titolo per conside-
« rarla soggetta al paroco (1).

« 2.° Che i pubblici oratorj di laico patronato
« situati entro i confini di una parrocchia, non pos-
« sono dipendere, nelle funzioni non parrocchiali,
« dal parroco della medesima; che anzi esso non
« può, indipendentemente dai patroni, disimpegnar-
« vi, non solo le *parrocchiali*, ma neppure le *sa-*
« *cerdotali*, e *semplicemente ecclesiastiche* funzioni;
« e molto meno, come manifestamente apparisce,
« esiger può che dai patroni gli sieno apprestati i
« sacri paramenti, e quanto altro dal rituale si ri-
« chiede per l'esercizio di simili funzioni (2).

« 3.° Che il parroco, per esser preferito al pa-
rono benchè laico a ricevere le oblazioni dei fe-

« deli pel culto di un pubblico oratorio non escluse
« le elemosine della celebrazione delle messe, fa
« d' uopo che provi che per antica costumanza, la
« volontà dei pii oblatori fù ed è quella che, non il
« patrono, ma il parroco ne debba disporre: così
« che, quando non venga fatta e conclusa questa
« prova, il laico patrono come amministratore delle
« oblazioni sopra percette, deve renderne conto
« all' Ordinario (3).

4.° Che il parroco non ha diritto ad essere
« invitato ad intervenire alle sacre funzioni che si
« fanno nei ridetti pubblici oratorj (4).

« 5.° Che quando il parroco è invitato dal pa-
« trono a celebrarvi la S. Messa in occasione di
« una qualche festività, non può esigere la così
« detta *doppia*; lo che, sotto gravi pene, fu anche
« dal Pontefice Urbano VIII espressamente divie-
« tato (5) — Mandans. ec.

« Dato in Firenze dal Palazzo Arcivescovile
« li 17 Aprile 1852.

« Firmato

« Ferdinando, Arcivescovo di Firenze. »

« (1). Cap. final. De Officio Archidiaconi. (2). Sacra
« Congregazione in una Decisione riferita dal Pitonio.
« De Controv. Patron. Allegat. LIV n. 50. Sacra Con-
« gregazione de' Vescovi e Regolari in una Causa di
« Mansott. de' 15 maggio 1699. Lucio Ferraris. verbo —
« Parochus. (3). Amostaz. De causis piis Lib. IV. Cap. 1.
« De Luca Discur. XXXI. De Decimis. (4). Sacra Rota in
« Foroliven. Jurium Parochialium 7 Decembris 1716
« con Lancetta. (5). Bojam. Jurium Parochialium 19
« Decembris 1757.

« Fir. Luigi Santoni Canc. Arciv. »

Era naturale conseguenza di questa episcopale dottrina che non tutti gli animi incontrare dovesse proni ad una cieca e servile rassegnazione. Alcuni tra i reverendi parrochi della Diocesi dubitarono se la dottrina con quel Decreto proclamata nei più venerati Canoni della Chiesa fondamento avesse, se al senso dei più schiariti dottori di lei si conformasse.

Se il parroco è costituito da Dio a reggitore unico del proprio popolo; come si dirà che sulle persone, cose, ed azioni che entro i limiti della sua parrocchia esistono e si compiono, non eserciti indistintamente quel suo potere spirituale?

Se a Dio deve il parroco rispondere del governo delle anime al suo ministero affidate, come si dirà che egli non possa recare ovunque il suo sguardo vigile ed assiduo, dappertutto intervenire ove il pietoso zelo e la dilicata cura che ad esso incombe, il consigli, stendere infine su tutto e sopra tutti la sua spirituale sollecitudine?

Se dovere precipuo del parroco si è quello di vegliare all'unità morale e religiosa della sua Chiesa, provvedere a che deplorabili scismi nel seno di essa non s'ingenerino, altari contro altari non si erigano, la greggia non si svii dietro le orme di falsi evangelizzatori; come si dirà che egli possa a questo suo dovere adempire se ad ogni maniera di culto che pubblicamente si presti entro il proprio distretto parrocchiale, non avrà diritto a sopravvegliare; se dalla sua presenza o comunque, dall'intervento suo non dovrà dipendere a che qualunque pubblico rito religioso sia reso veramente sacro ed autorevole?

Queste ed altre simili istanze quei Reverendi

Prelati muovevano contro il riferito Decreto Episcopale.

Lamentavano inoltre la dignità menomata nella riverenza dei parrocchiani loro, tostochè, non curato il proprio parroco, pubbliche ceremonie si potranno da meri laici intimare e secondo l'arbitrio loro amministrare. Aggiungevano infine essere eglino costituiti quasi a tutori e vigili depositarj e custodi dei privilegj della Chiesa alle loro cure affidata; essere per essi un sacro debito il mantenerla integra inviolata, ed inviolata ed integra trasmetterla ai successori loro. Non potersi adunque, sino a ragione conosciuta, acquietare a quella disposizione del loro Vescovo. Muoversi a ciò non per vani puntigli, non per effimere suscettibilità ed ambizioni e molto meno per animo increscioso ed insofferente di quella reverenza canonica che eglino debbono al loro Superiore Ecclesiastico; ma unicamente per sdebitare la loro coscienza con Dio, qualunque volta, nell'ora solenne di tutti gli uomini, chiederà ad essi conto della sua Chiesa. Questa essere l'unica ragione per la quale della giustizia del riferito Decreto addimandano conoscere, pronti ad ottemperarvi ancora quando che sia, con illuminata coscienza però, secondo insegna l'Apostolo con quelle memorabili parole dell'Evangelio « rationabile sit obsequium vestrum (1).

Ed a noi degnarono affidare l'onorevole incarico di tale disamina. Nella quale, fatto il debito ragguaglio alla misura delle nostre forze, non sappiamo quanto varremo a corrispondere alla dignità

(1). Rom. XII. 1.

del subietto, allo spirito della dottrina ecclesiastica, ed al pietoso zelo che mosse i nostri Committenti.

Che se il controverso Decreto non tralascia di confortare con autorità e dottrine le sue conclusioni tanto che al solo incarico di consultare quelle autorità e secondo esse rispondere, si reputasse l'ufficio nostro ristretto; chi questo avviso s'avesse mostrerebbe sè ignaro di quanta latitudine polemica di quanta severità di critica e di storica erudizione sia l'argomento fecondo. Perocchè versando esso intorno ad una delle più eminenti prerogative che all'ordine presbiteriale appartengono nel governo della Chiesa, quale si è il *gius territoriale* dei parrochi; non v'ha forse argomento nel quale siasi più potentemente agitato il genio versatile dei controversisti quanto in ciò che concerne i titoli e le competenze proprie di questo diritto.

Senonchè una preliminare indagine occcorre proporci intorno all'indole ed essenza propria del controverso Decreto. Sarà esso nn atto propriamente dispositivo dell'autorità episcopale la quale abbia il potere indipendente di costituire nei rapporti almeno della semplice disciplina, quel gius che ad essa paresse meglio confacente al fine spirituale della sua Chiesa? — O non piuttosto si dirà che il Decreto stesso non è nè può canonicamente essere altro più che un mero atto declarativo del gius costituito nella Chiesa universale?

La necessità di questa indagine è per se evidente. Perocchè la proposta disamina intorno al merito di quel Decreto addiverrebbe inammissibile qualunque volta si dovesse quello apprendere siccome una non sindacabile disposizione episcopale.

Però la lettera stessa di quel Decreto addimostra come esso non sia ad altro inteso se non a dichiarare o definire una dottrina appresa siccome esistente nel canone comune della Chiesa. Così avviene che non si tralascia d'indicare a quali sorgenti quella dottrina si attinge. Apertamente si dichiara che si sono consultati gl' insegnamenti dei dottori e della Sacra Ruota, e le massime loro siccome incontrovertibili si proclamano.

Ed è poi un principio riconosciuto e difeso dai più insigni canonisti non esservi nella Chiesa altro giure che dire si possa propriamente *imperante* se non quello scritto nella Divina Legge dagli esempi apostolici, dalla dottrina dei Padri; dai Decreri dei Concilj interpetrata e dichiarata. A questo giure tutte le autorità son sommesse dal sommo all' imo dell' ecclesiastica gerarchia. Tutti gli antistiti della Chiesa o maggiori o minori non altro sono che Magistrati d' esso giure interpreti ed applicatori (1). Ammirabile costituzione veramente divina, la quale addimostra come nell' umanità rigenerata dal Vangelo

(1). Non occorre avvertire come ciò debba intendersi secondo i principj cattolici; in quanto cioè a nessuna autorità ecclesiastica. non esclusa quella eminente apostolica, è dato il potere di costituire in *contrario* al giure sacro della Chiesa. Del resto questo potere od *jus constitutionis secundum vel præter legem* appartiene non pure al Papa ed ai Concilj ecumenici, ma ben anco ai Sinodi ed ai Vescovi delle particolari Chiese o parrocchiali, o diocesane. Con questa differenza però; che, siccome i Sinodi delle provincie, così i Vescovi delle singole Diocesi debbono conformare i loro statuti alle prescrizioni dei Concilj ecumenici e della supreme Sede Apostolica, non meno che agli usi ed istituti della Chiesa universale.

ogni forma di potere umano autocratico non è che empia e pagana. Che se Dio rivelò la legge imperante negli ordini spirituali dell'umanità, da esso pure deriva quella che presiede agli ordini temporali di lei, resa manifesta dalla ragione dei popoli, dal grido unanime delle nazioni.

Che se nei rapporti puramente formali ed estrinseci dell'ecclesiastica disciplina ai reggitori delle particolari Chiese è dato, non già il potere di costituire un gius nuovo od arbitrario, ma sibbene di modificare o temperare secondo le esigenze locali e temporanee, le norme o sanzioni di quel divino giure; non è però men vero che alle universali consuetudini della Chiesa dee pur sempre anco in ciò questo potere discrezionario conformasi.

Non v'ha dunque dottrina od emanazione qualsiasi del potere umano ecclesiastico la quale, per essere autorevole, od alle sanzioni del divino giure, od ai comuni istituti della Chiesa, non debba esser conforme. Senza l'uno o l'altro di questi requisiti, ella non avrebbe quell'essenziale attributo della *cattolicità*, per la quale qualunque dottrina ecclesiastica è resa spiritualmente obbligatoria nella società cristiana. È adunque per tutto ciò remosso qualunque dubbio insorger potesse intorno all'ammissibilità dell proposta disamina. Nella quale, per situarci convenientemente, importa fare le seguenti avvertenze.

Il Decreto episcopale esordisce la sua dottrina muovendo da un principio che assevera siccome incontrovertibile. Qual principio si è che l'essere una Chiesa eretta nel territorio di una parrocchia, non fornisce per sè alcun titolo di parrocchiale dipendenza o subiezione. Ed a questa, che potrebbe ap-

prendersi come fondamentale proposizione, aggiunge immediatamente l'altra — Che gli oratorj pubblici di laico patronato, sebbene eretti nel territorio di una parrocchia, non *possono* per questo dal regime del relativo parroco essere o dirsi dipendenti. — Le proposizioni ulteriori di quel Decreto non sono se non altrettante conseguenze di quelle due premesse.

Non è esplicito nè intuitivo abbastanza qual nesso siasi inteso porre tra queste due premesse. Vuolsi dire: non si sa se la pretesa indipendenza degli oratorj patronali siasi appresa siccome una conseguenza od applicazione di quel principio generale comune ad ogni maniera di Chiese enunciato di sopra; o non piuttosto siccome una proprietà *speciale* alla natura patronale di siffatti oratorj, allegata come a conferma o riprova di quel principio o criterio dal quale la controversa dottrina si diparte. Che se a noi premesse sciogliere il dubbio, opineremmo per la prima ipotesi; mentre, nella seconda ipotesi, sarebbe stata affatto illogica pretesa quella di volere erigere in un principio universale un attributo proprio e peculiare ad una data classe di esseri.

Ma noi ci proponghiamo l'esame della controversa dottrina in tutta la sua latitudine. Assumendo quest'esame nei suoi rapporti tanto universali ed astratti che particolari e concreti, imprenderemo a determinare in prima *se la relazione del territorio* sia o nò *per sè* fonte di parrocchiale dipendenza o subiezione; e scenderemo quindi ad indagare se lo sia quanto alle Chiese comuni o non patronali, e quanto infine agli oratorj pubblici di laico patronato, le une e gli altri eretti nella circoscrizione territoriale della parrocchia.

Che se i risultati di queste preliminari indagini varranno a stabilire il principio della dipendenza delle chiese ed oratorj dal regime del paroco nel cui territorio sono eretti, sarà allora nostro carico lo scendere ad esaminare quale sia la natura ed estensione di questa subiezione o dipendenza; o in altri termini qual'ordine di relazioni passi tra questi *centri* a così dire parziali o secondarj di culto pubblico, e l'autorità del parroco al ministero del quale è affidato il culto principale e comune della parrocchia. Nel qual proposito si vedrà se sia o nò vero che il paroco non abbia, secondo il concetto del controverso decreto, alcun diritto ad esercitare quanto al regime sia spirituale sia temporale di siffatte chiese ed oratorj; ossia se egli possa per qualsiasi modo intervenire nelle funzioni o riti che vi si celebrano, della dispensazione od amministrazione interessarsi, delle oblazioni od elemosine che in esse chiese od oratorj si raccolgono.

Che se le proposte indagini portassero invece ad un resultato opposto; vuolsi dire alla necessità di dover riconoscere vera ed incriticabile la massima proclamata dal decreto episcopale; che cioè le chiese ed oratorj pubblici o patronali o non patronali non abbiano dipendenza o subiezione dal regime del paroco nel cui territorio sono eretti; anco in questo tema ipotetico rimarrebbe a noi l'onere di soddisfare ad un altro punto di questione concernente l'applicabilità o valor pratico od usuale di quella *dottrina*. Se cioè anco nel fatto e nell'applicazione, ella proceda con quella rigidezza assoluta e indeclinabile con la quale viene definita nel decreto episcopale. O non piuttosto come una norma o definizione astratta ed

universale la quale non solo da diritti ed usi locali, ma beuanco da regole e contingenze più speciali o concrete possa rimanere modificata, ed anco affatto declinata.

Con questi tre distinti assunti ci pare che la nostra disamina varrà ad abbracciare in tutta l'ampiezza sua, la critica discussione che il decreto episcopale somministra.

1.°

Esame critico della dottrina la quale professa il principio della indipendenza delle chiese ed oratorj dal regime della parrocchia nel cui territorio sono erette.

Investigare se la relazione del territorio sia o nò fonte di parrocchiale dipendenza o subiezione, è lo stesso che domandare se il parroco, nella sfera delle sue attribuzioni, abbia o nò *unità* d'autorità sulle persone, cose, ed azioni tutte le quali esistono o si compiono entro i limiti della parrocchia a lui soggetta; o in altri termini, se abbia in essa parrocchia *jus territorij* o *potere territoriale.*

Due sono, secondo la dottrina dei pubblicisti, gli elementi essenziali di questo diritto. L'uno è l'assegnazione di un territorio limitato « *jurisdictio limitata re et personis* ». L'altro è che l'autorità al territorio preposta eserciti in esso un potere *suo proprio*, non *vicariale* non compartito *per concessione o delegazione altrui* » jure proprio non alieno beneficio » secondo la definizione del giureconsulto (1).

(1) L. More ff. De Jurisdictione omnium judicum

Rimane adunque a vedersi se questi due elementi concorrono tra i costitutivi proprj del governo parrocchiale.

Ora di questi elementi, s' introdusse nella Chiesa il primo quando con la materiale segregazione dei territorj e dei popoli, sursero appunto le parrocchie. Istituzione con la quale la Chiesa non fece che conformare i suoi ordini al preesistente sistema religioso dei pagani; siccome attesta espressamente il Canone *Urbes* riferito nella collezione di Graziano « Urbes et loca quibus primates praesidere debent, non a modernis, sed multis ante adventum Christi sunt statutae temporibus, quorum primates etiam gentiles appellabant » con quel che segue. E dell' antico paganesimo confermano i più autorevoli scrittori di quell' età. Trà i quali ne piace riferire di Dionisio d' Alicarnasso le seguenti parole: « Sacra sua Romulus cuique curiæ partitus est, assignatis in singulas diis et doemonibus quos perpetuo colerent; sumptusque in hæc attribuit ex ærario publico; quæ quoties celebrarentur, aderant curiæ suis vicibus (id est ii qui erant ejusdem curiæ) in aula cujusque curiæ propria ». E di Varrone, laddove distinguendo il duplice regime religioso e politico cui erano le antiche curie pagane alla pari delle parrocchie nostre cristiane soggette « Curiæ duorum generum; et ubi curarent sacerdotes res divinas; et ubi senatus humanas ». I quali sacerdoti, secondo attesta Samuele Pitisco nel suo Lessico sulle Antichità Romane (vox: curia) si denominavano « curioni » seu sacrorum curatores: curiis singulis præpositi qui sacra ibi curarent et administrarent ». Onde il nome di *curione* e di *curato* attribuito dagli scrittori ecclesiastici anco ai nostri

parrochi; e la « cura d'anime » la quale nel senso suo ministeriale ed esterno, rappresenta un' amministrazione religiosa, locale e circoscritta (1).

Del resto si sa con quanta incertezza di dati e di congetture gli eruditi di cose ecclesiastiche si affannano per segnare l'epoca di quella istituzione.

La lettera attribuita a Dionisio papa relegata oggimai, secondo dice il Van-Espen tra le putride merci d'Isidoro Mercatore (2). Riconosciuta egualmente apocrifa la terza lettera pretesa di Anacleto papa che Graziano non pertanto riferisce nel suo decreto (3). Priva di credibilità la leggenda la quale fà Evaristo istitutore delle parrocchie. Ne è autore l'incognito che scrisse il supposto Pontificale di Damaso; egli che anco a Dionisio d'un secolo e mezzo posteriore al primo, attribuisce lo stesso fatto. Le lettere di Papa Pio che Baronio accetta come legit-

(1) Un erudito scrittore di Antichità Romane assimila apertamente le parrocchie nostre cristiane alle antiche curie pagane. « Hoc quoque addere visum est: curias Romæ fuisse populi tales quasdam partes quales sunt nostro tempore, in *urbibus quibusdam parochiæ.* Ut enim nostræ parochiæ habent destinatas quasdam ædes et domus in certa quadam urbis parte sitas, quæ communia sacra, ipsam ædem communem et *sacrorum commune ministrum* id est parochum habent: ita curiæ erant incolarum urbis partes non modo locis, sed etiam sacris sibi peculiaribus distinctæ, quibus qui præerant, *curiones* vocabantur ». Rosin. De Antiquit. Rom. — Questi curioni erano soggetti ad un *Curione massimo;* dignità sacerdotale corrispondente a quella dei nostri vescovi; ed erano dalla pietà pubblica alimentati, onde l'*aes curionum* « quod dabatur pro *sacerdotio* » secondo dice Paolo Merula. De sacerdotibus Roman. C. 2. § 7.

(2) Van-Espen. Tit. 3. C. 5. Tom. I.

(3) Blondel in Pseu-Isidor.

time, per lo meno dubbiose. Più apprezzabili testimonianze son quelle di Atanasio quanto alla Chiesa di Oriente, e di Ottato Vescovo quanto a quella di Occidente (1); non però esenti da rilevanti obiezioni che non è istituto nostro l'assumere.

Per noi nei Canoni apostolici si conserva l'atto solenne della Chiesa nel quale ha origine la istituzione delle parrocchie. I canoni XIV e XXXIV laddove prescrivono che i presbiteri ed episcopi debbono esercitare i lor poteri nella parrocchia cui sono addetti, nè possono da una ad altra trascendere; separano senz'altro e individuano il regime delle singole parrocchie; assegnano a ciascuna di esse un territorio ed una giurisdizione sua propria; ed a quella specie di solidale governo pongono termine per cui fino dai tempi apostolici, da Asia in Grecia, da Grecia a Roma, era la Chiesa promiscuamente e senza distinzione alcuna amministrata. Ed è poi noto come i canoni vanamente attribuiti agli Apostoli, non altro sono che una collezione di decreti di sinodi, di regole confermate dalla consuetudine; tra le quali i canoni surriferiti devono approssimarsi al quarto secolo, nella qual epoca la Chiesa assisa omai e per sempre sulle ruine del paganesimo, potè provvedere ai suoi ordini, e darsi delle stabili istituzioni.

L'altro elemento, dicevasi essere riposto nel *principio di autorità*. E per questo rispetto occorre notare nell'istoria della Chiesa parrocchiale tre epoche distinte, e delinearne in breve la particolare fisonomia.

Dapprima le singole chiese parrocchiali non al-

(1) Athanas. Apolog. 2. — Eusebius L. 6. C. 43.

tro furono che episcopali. A ciascuna parrocchia presiedeva un Vescovo che ne reggeva il governo insieme con un collegio di *seniori* o *presbiteri*. Questa forma di governo non è solo la più antica, ma dei tempi stessi apostolici.

Il solo vescovo riuniva in sè il regime supremo tanto spirituale che temporale della parrocchia intiera. Egli solo lo esercitava. Doveva però deliberarne gli atti in comune col proprio presbiterio, senato permanente che si assideva al suo fianco. Del resto a lui solo apparteneva il generare alla fede il suo popolo col mezzo del battesimo, il confermarvelo alimentandone la mente ed il cuore col mezzo della predicazione e della liturgia; tre atti solenni nei quali si conchiude l'esercizio di quella mistica maternità che la Chiesa ricevè dal suo divino Fondatore. — Il Vescovo solo era il pastore, egli solo il parroco.

In quei tempi avventurosi l'umanità sofferente era in tutela esclusiva della Chiesa. Gli orfani, le vedove, i tapini che il mondo sprezza e la ricchezza avvilisce, si raunavano intorno ad essa a dividere l'obolo dei fedeli. Dedotta una parte pel necessario appannaggio della religione, egli il Vescovo ripartiva il rimanente tra sè, il suo clero e quella porzione d'infelici. Sublime missione di carità di cui la Chiesa faceva allora sentire davvero la sua celeste origine.

Tali sono i caratteri più eminenti di questa prima età. Se ne rinviene prova larghissima nelle prime linee di qualunque istoria ecclesiastica. Ma sopra ogni altra, in quella descritta dall'insigne Fleury e nei suoi discorsi. Noi ci limiteremo ad aggiungere alcune parole del prete Tomassino: « Nihil habent canones (dice il chiarissimo Autore parlando dei pri-

mi secoli delle Chiesa) unde conjicias parochias nullas fuisse vel in agris, vel in urbibus, præterquam ubi episcopus praeerat et residebat. Ab illo presbyteri et diaconi se nunquam separabant. Episcopo curæ esse debebant omnia quæ propriæ parochiæ competunt et villis quæ sub ea sunt..... » E più sotto « Nam primis illis initiis solus episcopus baptizabat, solus altaribus pœnitentes reconciliabat, solus offerebat (1).

Del resto queste primitive Chiese episcopali sparse ora quì ora là non pure in provincie diverse del gentilesimo, ma bene spesso ancora entro i limiti di una provincia istessa, erano senza dubbio tra di loro congiunte o per meglio dire avvincolate dall' unità del principio gerarchico che è base fondamentale dell' ecclesiastico reggimento. Però ciascuna di esse aveva un governo, invero uniforme, ma proprio, distinto, reciprocamente indipendente. L' autorità di ogni *episcopo* era nella sua parrocchia, eguale a quella degli altri *episcopi* — Tutti esercitavano partitamente nelle chiese loro quel potere identico che ricevuto avevano a così dire in solido dal divino Autore della Chiesa universale. In questa età adunque gli episcopi insieme coi loro presbiteri avevano nelle parrocchie loro un autorità propria od *autonoma;* o gius territoriale vero e proprio.

In appresso, col dilatarsi del Cristianesimo, le Chiese o *società cristiane* si diffusero per ogni dove. Allora fu che per mantenere infra esse l' unità della dottrina e della disciplina si sentì il bisogno di erigere una sede eminente la quale soprastasse al go-

(1). Thomass. L. 1. De Beneficiis. Part. 1. Cap. 21.

verno della provincia intiera; e le parrocchie non altro addivennero se non sezioni di un istesso territorio provinciale siccome al presente il sono. Da quì l'origine delle diocesi; ed il nome di episcopo, o non piuttosto, come è più verosimile, quello di *papa* o di *pontefice*, si destinò a fregiare quella nuova dignità.

Non v'ha epoca nella quale il principio unitario della Chiesa tanto potentemente si riveli quanto nell' età che al presente si descrive. Il maggior vescovo della diocesi a sè trasse tutti i poteri; ed i minori episcopi e presbiteri non furono nelle parrocchie loro, se non ministri vicarj suoi. Egli solo fu il pastore; l'unico reggitore di un unica individua chiesa diffusa in tutta la provincia; egli solo il ministro *ordinario* dei sacramenti. La comunione pubblica *cui* egli presiedeva era la sola riputata solenne, autorevole. Quivi gli atti massimi del culto cristiano si compievano; quivi la santa sinassi, quivi la consacrazione del mistico fermento. Ed era pure intesa a significare questa potente unità di regime ecclesiastico quella consuetudine riferita nella decretale d'Innocenzio I a Decenzio Vescovo; per la quale il mistico fermento dal sommo antistite consacrato, ai reggitori delle particolari chiese s'inviava onde fosse alle plebi loro amministrato (1).

Che se le parrocchie, in quest' età, conseguirono con l'istituzione delle diocesi e delle sedi maggiori, il completo ordinamento *territoriale* che al presente hanno; per altra parte mancò loro l'altro elemento integrale della loro interna costituzione; dappoichè

(1). C. 5. T. 3. S. Leon. Edit. Ven. 1757.

dell' *antica autonomia* del potere furono spoglie, e ridotte ad essere non più che *delegazioni ministeriali* dell' episcopale autorità.

Ed in questa condizione rimasero insino a che, col fiorire della civiltà e delle lettere, portata la luce della storia e della critica in ogni parte di diritto sacro e profano; surse nella Chiesa una dottrina la quale rivendicò alla parrocchia gli antichi titoli, l' antica dignità. Appartiene a questa dottrina l' avere riconosciuto identica nell' origine la potestà dei vescovi e dei parrochi; sì gli uni che gli altri tenerla immediatamente da Dio; a Dio solo esser vicarj nell' ufficio loro affidato nella Chiesa. Non esservi tra essi altra differenza se non quella gerarchica negli uni di sacerdoti primarj, negli altri di sacerdoti o pastori secondarj. Spettare ai vescovi la potestà del foro esterno, quella delle *consacrazioni* religiose siccome l' ordinazione, la dedicazione delle chiese, la confezione e dispensazione del sacro crisma. Ai parrochi l' autorità di presiedere le chiese loro, sceverarne la greggia col mezzo del battesimo, educarla alla fede col mezzo della predicazione, confermarvela con l' amministrazione dei sacramenti. In queste distinte giurisdizioni consistere la prerogativa eminente del *pontificato* che i Vescovi esercitano nelle lor diocesi, e quella del *sacerdozio*, spettante ai parrochi nelle singole parrocchie loro; aver così l' universo regime della Chiesa, per questo ordinamento di potestà ed attribuzioni gerarchiche, la forma di un tutto unico, e indivisibile invero, ma ben anco armonico, conseguente, convenientemente distribuito.

Del resto noi dobbiamo alla scuola teologica di Francia ai sommi spiriti surti nel seno di lei siccome

d'un Teodulfo, d'un Ingmaro, d'un Poilly, d'un Gersone, d'un Bossuet, d'un Furgole e d'altri mille, questa grande e luminosa restaurazione della Chiesa parrocchiale. Alla dottrina loro s'ispirarono quei genj non meno insigni di un Borromeo di un Lambertini e di quanti altri eminenti prelati, canonisti, e teologi ebbero un religioso amore per la dignità della parrocchia. Questa dottrina infine segna oggimai lo stato ultimo del diritto parrocchiale e della sua giurisprudenza. Bene spesso dovremo in questo nostro scritto ricorrere alle sorgenti di questa dottrina, invocarne i criterj, e reclamarne le conseguenze a mezzo delle aberrazioni di scrittori versatili dei quali pur troppo non manca copia larghissima nel subietto. Per ora si dirà che per essa i parrochi chiamati principi nelle Chiese loro — consocii e cooperatori coi Vescovi nella vigna del Signore — « minores prelati et hierarchæ (secondo la frase dell'insigne Gersone) quibus competit *ex statu* jus predicandi, jus confessiones audiendi, jus sacramenta ecclesiastica ministrandi etc. »; eglino i quali con verità son chiamati *sacerdoti proprj* e *perpetui* delle plebi loro pel vincolo reciproco di diritto divino che tra gli uni e le altre esiste, negli uni di ministrare nelle altre di ricevere da essi soli il cibo spirituale della Chiesa; sono prelati *unici* o sacerdoti *primi* nelle lor parrocchie; i quali hanno in esse autorità e giurisdizione, non vicariale, ma *propria* ed *ordinaria* e fondata nell'*essenza* del ministero loro.

I parrochi adunque non sono oggimai se non come altrettanti magistrati ecclesiastici ai quali con l'*attribuzione del territorio* e con l'*autonomia* del potere loro conferito, hanno vero *jus territorij*, od

autorità territoriale *vera* e *indivisibile* sù tutte le persone, cose ed azioni interessanti la loro religiosa amministrazione.

Che se altre prove si desiderassero a conferma di questa prerogativa essenzialissima del governo parrocchiale; noi potremmo aggiungere come essa sia la espressione ultima, l'ultimo risultamento d'altri anco più intimi ed organici principj di quel governo.

Uno tra i principj nei quali la Chiesa insiste come a fondamento precipuo della sua costituzione; si è quello dell'unità raccomandata dal Cristo come a suggello della divina legge in quelle parole riferite dall'apostolo (1); unità non solo interiore o di spirito per cui la Chiesa siccome una persona sola a Dio si solleva sulle ali della fede, con Esso comunica e s'immedesima, ed in Esso a così dire s'india; ma ben anco esteriore, nelle forme ed ordinamenti suoi e perfino nelle significazioni di sua religione. E di questo principio d'unità è pur forma sensibile ne' suoi proprj ordini, la Chiesa parrocchiale; unità materiale e fisica nella circoscrizione del territorio retto da una sola Chiesa, e da un solo presbitero; unità liturgica nella potestà esclusiva o privativa del parroco d'esercitare egli solo gli atti del vero e proprio sacerdozio; unità *ministeriale*, infine nella soggezione o dipendenza che hanno rispetto al proprio parroco, le persone cose ed azioni tutte comprese nella sua territoriale circoscrizione. Noi troviamo in tutte le età istoriche della Chiesa

(1). « Pater sancte serva eos in nomine tuo, quos dedisti mihi: ut sint *unum* sicut et nos. » Jo. XVII. 11. »

la consacrazione la più solenne di questa triplice unità. La troviamo nell'unità della prece che la plebe d'ogni singola parrocchia, e clero e popolo unita al proprio episcopo porgeva congregata nelle antiche *ecclesiae*. La troviamo nelle severe parole con cui il Canone 32° tra gli altri apostolici ed il Canone 5° Antiocheno condannano siccome reo di detestabile scisma qualunque presbitero che, dalla concione legittima separandosi, avesse altro altare eretto, ed altra concione istituita diversa da quella presieduta dal proprio episcopo: — Si quis presbyter contemnens episcopum suum, seorsum congregationem fecerit et alterum altare fecerit, deponatur quasi principatus amator. — La troviamo infine nell'unità del tempio pubblico parrocchiale, nell'unità dell'altare, nell'unità del rito e della liturgia. — Corpus sumus, dice Tertulliano, de conscientia religionis et disciplinae unitate et spei foedere. Coimus ad Deum quasi, manu facta, precationibus ambiamus. Haec vis Deo grata est (1). — Ed Atanasio laddove commenda appo Costanzo Imperatore quest' unità di regime cristiano — Quid rectius putas? « egli dice » particulatim et divise una cum periculo elisionis sinaxes facere, an potius ut in locum omnium bene capacem populus conveniat et unam eandemque sine dissonantia vocem reddat? Certe id rectius est — con quel che segue. (2)

Ora a fronte di queste tradizioni così solenni della Chiesa; chi dirà che in seno della parrocchia la quale rappresenta un corpo od una persona mo-

(1). Tertullianus. Apolog.
(2). Fleury. T. 3. Pag. 450.

rale e religiosa unica e individua, governata da un solo capo, e retta da un unico indivisibile spirito, possa supporsi indipendenza di rito, divisione di poteri? Nessuno il dirà per certo presso cui abbiano qualche autorità i più venerabili monumenti della Chiesa. Se dunque il parroco riunisce in sè, ed in sè a così dire personifica la triplice unità della parrocchia: unità territoriale, ministeriale, liturgica; egli ha in essa parrocchia un potere unico indivisibile limitato soltanto dalla circoscrizione del territorio; o gius territoriale vero e proprio.

Per ultimo, la competenza di questa sua prerogativa dee pure riconoscersi come una necessità di *mezzo* rispetto al *fine* spirituale della sua Chiesa, ed a quella specie di solidarietà in cui Dio lo ha posto costituendolo risponsabile delle anime del suo popolo. E di vero come potrà il parroco conseguire questo fine, e risponderne presso Dio, se non gli sarà dato un potere unico illimitato su tutto il suo popolo, se dapertutto e sopra tutti non potrà stendere la sua spirituale sollecitudine? — Si dirà forse non esser negata al parroco, in senso astratto ed universale, la prerogativa del territorio; entro i limiti però delle attribuzioni sue strettamente dette *pastorali.* Si assumerà a suo luogo il subietto. Per ora abbiamo sentito il bisogno di consolidare sopra basi incrollabili il principio di questo diritto apprezzato nella sua universalità. Nè vedremo altrove l'intensità ed estensione; ossia, in altri termini, le conseguenze e le applicazioni.

Intanto noi andiamo ad assumere in speciale esame questo gius territoriale, di fronte alle Chiese ed Oratorj pubblici patronali, e non patronali eretti

nel territorio della parrocchia; dei quali il Decreto episcopale proclama e sostiene la indipendenza.

Grave questione invero ella è questa, nella quale Scrittori non mancano in opposte sentenze divisi. Tanto che solo con severa critica e con erudizione non comune può sperarsi di raccogliere le sparse fila di una dottrina ravvolta in una oscurità immensa di sofistiche cabale, di secolari ignoranze, di grette e miserabili pedanterie. Pur troppo una giurisprudenza predominata dal fantasma delle antiche dispute combattute nel seno della Chiesa tra l'episcopato ed il presbiterio; fù soverchiamente parziale a favore dei diritti episcopali, e ne esagerò le prerogative in danno dei diritti non meno sacri ed inviolabili del presbiterato. Pur troppo questa giurisprudenza insinuò principj sovvertitori di quell'armonia ammirabile che deve esistere ed esiste di fatto, secondo il senso illuminato della Chiesa, tra questi due eminenti poteri del socerdozio istituito da Gesù Cristo.

Noi andiamo ad esporre questa giurisprudenza, per scender quindi ad apprezzarne il valore di fronte al comune Diritto costituito della Chiesa, ed all'autorità dei più segnalati Scrittori di lei.

Propugnando la massima della indipendenza delle Chiese ed Oratorj pubblici eretti nel territorio parrocchiale, il Decreto controverso non allega che il Cap. Dilecto de officio Archidiaconi. Poteva aggiungere il Cap. Dilectus de capellis monachorum; ed allegare, con maggior proposito, la dottrina d'un Innocenzio, d'un Abbate, d'un Cardinale e d'altri non pochi nelle glosse loro a queste due fonti di diritto comune ecclesiastico. Scrittori insigni invero

intorno ai quali ed al valor critico di lor sentenze, ne piace non pertanto portare in generale un giudizio che non è nostro « I canonisti del *terzo decimo* « *secolo* seguirono lo stesso metodo dei teologi, ma « non *conservarono sì esattamente la tradizione* per « ciò che riguarda la sostanza della disciplina..... L'ori- « gine di questo spirito d'innovazione fu una con- « seguenza dell'autorità che si diede alle false de- « cretali, e al Decreto intiero di Graziano. Fin d'al- « lora andarono sempre più in *abbandono le mas-* « *sime dell'antichità*, e i Dottori non si *presero* « *neppure fastidio di studiarle.* La giurisprudenza « canonica divenne *arbitraria* ed *incerta* per la mol- « titudine eccessiva delle nuove costituzioni le quali « derogavansi a vicenda. I Dottori che spiegarono « nelle loro scuole il Decreto di Graziano, vi fecero « delle glosse che son divenute famose, quantunque « l'*autorità loro non sia grande.....* Questi glossa- « tori non curano di *spiegare le parole le più dif-* « *ficili* degli antichi canoni, *che neppure essi inten-* « *dono*; e non *riferiscono quasi mai* le cause od *oc-* « *casioni istoriche* delle costituzioni. Quello che essi « chiamano — *porre il caso* — non consiste in al- « tro che mettere in margine le parole stesse del « testo. E la loro principale applicazione consiste in « trarre da quello deduzioni ed illazioni per fondarvi « sopra ordinariamente niente di meglio di una *ca-* « *bala.* Leggete le querele di S. Bernardo laddove « parla degli Avvocati che piativano alla Corte di « Roma: leggete i canoni del Concilio Lateranense, « e più specialmente quelli del primo Concilio di « Lione; e vedrete fino a qual punto fosse giunto « a quel tempo questo spirito di arguzia e di cabala

« con [illegible]pevasi eludere il senso il più aperto « delle [illegible]i per farle servire d'istrumento all'in- « giustizia. Ora gli Avvocati ed i Pratici allora non « erano *altro che Chierici*; *eglino soli applicavano « allo studio della giurisprudenza civile e canonica*, « siccome delle altre scienze ». Lo Scrittore da cui si toglie questo giudizio è l'insigne Monsignor Claudio Fleury. (1)

Ciò premesso, si scende ad assumere partitamente in esame le poc'anzi indicate autorità; incominciando dal Cap. — Dilecto de Officio Archidiaconi, che il Decreto episcopale cita come se fosse *sorgente canonica* del diritto in quel Decreto allegato.

L'Arcidiacono della Senna lamentava avanti il Pontefice che l'Abate ed i Monaci del Convento di S. Pietro, denegassero di prestare ad esso — procurationem annuam (dice il testo) et quædam alia *ratione sui Archidiaconatus*. — Il Papa delegò la causa all'Abate di S. Crispino e colleghi suoi. Avanti i quali l'Arcidiacono *specificò* meglio i diritti che reclamava e dedusse la *causa* nella quale fondava le sue pretese. — Ut cum (diceva egli, ed il testo ripete) monasterium intra metas sui *archidiaconatus sit situm*, abbas et monachi sibi obedirent in iis quæ pertinent ad *jurisdictionem*, *correctionem*, et *visitationem* ad *jus*, ut dicebat, *archidiaconale spectantes*. — I giudici delegati si trovarono insufficienti a decidere la questione, e la rinviarono al Papa. Ed il Papa dettò questa norma — ivi — et

(1). Sopra l'Istoria Ecclesiastica — Discorso V, Cap. XVII, Tom. 2.

nisi vobis constiterit præfatum archidiaconum vel prædecessores ejus de pacifica sic obtenta consuetudine, jurisditionem aliquam in ipso monasterio hactenus habuisse, præfatum monasterium ab ejus impetitione pœnitus absolviatis, perpetuum super hoc ipsi archidiacono silentium imponentes. —

L'Arcidiacono adunque deduceva essere diritti inerenti alla sua dignità arcidiaconale, quello di *visita*, e l'altro conseguente — ad annualem procurationem — non che d'esercitare un'autorità, dicemmo, di polizia correzionale sui monasteri compresi nel suo arcidiaconale distretto; onde reclamava questi diritti su quello dei monaci di S. Pietro — intra metas sui archidiaconatus situm. — Ed il Papa risolvè denegando all'Arcidiacono questi diritti; a meno che non avesse egli esibita la prova di un gius speciale o consuetudinario a suo favore.

Importa ora penetrare da quali ragioni motive fosse animato questo papale rescritto.

Due ipotesi soltanto possono formarsi a questo proposito. O perchè i diritti reclamati non fossero difatto compresi tra gli altri attributi della personale dignità dell'arcidiacono. O perchè, se pure compresi, non potesse però egli pretendere d'esercitarli sul monastero. Fingere una terza ipotesi; che cioè avesse egli questi diritti, ma non potesse reclamarne l'esercizio fondandosi nell'jus territorij, sarebbe lo stesso che fingere un assurdo. Perocchè, senza territorio suo proprio, egli non avrebbe avuto *subietto* ove esercitarli.

Ora alla prima ipotesi risponde in lettera il testo nel Cap. 1.° Ut Archidiaconus, e nel Cap. Ad hæc, dello stesso titolo. Dal tenore di questi canoni

si rileva che l'arcidiacono — episcopi oculus — suo vicario e delegato, ha inerente alla sua dignità il diritto di visita nelle parrocchie; il diritto di decidere nelle minori cause, di correggere, o d'infliggere ammende disciplinari. — Archidiaconus, post episcopum, sciat se *vicarium* esse ejus in omnibus, et omnem curam in clero..... ad sè pertinere sive de eorum conservatione, sive honore, et restauratione ecclesiarum, sive doctrina ecclesiasticorum vel cœterarum rerum studio; et delinquentium rationem coram Deo redditurus est. Et ut de tertio in tertium annum, si episcopus non potest, parochiam universam circumeat, et cuncta quæ emendatione indigent, ad *vicem* sui episcopi, *corrigat* et *emendet*. Così il Cap. 1.° sopra citato. Ed il Cap. Ad hæc soggiunge — Ad hæc nos dicimus; et infra.... § Sane consulit nos fraternitatis tuæ devotio quid ad officium archidiaconi debeat pertinere; et in quibus per ipsum cura episcopalis solicitudinis debeat relevari; et nos respondemus quod archidiaconus *imperat* subdiaconis et levitis. Parochiarum solicitudo et earum ordinatio ad eum pertinet, et audire debet *jurgia singulorum....* Item in epistola Beati Clementis Papæ, oculus episcopi appellatur, ut, loco episcopi, per episcopatum prospiciens, quæ corrigenda viderit, corrigat et emendet.

I quali testi comentando, l'Ostiense, nella Somma, avverte — ivi — Quid sit officium Archidiaconi? — Et quidem corrigere et reformare; jurgia et lites clericorum audire, beneficiis privare, excomunicare, suspendere, visitare, procurationem, a subditis et obsequia debita recipere, curam anima-

rum exercere et demum in omnibus *vicem episcopi* gerere (1).

Che se, per queste dottrine, la prima ipotesi rimane eliminata; perocchè l' Arcidiacono ha inerenti alla dignità sua quei diritti che l'arcidiacono della Senna reclamava; è gioco forza riconoscere che l'unica ragione motiva del papale rescritto, fu e dovè essere fondata nella circostanza che di quei diritti si pretendeva far uso sopra il monastero.

E di vero ognun sà che per le costituzioni invalse nella Chiesa, i monasteri godono di una prerogativa speciale o di esenzione. Per la quale se sono esenti dalla ordinaria potestà del Vescovo, molto più dovevano esserlo da quella vicariale che l' Arcidiacono reclamava. Per questa ragione adunque il Papa, rispettando questo gius privativo ed eccezionale dei Monasteri, rigettò le domande dell' arcidiacono della Senna. Onde il Cap. Dilecto de Officio Archidiaconi è male a proposito allegato *oltre e al di là* di questo gius eccezionale, per stabilire in esso una regola generale indistinta. Che anzi il Cap.

(1). Henricus Hostiensis in Summa. Una curiosa ed invero sensata osservazione fa qui l'Ostiense — Sed dices quid faciet miser rector ecclesiæ; nam archipresbyter visitat cum duobus equis. Item archidiaconus cum quinque vel septem equis. Item episcopus cum viginti vel triginta equis. Archiepiscopus cum *quadraginta* vel *quinquaginta* equis. — Certe si omnes hi ad eandem ecclesiam semel in anno declinaverint, cito ad exinanitionem extremæ virtutis id est facultatis deveniet ecclesia, et longi temporis victum brevis hora consummet!! — Invero ai tempi dell'Ostiense, sarebbe stato opportuno applicare al maggior Clero una legge sumptuaria che lo avesse richiamato alla modestia antica.

Dilecto conferma invece la regola contraria pel noto ditterio che — exceptio confirmat regulam. — Il Cap. Dilecto adunque non fa niente a proposito al caso nostro.

L'altra sorgente di diritto ecclesiastico che il Decreto episcopale non cita, e nella quale non pertanto si fondano i Glossatori più o meno apertamente favorevoli all'assunto suo, è, si diceva, il Cap. Dilectus — De Capellis monachorum.

Il sindaco od economo rappresentante della Chiesa parrocchiale di S. Cecilia situata entro le mura di Roma, reclamava contro il clero di altra Chiesa eretta entro il territorio suo, denominata nel testo — S. Laurentii de Piscinula, — il gius di subiezione nei seguenti atti, cioè in *scrutiniis*, *baptismate*, *capitulis*; ossia, secondo il significato che si dà dagli scrittori ecclesiastici a queste tre parole, nell'autorità di dare il catechismo e il battesimo ai neofiti e di tenere il sinodo parrocchiale per la correzione dei costumi e della disciplina.

Le quali pretese esponendo, il Pontefice nel suo Rescritto indiretto all'Arciprete e chierici di S. Cecilia, soggiunge queste significantissime parole — Cum enim ecclesia S. Laurentii sit in parochia vestra sita, DEBET *de jure communi* ecclesiæ vestræ in prædictis omnibus subiiacere, quia nec privilegium exemptionis habet nec præscriptionem pro sè poterat allegare. — Le quali parole sarebbero affatto decisive nel subietto che ci trattiene se si fosse inteso con esse, non già esporre semplicemente, come altri pretende, un diritto allegato dalla parte reclamante; ma riconoscere altresì l'allegazione medesima fondata in un principio od in una regola vera in sè stessa ed incontrastabile.

Del resto altri titoli, oltre quello del gius territoriale, la Chiesa di S. Cecilia adduceva a sostegno delle sue pretese; come la prescrizione, la confessione della parte convenuta al giudizio, il rescritto d'altro precedente pontefice ed altri simili. Noi li trascuriamo come all'argomento nostro non attinenti. Diremo piuttosto che, a fronte della subiezione pretesa dalla Chiesa di S. Cecilia, quella di S. Lorenzo opponeva 1.° la qualità sua di Chiesa regolare come dipendente in origine da un convento di monache 2.° la consuetudine per la quale in Roma era invalso che i monasteri esistenti entro le mura della città non dovessero subiezione alcuna alle Chiese parrocchiali nel cui territorio si trovassero eretti. Aggiungevasi che il Papa stesso esercitava direttamente nella Chiesa di S. Lorenzo il potere di istituire e destituire le persone del clero in essa inserviente. — Ad hæc S. Laurentii æconomus ex adverso respondit quod ecclesia illa nullo medio ad Romanam ecclesiam pertinebat. Cum enim *monasterium* monialium fuerit, et *generaliter servetur in urbe* ut nullum monasterium sit *titulo* subiectum (1) incongruum videbatur ut regulares secularibus supponantur. Præterea usque hodie nos in ea institutionem et destitutionem liberam exercemus.

Ed in questo conflitto, il Pontefice così rescrisse: « Nos igitur, auditis propositis, œconomum S. Laurentii sindico vestro in baptismate, et scrutinio condemnamus; ita ut, per hoc, nullum præjudicium ecclesiæ romanæ generetur, si quando forte *jus suum*

(1). La Glossa qui soggiunge alla parola — *titulo* — id est plebi seculari.

duxerit prosequendum. In institutione autem, destitutione et *capitulo*, œconomum ipsum ab impetitione sindici vestri prorsus absolvimus, sindico vestro super hoc perpetuum silentium imponentes ».

Il Pontefice adunque, non curata la esenzione che la Chiesa di S. Lorenzo opponeva fondandosi nel suo antico e primitivo stato di Chiesa regolare, sanzionò l'jus territorij reclamato dall'altra parrocchiale di S. Cecilia, in *scrutinio* et *baptismate*. Che se non lo sanzionò ancora *quoad capitulum* ossia quanto al diritto d'esercitare in essa Chiesa atti d'autorità disciplinare; ciò fu in conseguenza della speciale prerogativa che in essa aveva il Pontefice stesso *quoad jus institutionis et destitutionis;* di cui l'altro *jus capituli* era naturalmente un necessario ed inseparabile correlativo.

Tanto adunque il Cap. Dilecto de Officio Archidiaconi quanto il presente Cap. Dilectus de Capellis Monachorum sono da una comune intenzione, da un comune spirito governati: cioè che, tanto l'Arcidiacono *intra metas sui archidiaconatus*, quanto la Chiesa di S. Cecilia nella sua parrocchia avevano per regola e nel comune diritto fondato l'jus territorij che reclamavano; ma nè l'uno nè l'altra potevano nel fatto pretenderne l'esercizio; l'uno contro il convento di S. Pietro, l'altra contro la Chiesa di S. Lorenzo; atteso il gius speciale ed eccezionale che ad entrambi assisteva; nell'uno dell'esenzione; nell'altra, della prerogativa pontificia.

Così tanto il Cap. Dilecto de Officio Archidiaconi quanto l'altro Dilectus de capellis monachorum, ben lungi dal contenere nel testo loro una qualche *espressa formula* la quale favorisca la dottrina con-

traria al gius territoriale, intesi nel loro vero spirito e secondo le regole di una buona logica, contengono invece la ricognizione *implicita* e *virtuale* di quel gius; tostochè si muovono a statuire contro di esso in termini soltanto speciali ed eccezionali. Il Cap. Dilecto adunque De Officio Archidiaconi, e l' altro de capellis monachorum, sono a noi anzichè nò favorevoli; e non assecondano per niente la dottrina che siamo impegnati a combattere.

Del resto vedremo altrove se, in aggiunta a questa implicita e virtuale ricognizione dell' jus territorj desunta dagli indicati testi, si rinvenga nel Corpo intiero del giure canonico, sanzione alcuna formale ed espressa di quel diritto. Per ora si passerà a vedere se l' intelligenza assegnata da noi a quelle due sorgenti; è conforme o nò a quella che viene loro attribuita dalla comune famiglia dei canonisti.

Sorge tra questi il primo per vetustà e per dottrina l' Innocenzio (1); nome insigne ed autorevole invero. Le opinioni del quale non pertanto l'Ostiense (2) « ut paulo *duriores, æquitatis amore*, non raro damnat »; siccome avverte il Doujat nelle sue prenozioni canoniche (3). Glossando adunque l' Innocenzio il Cap. Dilecto de Officio Archidiaconi, alle parole

(1) Innocentij IV. In quinque Decretalium libros.... Comentaria doctissima. Venetiis 1570.

(2) Enrico da Ostia autore della Somma, e della Lectura seu Comentarium in quinque decretalium libros. Scrittore non ingrato ai fautori del diritto episcopale; mentre d' esso parlando il Doujat: « dicitur plus æquo episcopis favisse ».

(3) Joann. Doujat, Prænotiones canonicæ. L. V. Cap. 5. e seg.

del testo « intra metas sui archidiaconatus situm » soggiunge « Per hoc videbatur sibi; seu Archidiacono (licet erraret) quia intentionem fundasset infra de Relig. Dom. C. Cum venerabilis De Capell. Monachor. Cap. Dilectus. C. XVI. Q. VII. C. Omnes basilicæ. Nam licet *monasteria* quoad legem juris quæ consistit in istitutione personarum, in cœrcitione criminosorum, in collatione sacramentorum, subsint episcopo, non tamen archidiacono.... Quia nisi probaverit consuetudinem, non exercebit legem jurisdictionis in monasteriis; soli nam episcopi hoc habent in monasteriis ». Ed alla parola del testo « jurisdictionem », soggiunge « Nota, archidiaconum vel diaconum, vel plebanum, aut alium minorem episcopo *in monasterio* non habere correctionem, vel visitationem vel jurisdictionem.

Secondo l' Innocenzio adunque l' Arcidiacono errava perchè, fondando la sua intenzione nel diritto comune, reclamava l' jus territorij *contro il monastero.* Mentre i monasteri, sebbene soggetti al Vescovo, *quoad legem jurisdictionis* (1), nol sono però

(1) Gregorio detto il Grande fu il primo il quale concesse ai monasteri esenzione dalla potestà del Vescovo quanto alla elezione dei loro abbati, alla prestazione del cattedratico e delle decime, secondo narra il Prete Tomassino « De vet. et nova Ecclesiæ disciplina. T. I, L. 3. C. 30. » Allora fù che s'introdusse nella Chiesa la distinzione trà ciò che si chiama la legge diocesana — e la potestà di giurisdizione — Si attribuisce ad Uguccione antico glossatore di Graziano il merito dell'invenzione. « Ad legem jurisdictionis pertinet, (dice l'Ostiense nella Somma) canonica obedientia, subiectio, reverentia, institutio, destitutio, correctio, reformatio, censura ecclesiastica; et earum

all' Arcidiacono; onde l' Arcidiacono, il diacono, od altro prelato minore al Vescovo non hà nei monasteri giurisdizione alcuna, L' intelligenza adunque che l' Innocenzio dà al Cap. Dilecto de Officio Archidiaconi è conforme a quella assegnata da noi. Il testo parla in tema speciale e relativo alle prerogative eccezionali del monastero. Del titolo allegato dall' Arcidiacono; ossia della competenza o non competenza generica dell' jus territorij da esso invocato, il testo non fà espressa parola; e nulla quì aggiunge, almeno d' esplicito, l' Innocenzio. Che anzi, se dalla specialità del monastero si prescinda, lo stesso Innocenzio *apertamente* riconosce questo arcidiaconale diritto sù tutti i luoghi e sù tutte le persone non esenti comprese nel relativo territorio. Lo chè si rileva dalle successive parole dell' autore; laddove proponendo a sè stesso il quesito se nei monasterj od abbazie rurali abbia l' arcidiacono i diritti da esso pretesi; distingue tra i monasterj i quali abbiano *stato* o *destinazione* di veri e proprj *conventi,* e quelli che tale stato o destinazione non hanno. Si sà infatti come, propriamente parlando — monasterj si denominarono le celle dei solitarj, dalla parola greca — monos — detti — monaci. — E quanto ai conventi, nuovamente distingue trà quelli che hanno *cura d' anime e popolo,* e quelli che *tal cura e popolo relativo* non hanno. Poste le quali distinzioni, scende a conchiudere che

omnium, ad forum cognitio. Lex vero diœcesana in recipiendo consistit; unde episcopo competit sinodaticum seu chatedraticum, decimationum seu mortuariorum canonica portio, annua visitatio et procuratio ». I monasteri sono esenti dalla potestà del Vescovo « quoad legem diœcesanam », non « quoad legem jurisdictionis ».

l' Arcidiacono non ha alcun diritto da esercitare sopra monasteri i quali abbiano forma di vero e proprio convento, ma che non abbiano popolo o cura d'anime. Inversamente, se si tratti di semplici celle o cappelle di monaci, o di conventi con popolo proprio e cura d'anime; siccome il Vescovo, così l'Arcidiacono « propter subditos, seu ratione populi, *habet jus* » Onde soggiunge che, secondo l'opinione dei più, il popolo nel quale i monaci hanno attribuzioni *curale;* come al Vescovo, così all' Arcidiacono è non pertanto *soggetto;* e l' Arcidiacono « ivi » etsi monachos visitare non debeat, populum *ei tamen subiectum* visitare tenetur ». Che se, per confessione dello stesso Innocenzio, l' Arcidiacono hà popolo a sè *soggetto* e diritto d' erercitare in esso atti di visita e di giurisdizione episcopale; egli dunque hà e deve avere necessariamente territorio suo proprio, ed jus territorij; limitato soltanto dalla prerogativa dell'esenzione.

È dunque certo, anco per l'opinione dell' Innocenzio, che se l' Arcidiacono della Senna riescì soccombente; ciò fù, non perchè non avesse egli fondato nel diritto il gius territoriale che allegava; ma perchè pretendeva in un monastero esente esercitarlo.

Non rimarrebbe adunque altro ad esaminarsi senonchè se il gius territoriale che il testo *non nega* e l' Innocenzio *esplicitamente concorda* all' Arcidiacono, sia dall' Innocenzio stesso *riconosciuto anco* a favore del parroco; indagine cui rispondono le glosse sue all' altro Cap. Dilectus de capellis monachorum.

A quelle parole del testo laddove, dopo avere esposto i diritti reclamati dalla Chiesa di S. Cecilia sù quella di S. Lorenzo, il rescrivente Pontefice sog-

giunge « ivi » Cnm enim Ecclesia S. Laurentii sit in parochia vestra sita, DEBET *de jure communi* ecclesiæ vestræ in prædictis omnibus subiiacere », l' Innocenzio fà non pertanto la seguente annotazione: « Hoc jus (seu allegatum *jus commune*) ubi sit ignoro; *immo in monasteriis.* Licet nam parochiani cujuslibet ecclesiæ a proprio sacerdote debeant baptizari et alia sacra recipere quæ ipsi conferre possunt, et jura parochialia eis reddere; quod tamen sacerdotes hoc debeant, non invenio inter jura parrochialia, nisi specialis consuetudo aliud inducat ».

L' Innocenzio adunque, mentre non osa impugnare apertamente l' esistenza del *gius comune* allegato nel testo; afferma soltanto non sapere ove questo gius comune si trovi « Ubi sit ignoro »; e, quasi esitando sù tale proposizione, immediatamente soggiunge. « immo in monasteriis » ossia « quanto almeno ai monasterj ». Senonchè si conferma nel dubbio suo; arrestandosi a quella successiva considerazione che gli altri sacerdoti della parrocchia non sono, secondo esso, tenuti a ricevere dal sacerdote *proprio* o dal parroco di essa, i sacramenti. In verità l' argomento non prova oltre e al di là di ciò che la proposizione stessa afferma. Perchè gli altri chierici non son vincolati a ricevere dal parroco i sacramenti; ed in oggi nol sono, rigorosamente parlando, neppure i laici; si dirà per questo che il parroco non hà alcun diritto da far valere nelle Chiese cui sono quei chierici addetti? Si dirà che le funzioni che essi chierici esercitano nelle chiese loro non debbano dirsi per qualsiasi modo dalla giurisdizione del parroco dipendenti? Si dirà che il parroco non abbia alcun titolo ad interessarsene, ad invigilarle,

ad intervenirvi? Si dirà infine che, sotto questo rapporto almeno di interna amministrazione ed economia spirituale della sua parrocchia, non possa fare egli valere alcuno jus territorij o di subiezione territoriale? Ecco a che doveva l'Innocenzio rispondere movendo dubbio intorno all'esistenza dell'jus territoriale del parroco! — Ed è ben lungi dal vero che a questo dubbio risponda la proposizione nella quale egli fonda il suo argomento negativo! — Senonchè egli stesso, per quella confusione ed oscillazione di pensiero che traspare dall'intiera sua glossa, accenna al riferito jus di subiezione territoriale, laddove a favore del parroco allega poi il Cap. finale de Officio Archipresbyteri. « ivi » Ad quos parochiales præ« latos (seu parochos) non invenio aliquid de jure « pertinere super minores titulos, nisi quod habetur « supra De Officio Archipresbyteri. Cap. finali ». Vedremo altrove quale sia la intensità ed estensione dei diritti territoriali scritti nel riferito testo, e che l'Innocenzio espressamente riconosce come al parroco appartenenti. Per ora ci basti aver notato in quanta confusione ed incertezza versano le opinioni dell'Innocenzio, se non affatto negative, per lo meno dubbiose quanto alla ricognizione del jus territoriale del parroco sopra le chiese nel suo distretto parrocchiale comprese.

Ci siamo a lungo estesi intorno alle glosse dell'Innocenzio. Con ciò abbiamo inteso fare ossequio all'imponenza del nome e dell'autorità, memori di quel detto del Fabro nel § *Pupillus. Instit. De inutilib. stipulat.* — Quod si habebis opinionem Innocentii pro te, maxime in foro ecclesiastico, coronaberis. —

Saremo più brevi quanto agli altri scrittori non altro che gregarj e più o meno servili alle opinioni dell'Innocenzio. Fra i quali venghiamo ad un toscano nostro, a Giovanni di Andrea di Mugello (1) canonista non meno degli altri insigne. Però comentando egli il Cap. Dilecto de Officio Archidiaconi non ha altro merito se non di ripetere, a conferma dei dubbj dell'Innocenzio, un argomento che aveva già fatto l'Ostiense prima di lui. Ecco il tenore di quest' argomento. — ivi — Hoc dicit Hostiensis quod non putat etiam quod comes vel princeps, vel alius minor imperatore hanc allegationem (seu juris territorij) facere posse; nam ratio specialitatis quare minor episcopo non possit hoc facere, est nè videantur in *uno corpore duo capita esse*... È più sotto — ratio vero quare hæc allegatio non competit comitibus, sicut (competit) episcopis, est quia limites episcopatuum stabiles sunt nec mutantur nec præscribuntur; mundani vero præscribuntur et per potentiam usurpantur. — Oimè! ella è ben trista cosa il dover confutare un simil genere di argomenti! In prima non è ella una traboccante adulazione quella di voler pareggiare alla *imperatoria* dignità, quella dei Vescovi? — E la ragione per la quale si dà al Vescovo e si nega ad altri prelati minori al vescovo l'jus territorij — ne videantur in uno corpore duo capita esse, — sarà ella sensata, o non piuttosto sarà una di — quelle cabale di cui parla il vescovo Fleury? — Forse perchè nello stato politico gl'infimi gradi della magistratura pubblica si esercitano

(1). Insegnò a Padova, e fù celebre interpetre delle Decretali — Tubam et patrem juris canonici lo chiamano l'Aretino ed il Baldo; visse nel 1330.

entro sfere minori di quelle che ai gradi superiori fino a quello supremo della sovranità appartengono, si dirà per questo che la potestà del governo sia scissa e l'unità politica turbata? Così egualmente perchè il parroco, entro la sfera di sue attribuzioni, abbia un diritto territoriale suo proprio minore però e, nell'esercizio, subordinato a quello eminente del vescovo in tutta la diocesi; si dirà per questo che l'unità gerarchica della Chiesa è violata e tra più capi diviso il suo regime? Oh invero non son questi argomenti che abbiano aspetto di solidità; nè l'altro della differenza tra i limiti immutabili del governo spirituale della Chiesa, e quelli incostanti e variabili delle potenze umane, sappiamo invero quale intima relazione abbia con la controversia.

Quanto all'altro Cap. Dilectus De Capellis monachorum, i comenti o le glosse di questo Canonista non sono che una materiale e perfino *litterale* ripetizione di quelle fatte dall'Innocenzio in proposito del gius comune allegato a favore della Chiesa di S. Cecilia. Anch'egli ripete — Ubi sit hoc jus ignoro: immo in monasteriis. — E soggiunge l'argomento dell'Innocenzo — Licet enim parochiani cujuslibet ecclesiæ a proprio sacerdote baptismum et alia sacramenta quæ ipse conferre potest, debeant recipere et ei jura parochialia reddere; quod tamen sacerdotes hoc debeant *titulo vel matrici ecclesiæ cui* SUBSUNT, non invenitur inter jura parrocchialia nisi ex speciali consuetudine — Senonchè quale strana contradizione è ella mai sfuggita dalla penna del nostro canonista a questo proposito? — Egli afferma con l'Innocenzio d'ignorare ove si trova scritto nel Diritto comune l'jus *subiectionis* reclamato dalla

Chiesa di S. Cecilia contro l'altra di S. Lorenzo compresa nel di lei parrocchiale distretto. Cita a conferma di questo suo dubbio l'argomento stesso dell'Innocenzio, e frattanto ammette che i sacerdoti addetti alle altre chiese minori sparse nella parrocchia, sono alla Chiesa parrocchiale o matrice *soggetti* — titulo vel matrici ecclesiæ cui subsunt. — Del resto egli pure ritiene con l'Innocenzio non esser verosimile che il parroco abbia, per modo d'esempio, il diritto d'instituire o destituire il minor clero della sua parrocchia; poichè — ivi — non esset dignum quod hæc ad plebanos vel alios parochiales prælatos pertinerent, ad quos (soggiunge) nihil pertinet nisi inveniatur a jure expressum — Concorda peraltro anch'egli insieme con l'Innocenzio spettare ai parrochi i diritti scritti nel titolo De officio Archipesbiteri Cap. 11 et finali (— ivi — *quæ etiam ad ipsos spectant* —). E propone in fine un criterio generale che non è da disprezzarsi — Cum nihil prohibeat eadem jura esse parochialia et episcopalia, sicut in visitatione quæ *de jure* in eadem ecclesia pertinet ad archidiaconum et episcopum. — Per ultimo, tornando a far parola del gius comune allegato a favore della Chiesa di S. Cecilia, avanza questa *singolarissima* sentenza — Forte hoc loquitur de illo jure quo prohibitum est construi ecclesiam intra terminos alterius parochialis vel baptismalis. Quod si fiat CEDIT ANTIQUÆ et ei SUBEST — ed allega il C. Ecclesiæ, e il C. Quicumque. C. XVI. Q. 1. — Altri saprà forse conciliare la subiezione territoriale che il Toscano Canonista qui ammette espressamente a favore della Chiesa parrocchiale, con le precedenti proposizioni di lui; laddove insinua di non conoscere

ove fosse fondata la subiezione territoriale che la Chiesa di S. Cecilia reclamava. Noi invero non siamo da tanto. E passiamo senz'altro all'Abbate (1) il quale sfruttando la dottrina dell'Innocenzio e di Giovanni di Andrea, assume come già risoluta la controversia; ed erige ad un principio ammesso e incontrastato, ciò che eglino hanno asserito timidamente, con somma perplessità, in mezzo ad insigni contradizioni, e con la giunta di limitazioni non poche.

L'Abbate adunque comentando il Cap. Dilecto De officio Archidiaconi, osserva che l'Arcidiacono fondava le sue pretese 1.° Nel diritto comune — quod monasterium erat ædificatum in limitibus territorij — 2.° Nella consuetudine. E quanto al diritto comune, pone senza altro questa sentenza — Nota quod matrix ecclesia, ratione ædificij in limitibus suis, inferioris ecclesiæ id est capellæ, non vindicat sibi aliquod jus jurisdictionale aut correctionis. Et sic, super talibus, non fundat intentionem seu intentum de jure communi. — Confessa però che questa sua sentenza non ha per sè un opinione univoca. Vi si oppone, dice egli stesso, la glossa unita al testo — quœ videtur velle quod eo quis est in limitibus territorj alterius, fundet, super jurisdictione, superior ecclesia intentionem de jure communi. — E con la glossa si oppone — ivi — Opponitur quod absque altera probatione consuetudinis, recte libellasset hic (seu archidiaconus) assignando causam quia ecclesia erat *sita in territorio suo*. Ma egli a questi contrarj opi-

(1). Niccola Tudeschis Abbate in Sicilia, Arcivescovo in Palermo, detto anche il *Palermitano*. Fù professore a Bologna nel 1420.

nanti replica con l'autorità di Giovanni di Andrea al quale *fa dire* — ivi — qui, post Innocentium *dicit* quod matrix ecclesia, razione edificij ecclesiæ in territorio suo, nullum sibi vindicat jus nisi jus speciale aliud inducat. — E quindi conchiude — concluditur ergo quod, propter situm in territorio, *solus episcopus fundat* intentionem de jure communi; propter situm parochia si quæris an fundet intentionem de jure communi, quoad jurisdictionem, et potestatem instituendi et destituendi, dic quod non; et hoc ne in eadem diœcesi videantur duo capita quasi monstrum. Si quoad potestatem præsentandi; dic quod non; nisi aliud conferat per quod quæratur jus præsentandi. Si quoad potestatem percipiendi *jura parochialia ut decimas et alia*; tunc fundat intentionem. Si quæritur vero de *dominio temporali*, an fundet in territorio intentionem de jure communi; dicit hic Hostiensis *quod non;* etiam si sit comes vel princeps alius, excepto imperatore; et in ipso operatur hæc, excellentia dignitatis quæ super omnes est. —

Lasciamo da parte l'indagine di sapere se la Chiesa parrocchiale abbia o nò fondato nella ragione del territorio il diritto ad istituire o destituire il clero delle altre Chiese nel suo distretto comprese; se ad esercitarvi giurisdizione alcuna, od almeno il gius di presentare; tutte indagini son queste le quali riferiscono alla natura, prerogative, ed estensione dell' jus territorij.

Se ne dovrà tener proposito altrove. — Per ora si tratta soltanto di sapere se questo jus territorj esiste nella sua astratta generalità, a favore della Chiesa parrocchiale, sopra le altre Chiese erette nel

territorio di lei. Ora l'Abbate nega alla Chiesa parrocchiale questo gius 1.° fondandosi nell'autorità di Giovanni di Andrea 2.° affermando che al solo vescovo nella sua diocesi, non così al parroco nella sua parrocchia, un siffatto diritto appartiene — et hoc nè in eadem diœcesi videantur duo capita quasi monstrum — 3.° supponendo che l'accordare al parroco l'jus territorij, sia lo stesso che attribuirgli il *dominio temporale del territorio* parrocchiale; onde l'argomento inventato dall'Ostiense.

Intanto il Mugellano Canonista non dice, apertamente almeno, quanto gli impresta il nostro Abbate. Egli si limita a ripetere con l'Innocenzio di non sapere ove nel diritto comune si trovi scritto l'jus territoriale della parrocchia; frattanto che per altra parte concorda che il clero di essa deve alla Chiesa matrice o parrocchiale esser soggetto, riconosce nel parroco i diritti scritti nel titolo De Officio Archipresbyteri, e formalmente stabilisce e comprova il principio che le chiese *juniori* CEDONO o sono SOGGETTE alte chiese *antiquiori* nel cui territorio sono erette.

Nè altronde l'avere il Vescovo il gius territoriale eminente della diocesi è buona ragione per escludere che possa averlo anco il parroco entro i confini della sua parrocchia; sì perchè, secondo il detto di Andrea di Mugello « nihil prohibet eadem jura esse parochialia et episcopalia » sempre chè senza offesa delle relazioni gerarchiche, ed entro la sfera delle rispettive giurisdizioni sieno esercitati; sì infine perchè non è a temersi quel mostruoso *dualismo* che l'Abbate suppone, a fronte delle ragioni altra volta esposte su tale proposito.

Dove poi, ha egli mai appreso l'Abbate che l'accordare l'jus territorij al parroco sia lo stesso che attribuirgli il *dominio temporale* o la proprietà reale del suolo? Era così instrutto l'Abbate dei rudimenti primi del diritto pubblico a segno di confondere la giurisdizione col dominio? Senonchè ai tempi suoi correva la buona merce dell'*infeudazione degli Stati* al potere sovrano del principe; oggi la Dio mercè queste teorie non corrono più alla giornata. E molto meno potrebbero agli ordini spirituali della Chiesa applicarsi.

Rimarrebbe a parlare dei comenti dell'Abbate all'altro Cap. De Capellis monachorum. Ma quivi egli niente aggiunge di nuovo. — Torna a ripetere essere conclusione dell'Innocenzio e dei dottori in comune dopo lui « quod ecclesia inferior, *citra Cathedralem*, non possit de jure communi petere aliquam subiectionem in aliis ecclesiis inferioribus licet sitis intra parochiam suam ». Pone nuovamente in campo l'argomento dell'Innocenzio che i « presbyteri capellarum quæ sunt intra plebanatum alicujus ecclesiæ sitæ, non tenentur confiteri proprio plebano nec alia sacra ab eo recipere » proposizioni tutte le quali hanno trovato ampia replica nelle critiche esaurite di sopra. Perciò passiamo oltre.

Assumendo in esame la dottrina dell'Innocenzio, di Giovanni d'Andrea, dell'Abbate, abbiamo inteso schierarci d'innanzi i più insigni. Gli altri di questa scuola siccome il Dino esso pure di Mugello, il Decio, il Felino non altro sono che ripetitori, nè più nè meno, delle dottrine di cotestoro.

Rimarrà adunque a vedersi — 1.° se questa scuola sia, nei principj suoi, con sè stessa uniforme,

ed a sè stessa conseguente. — 2.° se unica — 3.° Qual merito critico potrà assegnarsi alla dottrina di lei di fronte al diritto costituito della Chiesa, ed alla dottrina di altri dissidenti.

Ed in prima l' Innocenzio assevera in Cap. Ad audientiam De eccles. ædific. « ivi » Matrices ecclesiæ in aliis ecclesiis intra suam parochiam *constitutis* aliquando habent *certum jus statutum* ut hic (seu in hoc Cap, Ad audientiam). Aliquando consuetudinarium terræ vel provinciæ, ut, *in urbe*, baptismum scrutinium et capitulum juxta Cap. Dilectus De Capellis monachorum — Plebibus vero et maxime parochialibus ecclesiis (quod cum *habeant curam clericorum et laicorum in eadem parochia constitutorum*) supra dictum De officio Archipresbyteri. Cap. Ut singulæ ».

Segue ad esso l' Abbate il quale nel Cap. Cum venerabilis De exceptionibus. n. 46. — espone « ivi » tertio; nota quod si ecclesia *sita est* in parochia alterius, rector parochiœ habet *presentare ministrum*. Sed, hoc negligente, faciet episcopus secundum Hostiensem qui se remittit ad Cap. Ad audientiam. Et sic nota quod etiam Hostiensis approbat hoc dictum; et *transeunt cum eo omnes Doctores;* et firmat Joan. Andreas in Cap. 1.° De capell. monachorum ». L' Abbate però non è dello stesso sentimento!

E per ultimo riferiremo il Felino (1) come degli altri più esplicito; sebbene tenti a furia di cervellotiche distinzioni e limitazioni, porre in armonia con loro medesimi, i suoi maestri.

(1) Felini Sandei Comentaria in Decretales. Insegnò a Ferrara, visse nella prima metà del quinto decimo secolo.

« Est regulare, egli dice del Lib. II. Tit. 25. De Exceptionibus C. Cum venerabilis, — quod *provvisio* ecclesiarum quæ *subsunt* plebibus vel aliis ecclesiis inferioribus, spectet ad episcopum; quod episcopus fundat intentionem suam de jure communi in subiectione omnium ecclesiarum sitarum in sua diœcesi. Sed fallit 1.° in ecclesiis quæ sunt de titulis cardinalium, quod in illis, cardinalis, non episcopus, utitur pleno jure episcopali — 2.° In beneficiis subiectis ecclesiis regularibus collegiatis, quia ad presentationem monachorum, episcopus instituit 3.° CUM ECCLESIÆ SINT SITÆ IN PAROCHIA ALTERIUS ECCLESIÆ. Adde Archidiaconum in Cap. Nullus 16. Quest. VII. ubi dicit patere ex dicto Innocentij hic, quod in ecclesia intra terminos alterius posita, non ponìt episcopus ministrum; immo *rector* ecclesiœ matricis habet eum presentare episcopo. Et in Cap. Plures. 16. Q. 1. idem Archidiaconus dicit quod sicut quælibet ecclesia sita in diœcesi, est episcopi, *ita* OMNIS CAPELLA SITA IN PAROCHIA ALICUJUS PLEBIS PRESUMITUR ESSE SUA.

L' Innocenzio adunque ammette che le Chiese matrici ossia le Chiese parrocchiali aver possono nelle Chiese minori « intra suam parochiam » in certi casi almeno « certum jus statutum »; ammette aver quelle sù queste « scrutinium baptisma, et capitulum secondo il Cap. Dilectus De Capell. Monachorum male interpetrando altronde il testo quando queste prerogative della Chiesa parrocchiale fa dipendere da una consuetudine speciale alla città di Roma; frattanto chè dalla Chiesa di S. Cecilia s' invocavano in forza del gius comune e del principio del território; ammette infine in modo formale i diritti enumerati nel

Cap. Ut singulæ De Officio Archipresbyteri. Altri ammettono, secondo narra l' Abbate « quod in ecclesiis intra parochiam sitis, parochus habet presentare ministrum ». Ed il Felino ammette che l' *istituzione* perfino dei chierici alle minori chiese (provvisio ecclesiarum) è di spettanza del parroco; ed allega la sentenza dell' Arcidiacono « quod sicut quælibet ecclesia sita in diœcesi, est episcopi, ita *omnis capella sita in parochia alicujus plebis presumitur esse sua.* Deviazioni ed oscillazioni tutte son queste a fronte di quel principio in ordine al quale dagli scrittori stessi, altrove si assevera « quod ecclesia matrix, ratione edificij in limitibus suis, inferioris ecclesiœ id est capellæ, non vindicat sibi *aliquod jus* » et « quod propter situm in territorio, *solus episcopus* fundat intentionem suam de jure communi » secondo, dell' una e dell' altra proposizione, attesta in specie l' Abbate.

Che se il Felino fosse sceso a rispondere dell' jus territorij nel tema non già del diritto nel paroco d' istituire o di provvedere i chierici delle minori Chiese, assunto cui noi non intendiamo per certo spingere una siffatta prerogativa, ma sibbene di sopravvegliare all' unità religiosa e ministeriale della sua Chiesa esercitando autorità e giurisdizione sui chierici funzionanti nelle minori chiese o cappelle sparse nel territorio suo, intervenendo alle funzioni loro, regolandone ed approvandone il rito e cose simili; certa cosa ella è che avrebbe egli senza esitazione risposto siccome l' Innocenzio « quod cum plebes, et maxime parochiales ecclesiæ habeant curam clericorum et laicorum in eadem parochia constitutorum, ideo habent ea quæ supra scripsimus De

officio Archipresbyteri. Cap. Ut singulæ — Questa scuola adunque non può per lo meno, darsi vanto d'uniformità e di coerenza con le sue proprie dottrine.

Per altra parte, contro questi preopinanti, sorge una schiera di canonisti non meno d'essi insigni per autorità e per dottrina, trà i quali soprastà l'Arcidiacono (1).

Egli adunque nel Canone Plures C. XVI. Q. 1. § Capellæ, così si esprime — Quod jus quam potestatem plebanus habeat in capellis, non est expressum in jure. Unde mos populi et consuetudo majorum, dummodo canonibus non obvenient, tenenda sunt. Et nota quod illa ecclesia dicitur plebania quæ habet sub sè diversas capellas in quibus sunt clerici habentes *jus* in illis capellis et qui *non possunt* ab illis, sine culpa sua removeri, seu sunt clerici *perpetui instituti* in illis ecclesiis. Et est argumentum; ex quo aliqua capella est *sita in parrochia alicujus plebis*, eo ipso *præsumitur* ESSE SUA nisi probetur contrarium. — E quasi a prevenire qualunque dubbio insorgere potesse intorno al senso della parola — capella — ci erudisce ivi — Nota quod *minores ecclesiæ* dicuntur capellæ quæ sic a caprarum usibus nominantur; nobiles enim, in itinere, ecclesias de pellibus caprarum factas habebant, sicut nunc

(1). Guido di Baif Arcidiacono di Bologna conosciuto col nome di — Archidiaconus. — Sono celebrati i Comentarj di lui alla Collezione di Graziano, editi nel 1300 col nome di — Rosarium. — Il Felino, di questo scrittore, dice — tanta eruditione scripsisse ut ejus opiniones *cæteris preponderent* — C. 1. De constitutionib. Giovanni d'Andrea fù suo discepolo.

habent tentoria quarum custodes et ministri Capellani dicuntur. —

E Domenico da S. Gemignano (1) ripetendo nel Sesto al Tit. Nè clerici vel monachi. Cap. statutum, presso chè negli stessi termini, la dottrina dell' Arcidiacono — Nota argumentum; quod plebani habent instituere rectores in capellis existentibus in eorum plebanatu.. . Nota; quod etiam inferiores ab episcopis, in capellis sibi subiectis possunt destituere rectores... E più sotto — Quod jus habeant *de jure* plebani in capellis sui plebanatus, dicit. Joann. (2) C, XVI. Q. 1. C. Plures; et, post Innocentium in C. Dilectus De capell. monachor., Joann. Andreas, Archidiaconus, Lapus, et alii quod iste textus bene facit ad probandum quod *eo ipso* quod ecclesia est sita in plebanatu vel PAROCHIA alicujus plebis, PROBATUR EI SUBIECTA. —

A conferma della qual dottrina, Agostino Beroa (3) fà le seguenti avvertenze fondate nel principio illustrato altra volta da noi, dell' attribuzione del territorio con potestà propria di governarlo. In primo notabis ex hoc textu quod ecclesia vel ejus prælatus in rebus soli sibi subiecti, *jurisdictionem*, *honorem*, atque *districtum* habere potest. Probatur idem in C. Inter dilectas 1.° De fide instrument...

(1). Fù professore a Bologna verso il 1410. Scrisse sul II, e III Libro delle Decretali, e sul Sesto.

(2). Sia Giovanni detto il Monaco — Cistercensis Ordinis — il quale glossò in varie parti il diritto Canonico e che visse nei primi del quarto secolo? — Per quante diligenze potevansi fare per noi, non abbiamo potuto rinvenire le opere di questo glossatore.

(3). In Cap. Licet causam — De probationibus — Augustini Beròæ Comentaria in Decretales.

De tribus autem prædictis, jurisdictione videlicet, honore, et districtu, intelligo quando ecclesia vel alius habet castrum seu villam quæ *universitatem quandam* SUI NATURA in sè continet; secus si *pluralitatem* rerum immobilium haberet; quoniam tunc illa tria non concurrunt. — Criterio splendidissimo nella questione nostra che il Beroa attinge dal Bartolo in L. 1. ff. De jurisdictione omnium judicum, e dal Baldo in Cap. 1. § fin. Quibus modis feud. alien. poss. — E più specialmente scendendo in termini di attribuzione di territorio, soggiunge — Advertendum est quod... territorium et jurisdictio dicuntur esse diversa. Alii volunt jurisdictionem loco seu territorio in tantum cohærere, quod, concesso castro cum territorio, dicetur concessa jurisdictio, ut Baldus, inquiens quod, concessa una re vel pluribus *particularibus*, non dicitur concessa jurisdictio; sed concessa rerum *universitate*, est concessa jurisdictio quia cohæret territorio hoc est *plebi* ut Felin in Cap. Rodulphus De rescriptis. v. territorio.... Verum proprie jurisdictio, territorio non cohæret, sed illo terminatur ut in L. Pupillus § fin De jurisdict. omnium judicum, et Cap. 2. De Constitut. in Sexto. Utrum autem concesso *castro* vel concessa *civitate* simpliciter, censeatur etiam concessa *jurisdictio activa*; ex verbis Bartuli et Baldi, infertur quod sic; nam ex quo rerum et locorum *universitas concessa* fuit, dicitur concessa *universalis jurisdictio* quæ etsi loco non cohereat, tamen loco terminatur. —

Ogni qualvolta adunque, secondo la dottrina del Beroa, ai singoli reggitori, singoli territorj o parrocchie si assegnarono con diritto proprio di gover-

narle, fù data loro senz' altro, in essi territorj e parrocchie, giurisdizione *universale*; se non al territorio inerente, almeno ad esso *soltanto terminata*. Dal qual criterio fondamentale muove in origine la dottrina proclamata dall' Arcidiacono, e difesa dal Geminianense Canonista; che il solo fatto dell' erezione di una Chiesa nel territorio di una parrocchia basta a fondare senz' altro la regola della *subiezione* di essa Chiesa, alla parrocchia od al prelato di lei.

Senonchè questa dottrina non è solo propugnata dall' Arcidiacono, e da Domenico di S. Gemignano. Altri non pochi, nè meno insigni canonisti proseguono, e virilmente tutelano questa dottrina; trà i quali, per amore di brevità, ci limiteremo a rammentare due nomi sommamente autorevoli; quelli cioè di Enrico Boich e di Egidio Bellemere.

Il Boich (1) al Cap. Dilecto De officio Archidiaconi, sommando la glossa fatta al testo dall' Innocenzio — verbo: jurisdictionem, — pone in prima il quesito — ivi — Si quæris utrum archidiaconus vel pleianus, vel alius *prælatus minor sive inferior*. episcopo habeat de jure communi, in monasteriis, vel prioratibus, vel capellis eis subditis, correctionem vel jurisdictionem, vel visitationem. — Cui risponde ripetendo le distinzioni dell' Innocenzio trà i monasteri, priorati, cappelle, le quali hanno popolo e diritti parrocchiali, e quelle le quali tali diritti non hanno; ed in termini infine di monasteri non *conventuali* ossia di semplici celle di solitarj, o cappelle

(1). Henrich. Boich Lugdunensis. Juris-Consulti Maximi; in quinque Decretalium libros; Comentaria. Venetiis 1576.

secolari di monaci, conchiude — ivi — et tunc habebit ibi archidiaconus jura sua, nec privilegio monasteriorum gaudebunt. — A conferma della qual conclusione, allega in prima l'autorità di Giovanni (forse il Monaco) in C. Alia. Causa XVI. 2. 1. — ivi — « ubi notat quod si monasterium aliquod est intra « terminos alicujus archidiaconatus, archidiaconus « habet jurisdictionem in ipsum; argumento illius « canonis et sequentis. C. *Ecclesia habet senatum*. — Ed aggiunge per ultimo quel criterio universale desunto dal Cân. Omnes basilicæ. C. XVI. Q. VII. — Ecclesia nam quæ est in territorium alicujus, est sub illius jurisdictione. — Nec obstat (soggiunge quivi) Cap. Dilectus de capellis monachor; immo potius facit prò; cum dicat « generaliter servetur in urbe » quia hoc est de consuetudine urbis, licet aliter sit de jure communi. — Luminosa osservazione, la quale conferma che l'unico jus territorij allegato dalla Chiesa di S. Cecilia fù il fondamento di quel pontificio rescritto col quale fu sancito a favore di essa Chiesa l'jus scrutinii et baptismatis sopra l'altra di S. Lorenzo, e solo fù denegato l'jus capituli come una dipendenza inseparabile della prerogativa pontificia institutionis et destitutionis. E scendendo quindi a parlare del Cap. Dilecto De officio Archidiaconi, il Boich osserva che neppure esso fà ostacolo al principio della subiezione territoriale invocato di sopra. Mentre, checchesia dell'opinione di taluno il quale pensa che l'arcidiacono fondasse la sua intenzione soltanto *nella consuetudine*; è però altrettanto vero, egli dice, che poteva fondarla anco nel gius comune — ivi — Item nec obstat istud caput, ubi archidiaconus tantum

per consuetudinem intentionem suam fundasset, quia etiam de *jure communi* poterat fundare. — Proposizione a sostegno della quale, allega l'autorità di tre eminenti canonisti; siccome di Giovanni, di Goffredo (1) e di Bernardo (2); e conchiude con queste parole — quod videtur verius de jure... Ét credo quod opinio Joannis servetur de facto; quidquid notet hic Innocentius. —

Il Boich adunque assegna al Cap. Dilecto De officio Archidiaconi, ed all'altro Dilectus De capellis Monachor: un' intelligenza perfettamente conforme ed unisona a quella assegnata da noi. Che cioè il Cap. Dilecto anzichè ostare al principio della subiezione territoriale, implicitamente almeno lo conferma; intanto chè l'altro Dilectus De capellis monachor. non altro è se non la ricognizione formale ed espressa di quel principio, nel quale unicamente si fonda.

Del resto i. ich comentando il Cap. Dilecto De capellis monachor. non fà che ripetere litteralmente la dottrina istessa espostá di sopra. Perciò passiamo senz'altro a conchiudere la enumerazione di questa scuola col Bellemere (3) autore gravissimo il

(1). Goffredo di Trani (città della Puglia). Il più vetusto canonista; scrisse la Summa in Decretales Gregorij IX.

(2). Sia Bernardo di Parma detto il Cancelliere dell'Accademia di Bologna il quale precedè Goffredo; o non piuttosto Bernardo di Compostelle; del quale il Douiat — eruditos comentarios composuit circa annum 1250? —

(3). Ægidii Bellemere. Juris Pontificij auctoris celeberrimi — In quinque libros Decretalium lecturæ. Lugduni 1541.

quale emancipandosi dalle pastoje dei precedenti scrittori, ha saputo risalire ai principj veri della questione, e con la scorta di essi, portare una giudiziosa critica sulle divergenti opinioni dell' Innocenzio, dell' Ostiense, dell' Abbate. Per non dilungarci di soverchio, ci limiteremo ad esporre la dottrina di lui al Cap. Dilecto de offi. Archidiac.

Prima di tutto, esponendo le glosse fatte al testo dall' Innocenzio, osserva che se questi afferma avere per diritto comune il solo Vescovo, non così l' Arcidiacono, giurisdizione nei monasteri; e quindi conchiude che l' Arcidiacono male fondava la sua intenzione, se intendeva fondarla soltanto nel gius comune; con ciò egli non intese se non parlare nei temini proprj del testo, ossia in termini di monasteri; quasi volesse dire che in casi e termini diversi, avrebbe l' Arcidiacono ben fondata la sua intenzione — ac si vellet dicere a *contrario sensu* quod in aliis quam in monasteriis, bene fundaret Archidiaconus intentionem suam. — Ma venne (egli dice) l' Ostiense il quale apprese in un senso assoluto ed universale, ciò che l'Innocenzio aveva detto in un tema soltanto speciale e relativo, e pretese che siccome nello stato politico a nessuna dignità inferiore a quella del principe, o del capo supremo della nazione spettava, secondo esso, l' jus territorij; così nella Chiesa, a nessun prelato inferiore al Vescovo apparteneva una tale prerogativa. Dalla qual dottrina derivò appunto il principio che attribuisce al solo vescovo il gius territoriale, e si ingenerò l' altro conseguente principio della indipendenza delle Chiese dal regime del parroco nel cui territorio sieno erette.

— Sed pareat mihi Hostiensis (soggiunge qui il Bellemere con la più sensata giustizia) quia ejus opinio non eljicitur ex dictis Innocentii; cum illa ad certum caput, videlicet ad jurisdictionem in monasteriis exercendam, specialiter restringantur. Nec in jure fundatur, quia nihil allegat quod probet hoc. Nec video rationem diversitatis inter rectorem quoad jura rectoriæ, archidiaconum, quand jura archidiaconalia, et episcopum quoad jura episcopalia his omnibus habentibus territorium limitatum et jura sua episcopalia, archidiaconalia, et parochialia. Et hoc est quod tenet Innocentius in C. Cum Contingat De officio delegati; ubi tenet quod archidiaconus potest habere territorium, et si illud habet, jurisdictio sua sè extenditur in contrahentes et delinquentes. — E procedendo quiudi a confutare la dottrina dell' Ostiense nelle sue stesse fondamenta, soggiunge — Præterea quare non idem in duce, comite, marchione de ducatu comitatu vel marchionatu ab imperatore investito cum territorio limitato et jurisdictione et imperio mero et mixto? Non video. Immo credo idem; et puto quod sit textus in ratione ff. De officio Præsidis. L. 3. et De officio Præfecti urb. L. 1. § cum urbem. In quibus apparet quod præsides et præfecti in territorio a principe sibi concesso etiam in forenses ibidem delinquentes fundant intentionem suam de jure communi. Non video quare, cum inferior a principe sibi datum certum territorium et certam jurisdictionem habens in illud, creet dignitatem novam cum territorio et jurisdictione in perpetuum; talis dignitas non fundet intentionem suam de jure illo quo sibi competit territorium et jurisdictio. —

Non è dunque vero, siccome troppo facilmente suppone il Decreto episcopale, che sia *univoca* ed *incontrastabile* la dottrina la quale professa il principio della indipendenza delle chiese dal regime del paroco nel cui territorio sono erette. Che anzi i Canonisti intorno ad essa dividonsi in due opposte scuole. L'una fondata dall'Ostiense. L'altra dall'Arcidiacono. Nè la controversia si arrestò soltanto ai dottrinarj o teorici. Ella passò tra i pratici e penetrò nella giurisprudenza. Ma di ciò a suo luogo. Intanto se i principj sommarj di queste trà di loro contrarie scuole si riassumono, e si scenda a portar giudizio sullo stato comparativo di loro dottrine, non si potrà rimanere lungamente in forse a decidere a quale infra esse si dovrà dare la preferenza.

E di vero la dottrina la quale nega al parroco l'jus territorij sopra le chiese erette nel suo territoriale distretto, non ha altro fondamento più solido di quello che possono somministrare ad essa i seguenti argomenti: — 1.° La illazione inventata dall'Innocenzio; il quale dal non essere gli altri sacerdoti tenuti a ricevere, secondo esso, i sacramenti dal sacerdote proprio della parrocchia; desume un argomento negativo del gius territoriale del paroco, — 2.° L'argomento col quale l'Ostiense assimila la dignità del Vescovo nella Chiesa, a quella del principe nello Stato; e nè deduce che siccome nello Stato al solo Principe, così nella Chiesa al solo Vescovo, e non ad altra dignità inferiore, spetta il gius del territorio. — 3.° Gli altri che possono dirsi argomenti sussidiarj; pei quali secondo l'Ostiense medesimo Giovanni d'Andrea, l'Abbate e loro seguaci, l'attribuire al parroco nella parrocchia l'jus terri-

torij che ha il vescovo nella diocesi, sarebbe lo stesso che scindere *in due* l'autorità del governo ecclesiastico; ed investire il parroco di una specie di *dominio temporale* del territorio parrocchiale. Argomenti tutti vanissimi, inconcludentissimi, irrazionalissimi pienamente confutati dall'insigne Bellemere e da noi.

Intanto che la dottrina la quale professa il principio opposto della subiezione territoriale, proclamata dall'Arcidiacono, dal Geminanense Domenico, dal Boich, dal Bellemere, comprovata dalla storia e giustificata dai razionali e testuali principj del Beroa; è per di più confessata dagli stessi avversarj suoi; siccome dall'Innocenzio; nei diritti che riconosce egli pure a favore del parroco scritti nel Cap. Ut singulæ. De officio Archipresbyteri; da Andrea di Mugello, nella subiezione che egli espressamente conferma delia chiesa *juniore* alla chiesa *antiquiore* nel cui territorio è quella eretta; dall'Abate, nelle prerogative patronali che, al suo dire, la più parte dei canonisti del suo tempo riconosceva nella chiesa parrocchiale rispetto alle altre chiese comprese nei limiti territoriali di lei; dal Felino infine, nella regola o presunzione generale che stabilisce egli stesso, ed egli stesso difende citando l'autorità dell'Arcidiacono; per la quale il solo fatto della materiale situazione di una chiesa nel territorio di una parrocchia, basta a fondare senz'altro il principio della subiezione.

Senonchè un ultimo e veramente decisivo assunto rimane a compiersi da noi. Ed è di vedere qual sia il merito di queste infra loro contrarie dottrine di fronte al comune diritto costitulto della

Chiesa; investigando cioè se vi ha nel corpo intiero di quel comune diritto sanzione alcuna positiva ed espressa e veramente *testuale* la quale valga a risolvere senz' altro la controversia.

La dottrina la quale nega al parroco l' jus territorij sopra le chiese erette nel suo territoriale distretto, ebbe in vero la sua remota origine da una glossa unita al testo del Corpo Canonico di Graziano; laddove in proposito del diritto comune invocato dall' Arcidiacono nel Cap. Dilecto, si legge « ivi » Per hoc forte credebat Archidiaconus intentionem suam esse fundatam quasi de jure communi in Canone Omnes basilicæ: Causa XVI. Q. VII. *Sed hoc est jus episcopale* ». La quale intelligenza assegnata al riferito canone, l' Innocenzio accettando, ebbe a dire altrove non sapere ove si trovasse scritto, « ubi sit ignoro », l' jus territorij invocato dalla Chiesa parrocchiale di S. Cecilia contro l' altra di S. Lorenzo. E l' Ostiense in quell' intelligenza fondandosi, proclamò e pretese giustificare il principio che attribuisce al solo Vescovo il gius territoriale.

Nè già vuolsi negare da noi che il canone Omnes basilicæ, secondo la lettera materiale del testo, di solo Vescovo non parli. Che anzi noi andiamo a trascriverlo nel suo preciso e litterale tenore « Omnes basilicæ quæ per diversa loca constructæ sunt vel quotidie construuntur, placuit secundum priorum canonum regulam ut in ejus episcopi in cujus positæ sunt territorio, potestate consistant ». Esso è del Concilio primo d'Orleans volgarmente detto Aurelianense tenuto ai tempi di papa Simmaco, e precisamente nell' anno 511 (1).

(1) P. Harduin. Concilior. Collectio.

Ma il nostro Glossatore (1) ignorava con quali sussidj attinti nell' istoria e nella critica, le questioni interpetrative si debbano assumere e risolvere. E la condizione dei tempi suoi non permette invero che gliene sia fatto debito (2). Che se avesse egli curato ad imprendere la interpetrazione di quel canone secondo il linguaggio dell' età istorica cui esso appartiene, non avrebbe così di leggieri attribuito a quelle parole testuali « ut in ejus episcopi in cujus positæ sunt territorio », il senso odierno di *vescovo* e di *diocesi*.

Intanto la Glossa non è a sè coerente ed uniforme nell' intelligenza assegnata al riferito canone. Altrove, e precisamente nel Can. Alia, Causa XVI. Q. 1. laddove sostiene che i regolari debbono subiezione ai prelati secolari nel cui territorio hanno eretti i monasteri loro, a conferma di questa conclusione, cita in prima l' esempio dell' Arcidiacono, cui quì concorda quella giurisdizione territoriale sui monasteri, che non riconosce poi nel Cap. Dilecto a favore dell' Arcidiacono della Senna, ed aggiunge quel

(1) Forse *Bernardo* autore della glossa principale unita al testo del Cap. Dilecto. — Chi poi sia dei due antichi Glossatori di questo nome, il così detto « Bernardus Compostellanus —, o l'altro — Parmensis —; non abbiamo dati a poter decidere.

(2) I più vetusti Glossatori al testo di Graziano appartengono alla *seconda* metà del secolo XII, ed alla prima del secolo XIII. — V. Douvjat. Prænot. Canonic. — Può dirsi di essi ciò che Leibnitz dice dei Giureconsulti del medio evo. « Jurisconsulti medij ævi nunquam ipsi de arte juris vel per somnium cogitarunt, satis habentes si *leges glossis*, judices consiliis obruerent ». Nova Methodus ec.

criterio universale che fonda precisamente nel Canone Omnes basilicæ « ecclesia enim quæ est intra territorium alicujus, sub illius est jurisdictione ». Ecco, secondo la nostra consueta diligenza, le parole testuali di quella glossa « Ergo secularis prælatus potest excommunicare monachum. Et est argumentum: quod si monasterium aliquod est intra terminos alicujus archidiaconatus, quod archidiaconus habeat jurisdictionem in ipsum.... ecclesia enim quæ est intra territorium alicujus, sub illius est jurisdictione; ut infra Causa XVI. Q. VII. Can. Omnes basilicæ ». Che se questo Canone parla, secondo il parere della glossa in Cap. Dilecto, di un gius privativo ed inerente soltanto alla dignità del Vescovo « Sed hoc est jus episcopale »; non se ne poteva trarre quella massima universale indistinta che se ne trae dall'altra glossa al Can. Alia; e molto meno se ne poteva fare l'applicazione che quivi se nè fa a favore dell'Arcidiacono non che d'ogni altro prelato inferiore al Vescovo, che di territorio proprio e distinto sia investito.

Abbandonando adunque questi inculti glossografi alle loro vicendevoli contradizioni, noi pretendiamo poter compiutamente giustificare che il Can. Omnes basilicæ appreso, non materialmente, ma secondo i lumi somministrati dalla filologia e dalla storia, anzichè di Vescovo secondo il senso odierno ed usuale della parola, parla testualmente di paroco o rettore della parrocchia; ed a favore del paroco unicamente dispone, statuendo il principio della subiezione territoriale.

E muovendo in prima dalla parola testuale « territorium », si dirà senz'altro che il dotto Filesaco

spiega questa voce nel senso odierno della vera e propria parrocchia. Ecco le sue parole: « Parochia proprie vocatur *titulus*, et *plebem* vel *plebes* parochiam ipsam aliquando vocatam habes.... Ita et *possessio* vocata. *Territorium* etiam nuncupatur — (1). Al qual proposito egli allega un monnmento veramente *prezioso* per noi. Ed è l'autorità di uno dei Concilj della stessa Chiesa di Orleans, posteriore a quello cui appartiene il Can. Omnes basilicæ; ossia il Concilio Aurelianense *terzo*, laddove nel Canone XVIII, la voce « territorium » contrapposta all'altra « civitatis », hà spiegazione evidente ed ineluttabile in senso di vera e propria *rurale parrocchia;* siccome l'istesso autore avverte « ivi » Ubi monasteria vel dioceseos, id est parochiæ et basilicæ, vel in *territoriis* vel in *civitatibus* constructæ dicuntur ». Che se la — *civitas* — ed il — *territorium* — erano parti distinte, l'una *urbana* l'altra *rustica*, dell'intiera diocesi nel senso odierno di questa parola; nulla più occorre a persuadere che la parola — territorium — di cui fà uso il Can. Omnes basilicæ non solo non poteva rappresentare la vera e propria diocesi, e l'episcopus territorij il vero e proprio vescovo; ma che di più ella positivamente rappresentava la vera e propria rurale parrocchia, e nell'episcopus territorij il vero e proprio paroco.

Del resto, a conferma di questa intelligenza, affollano a così dire, per ogni parte i documenti più autorevoli dell'antichità; dai quali resulta essere in

(1) De parrochiarum et parochorum origine. — Auctore Joanne Filesaco Theologo Parisiensi. — Parisiis anno 1601.

questa età chiamati *episcopi* i reggitori delle parrocchie. Noi ci limiteremo ad esporre gli appresso.

Trà i canoni dei Concilj Affricani si leggono il Canone V del Concilio II, e il Canone XXIII del Concilio III di Cartagine. Eccone il tenore: « Fœlix episcopus Selemselitanus dixit. Etiam si hoc placet sanctitati vestræ, insinuo ut diœceses quæ nunquam episcopos habuerunt, non habeant. Et illa diœcesis quæ aliquando habuit, habeat *proprium*. Et si accedente tempore, crescente fide, Dei populus multiplicatus desideraverit proprium habere rectorem, ejus videlicet voluntate in cujus potestate est diœcesis constituta, habeat EPISCOPUM..... Ab universis episcopis dictum est. Placet (1) ». E, quanto all' altro Canone XXIII, « Honoratus et Urbanus episcopi dixerunt, ut diœceses non mereantur episcopos recipere, nisi *consensu ejus* sub quo fuerant constitutæ. Sed in provincia nostra cum aliqui forte in diœcesi, *concedente episcopo* in cujus potestate fuerant constitutæ, *ordinati sunt episcopi*, etiam diœceses sibi vindicant; hoc et corrigi charitatis vestræ judicio, et inhiberi de cœtero debet..... Aurelius episcopus dixit. Non dubito charitati vestræ omnium placere, eum qui in diœcesi, concedente eo episcopo qui *matricem* tenuit solam eamdem retinere plebem in qua fuerat ordinatus..... Universi episcopi dixerunt: omnia nobis hæc placuerunt (2) ». Per la retta intelligenza dei quali canoni, non occorre ripetere con Filesaco

(1) Concilior. Collectio. — del P. Harduin Tom. 1.° pag. 950.

(2) Sacrosancta Concilia ad regium editionem exarata studio Philippi Labbei. Tom. 2.° pag, 1293. Venetiis 1728.

come la parola « diœcesis » in quest'età si usasse indifferentemente in senso anco di vera e propria parrocchia « Item (egli dice) de diœceseos voce sumpta pro parochia, *vulgari significatu*, extat Canon XXXIII Concil. Aurelianen. IV. « Si quis in agro suo habet, aut postulat habere diœcesim ». Ove l'autore stesso soggiunge « Non dubium quin diœcesis pro parrochia sit; quis enim diœcesim proprie dictam in agro constitui audivit? » E di vero se nel Canone V riferito di sopra si fosse inteso far uso della parola — diocesi — nel suo proprio e ordinario significato; qual mozione più strana e veramente singolare poteva farsi al Concilio dal Vescovo Felice; di quella di pretendere che un'intiera diocesi episcopale potesse non avere un proprio vescovo « ut diœceses quæ nunquam episcopos habuerunt, non habeant? »

Se adunque il Can. V col nome di diocesi non parla, nè può d'altro ragionevolmente parlare che di parrocchia; abbiamo altronde in esso testualmente denominato « episcopo » il rettore di lei; quegli « quem Dei populus desideraverit *proprium* habere *rectorem;* quegli ordinato alla parrocchia dal vero e proprio vescovo diocesano « ejus videlicet voluntate in cujus potestate sunt diœceses constitutæ ». Ed è in questo senso che l'altro Can. XXIII uniformemente dispone « ut diœceses non mereantur episcopos recipere nisi consensu ejus sub quo fuerunt constitutœ, seu concedente eo *episcopo* qui *matricem* (1) tenet ». Ossia che senza il consenso del maggior vescovo della diocesi, non possono alle

(1). Si sa che l'appellativo di *matrix* si dà non alla sola Chiesa della parrocchia, ma ben anco alla *Cattedrale.*

singole parrocchie destinarsi reggitori *proprj* od *episcopi*; e sieno puniti coloro i quali, ordinati ad una data parrocchia, si appropriano il governo di altre plebi limitrofe, non contenti di ritenere quella sola plebe « solam eamdem *retinere plebem* in qua fuerant ordinati ».

Nè si dee trascurare l'altro Can. XLII dell'istesso Concilio III di Cartagine riferito anco nella collezione di Graziano (1). Ecco il tenore litterale del testo che andiamo a trascrivere togliendolo dalla *Collectio Conciliorum* del P. Harduin. Tom. I. pag. 968. Epigonius episcopus dixit. Multis in conciliis hoc statutum est a cœtu sacerdotali, ut plebes quæ in diœcesibus ab episcopis retinentur; quæ episcopum nunquam habuerunt, non nisi cum voluntate ejus episcopi a quo tenentur, proprios accipiant rectores; *id est*: *episcopos*. At vero quia nonnulli, quodam dominatu adepto, communionem fratrum abhorrent; vel certe cum elevati fuerint quasi in quadam arce, tirannicam ibi dominationem vindicant..... hoc dico; non debere rectorem accipere eam plebem quæ in diœcesi semper subjacuit nec unquam proprium episcopum habuit ». Ora Graziano trascrive questo Canone fino inclusive alla parola — rectores — sottraendo al testo le parole successive « id est episcopos » con quel che segue; e quindi insinua « Et scias quod hoc inducitur ad probandum quod unus episcopatus potest in duos dividi, episcopo consentiente; aliter non: » E più sotto « Videtur ergo quod papa non possit, invito episcopo, novum facere episcopatum in diœcesi sua ». Ma, sia detto con

(1). Causa XVI. Q. I. C. Multis.

buona pace del nostro Glossatore, il Canone del quale si tratta non parla per niente del preteso smembramento o divisione in due d'un' istessa diocesi episcopale. Il canone parla di semplici *plebi* e dispone che quelle le quali non hanno un rettore od episcopo proprio, ma sono, *riunite* ad una data parrocchia retta dal suo proprio episcopo, non possono averlo senza il consenso del maggior vescovo della diocesi « non nisi cum voluntate ejus episcopi a quo (diœceses) tenentur, » ossia in nome del quale le singole parrocchie son governate. Che se quelle parole testuali « plebes quæ in diœcesibus ab episcopis retinentur » si potessero con Graziano apprendere siccome popoli di una vera e propria diocesi episcopale; come si potrebbero congruamente spiegare le parole successive « quœ episcopum nunquam habuerunt, » senza escludere quì appunto quello che prima si suppone? Il testo parla di *diocesi* e di *episcopo* in senso di *parrocchia* e di *paroco*. Ed in questo senso soltanto potevasi distinguere trà le plebi le quali hanno e quelle le quali non hanno proprio episcopo o reggitore proprio; mentre una tale distinzione sarebbe stata affatto inconcepibile quando delle parole — diocesi — ed — episcopo — si fosse inteso far uso nel senso proprio *episcopale*; non potendosi in questo senso supporre plebe o popolo d'un istessa diocesi, il quale in quello appunto della diocesi, non abbia il proprio vescovo.

Senonchè Graziano stesso ci narra non essere alla sua opinione conforme quella di altro Glossatore « ivi » Hug. (1) dicit hunc esse tenorem hujus ca-

(1). Uguccione di Vercelli antico interpetre del Decreto di Graziano.

nonis: quod nullus sacerdos potest institui sine voluntate diœcesani episcopi ». Alle quali parole l'insigne Arcidiacono rammentato altra volta, soggiunge « Unde dicit et intelligit hoc canon de PLEBIBUS RURALIBUS, id est ecclesiis baptismalibus in diœcesi episcopi existentibus: ubi PRÆLATI, id est PLEBANI non debent institui absque consensu episcopi..... Et ita, hoc canon non FACIT nec PROBAT quod intelligit Gratianus, secundum Hug. (1) ».

Così l'intelligenza assegnata da noi al Can. Multis non è soltanto una nostra personale ed arbitraria congettura. Essa emana necessariamente dal linguaggio stesso del testo, ed è confermata dalla opinione dei più schiariti ed autorevoli Interpetri di quel canone.

Che se i tre Canoni affricani riportati di sopra trà di loro si raffrontino, si vedranno essere così nella lettera come nello spirito loro affatto identici. Come il Canone Multis dispone « Ut plebes quæ in diœcesibus ab episcopis retinentur quæ episcopum nunquam habuerunt, nonnisi cum voluntate ejus episcopi a quo tenentur, proprios accipiant rectores idest episcopos, » il Can. Honoratus sancisce « Ut diœceses non mereantur episcopos recipere nisi consensu ejus sub quo fuerant constitutæ ». Ed il Can. Fœlix « Ut diœceses quæ nunquam episcopos habuerunt non habeant..... Et si populus Dei..... desideraverit proprium habere rectorem ejus videlicet voluntate in cujus potestate est diœcesis constituta, habeat episcopum ». Questi tre Canoni adunque presentano tutti uniformemente i seguenti resultati:

(1). Cit. Op. in hoc Can. Multis.

1.° Indicano due distinte specie di episcopi: l'episcopus proprius diœceseos, denominato anche *rector* proprius *plebis* seu diœcesis », e l'episcopo sub quo singulæ diœcceses sunt constitutæ ». 2.° Affermano che l'episcopus proprius diœceseos non può essere a quella costituito od ORDINATO siccome in lettera nel Can. Honoratus, « nisi voluntate seu consensu, seu concedente eo episcopo qui MATRICEM tenet; seu in cujus potestate sunt diœceses constitutæ ». È adunque necessariamente provato che le parole « episcopus proprius diœceseos, siccome le altre analoghe esaminate altrove « episcopus territorij » dinotano una dignità distinta da quella del vero e proprio vescovo. Ed è pur provato per la ineluttabile intelligenza che somministra il testo del Can. Multis, e l'autorità di più sensati Glossatori essere una tale dignità quella appunto del paroco di cui la voce — diœcesis — rappresenta quì la — plebs ruralis — la baptismalis ecclesia — ossia in una parola, la parrocchia. A render poi dimostrativamente certo che gli — episcopi proprj diœceseos — erano una dignità diversa ed inferiore a quella del vero e proprio vescovo, e precisamente non altro appunto che quella del paroco, concorre l'altro rilievo validissimo che siffatti episcopi dovevano essere alle singole diocesi *ordinati* ossia ad esse istituiti dal maggior vescovo, dall'autorità del quale le diocesi stesse dipendevano in questo rapporto della loro *ordinazione.* Intanto che si sà essere un principio rigorosamente osservato fino dalla più antica disciplina della Chiesa ed in specie dopo il Concilio di Nicea, che nessun vescovo propriamente detto può essere ordinato od istituito da altro vescovo suo pari. Nulla più occorre

adunque a confermare che sotto nome di episcopi proprj diœceseos — non altro s' intendesse nei riferiti Canoni se non dei parochi, o reggitori propri delle parrocchie.

Senonchè questi canoni non appartengono che alla prima ed alla seconda metà del *quarto* secolo (1). Non potrebbe dirsi adunque l' assunto nostro compiuto, se non si giunge a provare che anco in epoca posteriore a quella del canone Omnes basilicæ, il nome di — episcopo — era dato ai reggitori delle vere e proprie parrocchie. Ed a questo proposito, per non dilungarci di troppo, ci limiteremo a riferire il seguente canone del Concilio IV di Toledo d' un secolo in circa posteriore a quello Aurelianense cui il canone Omnes basilicæ appartiene, e precisamente dell' anno 633 (2).

Nel Concilio adunque Toletano IV si legge trà gli altri il canone seguente riferito pure esso nella collezione di Graziano (3) — Quicunque episcopus alterius episcopi diœcesim per triginta annos sine aliqua interpellatione possederit, quia, secundum jus legis, ejus videtur esse diœcesis, admittenda non est contra eum actio reposcendi. Sed hoc intra unam *provinciam*; extra vero nullo modo; nè dum diœcesis defenditur provinciarum termini confundentur. — Così Graziano. Mentre la genuina lezione del canone stesso riferito da Ivone. Part. III. C. 131, presenta — intra unam *parochiam*, — non — intra unam

(1). Il Concilio II di Cartagine sotto il vescovo Geneclio, fù tenuto nel 350. — L' altro Concilio III, lo fù nel 397. Concilior. Collectio del P. Harduin. loc. cit.

(2). Concil. Labbè. Concil. Tolet. IV. col. 2608.

(3). Causa XVI. Q. III. Can. Quicumque.

provinciam — siccome in Graziano si legge. Emenda che noi dobbiamo all' eruditissimo Filesaco rammentato altra volta (1). Nè si creda già che la lezione insinuata da Graziano fosse un innocente equivoco. Perocchè, senz' altro aggiungere, s' intende cosa potesse essere una *diœcesis* intra parochiam, non essendo altronde che questa inversione di nomi per cui talora si è chiamata *parrocchia* la *diocesi*, e la diocesi parrocchia, che ha gittato la confusione la più fatale sul vero senso dei più antichi canoni, ed ha fatto smarrire gli interpetri i più insigni. Così appunto il lodato Filesaco riflette al proposito — Itaque hoc canone diœcesim intra parochiam habemus: idest *diœcesim* pro *parochia* particulari, et parochiam pro *diœcesi integra*, vocum et significationum commutatione (2). —

Tostochè adunque si ritenga che il canone Toletano per — diœcesim intra parochiam, — e non — intra provinciam — siccome si legge da Graziano, intende parlare di *parrocchia* entro la *diocesi* secondo il significato usuale che attualmente si dà a siffatte parole; non potrà aversi più luminosa prova della denominazione di *episcopus* applicata al vero e proprio parroco o rettore della parrocchia. Nè sarebbe invero possibile a concepire come altronde un intiera diocesi, nel senso proprio di questa voce, potesse idearsi soggetta a prescrizione, conforme appunto avverte l' accuratissimo Filesaco soggiungendo. « Neque vero quisquam existimet diœcesim hic proprio significatu intelligi; nec enim de

(1). Op. cit. Cap. 1.
(2). Loc. cit.

integra diœcesi alicujus episcopi ab alio episcopo totis triginta annis sine ulla obnunciatione usurpata, hoc loco agi credendum est: sed de parochia particulari quam quis sibi vindicaverit » (1).

(1). Loc. cit. — Del resto ci pare inutile lo scendere nella questione di sapere se questi — episcopi delle parrocchie — fossero i così detti — Chorepiscopi — o vicarij episcopi — seu — villarum — episcopi: — secondo la varia etimologia che si assegna a questa parola. — Prima di tutto si può seriamente dubitare se la loro istituzione fosse invalsa e resa generale nella Chiesa nel tempo almeno dei Canoni Africani riferiti poc'anzi; vale a dire nel *quarto* secolo. (Nat. Alexandri Hist. Eccles. tom. 4. pag. 613). Inoltre v'hanno eruditi gravissimi i quali opinano che i *Corepiscopi* non avessero sede *fissa* e determinata nella diocesi, ma fossero costituiti come *vigili ispettori* in luogo e vece del Vescovo sù tutte le Chiese e sù tutto il clero sparso ed inserviente nella stessa diocesi. Può vedersi in Pietro De Marca, nell'istoria Ecclesiastica del Bingam, nel Tomassino op. cit. Il parere dei quali è confermato dal testo litterale dei seguenti canoni arabici — Chorepiscopus *perlustret* et *percurrat omnes ecclesias pagorum.* — Videat Chorepiscopus cum egreditur ad ecclesias et monasteria quæ in sua sunt jurisdictione visitanda.... — Onde mancherebbero affatto i termini del supposto raffronto loro con i reggitori delle singole parrocchie. Ma accettando ancora la opinione di coloro i quali pensano, siccome il Van-Espen ed altri, che fossero ai singoli — paghi — castella — oppida — seu villulas — costituiti; non sarebbe men vero, anco in questa ipotesi che la lor dignità non rappresenterebbe niente più che quella del semplice rettore della parrocchia; od, in altri termini, che, intesa la parola — episcopus — di cui si fà uso nei riferiti Canoni Africani e nel testo di quello Omnes basilicæ, in senso ancora di — corevescovo; — i canoni stessi pur sempre parlerebbero di — *parroc-*

Si deve inoltre aggiungere a tutto ciò, che i veri e propri vescovi nel senso proprio della parola, erano nell'antichità chiamati — episcopi *primæ sedis* — per contraddistinguerli appunto dai minori episcopi preposti al governo delle singole parrocchie; e talora anco *sommi sacerdoti* o *pontefici*, siccome abbiamo dal seguente canone tratto dalla più volte

chia e di *parroco;* non di *vescovo* nè di *vera diocesi.* — Forse i corevescovi s'introdussero nella Chiesa quando gli antichi parrochi furono spogli della loro primitiva autonomia, e ridotti ad essere. secondo le traccie istoriche cennate altrove, non più che *vicarj dei vescovi.* Infatti la loro istituzione disparve verso il mille epoca nella quale fù restaurato sulla base degli antichi ordini, il governo della parrocchia. Del resto con queste nostre idee si riscontrano quelle d'un erudito scrittore il di cui spirito rigidamente cattolico non potrebbe revocarsi in dubbio. Vuolsi dire del Padre Innocenzio Ansaldo dell'Ordine dei Predicatori in quel suo Opuscolo intitolato — De multitudine maxima Christianorum primis Ecclesiæ sæculis, adversus David Clarhsonum — Augustæ Taurinorum 1765. — L'egregio Autore sostiene anch'egli, con larga erudizione, che i rettori delle parrocchie denominati in prima semplicemente — episcopi — più tardi assunsero nome di —Chorepiscopi. — Così si esprime al Cap. XI. « Tribus prioribus ecclesiæ sæculis nullus sacrorum ministrorum appellatus erat Chorepiscopus; sed qui cœtibus fidelium præerant in oppidis, vicis et pagis constituti, vocabantur simpliciter *episcopi.* Siquidem, quarto primum sæculo, *variis ex sinodis hierarchiæ* statum in meliorem formam disponentibus, qui ecclesiis oppidorum villarumque præerant ministri sacri, *chorepiscopi* appellati sunt. » E altrove. « Cum revera, ante tempus illud, qui *chorepiscopi* demum dicti sunt: *episcopi* simpliciter et absolute vocarentur. » L'Ansaldo che noi citiamo fù Professore in Sacra Teologia nel Regio Ateneo di Torino.

citata Collezione del P. Harduin — Ut *primæ sedis* episcopus non appelletur *princeps sacerdotum* aut summus sacerdos, aut aliquid hujusmodi; sed tantum episcopus *primæ sedis.* Can. XXVI. Concil. Chartag. III. tom. 1. pag. 964. — E dai canoni dei Concilj di Toledo, ove si legge che, dimenticata quella modesta prescrizione, i vescovi diocesani si fecero appellare *sommi pontefici.* — Convenientibus nobis Hispaniarum, Galliarumque *pontificibus summis.* — Osservazione la quale conferisce anch'essa a dare compiuta evidenza al nostro assunto.

È adunque per tutto ciò invincibilmente dimostrato che il canone Omnes basilicæ con quelle parole — ut in ejus episcopi, in cujus positæ sunt territorio, potestate consistant — parla testualmente ed in lettera, di vero e proprio rettore della parrocchia; ed a favore di esso unicamente statuisce il principio della subiezione territoriale. Ossia che nell'età cui quel canone appartiene, rettore della parrocchia fosse egli stesso il Vescovo; il quale, nell'età *prima* istorica della Chiesa parrocchiale, ministrava direttamente e di per sè i poteri e le funzioni del vero e proprio parroco. Ossia che fosse non piuttosto un *presbitero* come ministro vicario però e delegato del maggior vescovo della diocesi, giusta i termini storici della seconda età.

E di vero notammo altrove una prima età d'incipiente cristianesimo. Nella quale, nelle varie provincie pagane, singole chiese o società cristiane quà e là sorgevano, tra di loro e reciprocamente indipendenti, e sciolte da qualunque vicendevole relazione di territorio. A ciascuna delle quali presiedeva, siccome pure si disse, un vescovo il quale esercitava

immediatamente e di per sè le funzioni del vero e proprio ministero parrocchiale. Che se si ha riguardo all' autorità che ogni vescovo aveva di dilatare a così dire, col progrediente numero dei fedeli la giurisdizione della sua Chiesa fino a comprendere sotto di sè una provincia intiera; sotto questo rapporto di *mero diritto* giurisdizionale, le singole chiese erano vere e proprie diocesi nel senso ordinario della parola. Frattanto che considerate nel rapporto di quel successivo e graduale avanzamento che ogni istituzione la quale nasce e si sviluppa nel tempo e nello spazio, ha e deve necessariamente avere pel naturale andamento delle cose; elleno non erano nè potevano altro essere in origine che vere e proprie parrocchie, *centri* religiosi del *vicinato*; ædes sacræ *vicinorum* secondo il significato proprio della parola. Così le chiese primive erano ad un tempo e parrocchie e diocesi (1). Nè si saprebbe in quest' età concepire idea vera di diocesi divisa in parrocchie. Onde il Can. Omnes basilicæ, se a questa età si riferisce nella quale distinzione alcuna non v' era nè *materiale o territoriale* tra parrocchia e diocesi, nè *ministeriale* tra parroco e vescovo, non può parlare del vescovo se non come quegli che era ad un tempo il parroco o rettore diretto ed immediato della parrocchia.

Che se nella seconda età si ebbe con la divisione territoriale delle diocesi in plebi o parrocchie, la materiale distinzione delle une dalle altre, ed alle singole plebi si ebbero costituiti, o come allora di-

(1). Per questo il nome di *parrocchia* s' incontra conservato in progresso in senso di *diocesi;* ed il nome di *episcopus* in senso di rettore della parrocchia.

cevasi *incardinati* i presbiteri, senza autorità propria però ma solo come ministri vicarj o *delegati* del maggior vescovo della diocesi; anco in quest' età il Can. Omnes basilicæ sotto nome di — episcopi territorij — non potrebbe riferire che ai rettori propri e veri delle singole parrocchie a meno che non si voglia far violenza la più sensibile alla parola *territorium* apprendendola in senso di vera e propria diocesi. Altronde all' una od all' altra di queste due età il Can. Omnes basilicæ può soltanto appartenere se si tenga conto della sua data. Nulla più occorre adunque a dimostrare quanto erronea dottrina sia quella la quale, interpetrando il riferito Canone, o suppone tra parroco e vescovo e parrocchia e diocesi una distinzione che i tempi storici di esso non ammettono: o pretende attribuire al vescovo un diritto del quale il Canone stesso testualmente dispone a favore dell' unico rettore della parrocchia.

Ma si infinga ancora un ipotesi. Si supponga cioè che il Can. Omnes basilicæ parli di vero e proprio vescovo nel senso inteso dalla glossa al Cap. Dilecto. Che perciò? rimarrebbe pur sempre a determinarsi quale sarebbe in ogni modo la natura potenza ed estensione del principio in quel canone sancito di fronte al più recente ed *ultimo diritto* costituito a favore della Chiesa parrocchiale nella terza età istorica, età di restaurazione dei suoi antichi ordini che ella deve ai primi albori della rinascente civiltà — Per ultimo resultato della quale indagine si avrebbe, che l' jus territorij scritto nel Can. Omnes basilicæ, se pure concesso in prima, secondo il parere della glossa che noi confutiamo, al solo vescovo, quando cioè i rettori delle singole par-

rocchie non altro erano che ministri vicari o delegati suoi; *passò* e si *trasfuse* nei rettori stessi, dappoichè l'autorità del ministero parrocchiale cessò nei vescovi, e fù riposta nei presbiteri costituiti alle singole parrocchie; i quali d'allora in poi l'esercitarono non più *jure delegato*, ma *proprio* et *divino jure*. Per effetto della qual transizione, insieme con quel potere *autonomo* e come una prerogativa essenzialmente ad esso connessa e da esso inseparabile, pervenne pure e si radicò in essi presbiteri quanto alle loro prrrocchie l'jus territorij statuito nel più volte riferito canone Omnes basilicæ rimanendo al vescovo quello eminente della diocesi. Il perchè a questi principj inspirata una più assennata Giurisprudenza riconosce, e proclama oggimai avere il parroco, nella sua parrocchia, e, salve le relazioni ed attribuzioni gerarchiche, altrettanta giurisdizione quanta ne ha il vescovo nella diocesi; tener la vece del vescovo in essa parrocchia; non potersi il vescovo dir più oggimai il parroco della diocesi, ma solo un prelato eminente il quale soprastà a tutti i prelati preposti alle singole parrocchie nei di cui privativi diritti non può minimamente intromettersi salva l'autorità di sopravvegliarne l'esercizio secondo la natura della sua propria istituzione (1). Tali sono le dottrine che dopo l'Abbate in Cap. 1.° De dolo et contumacia, si leggono comunemente nelle opere del Gonzalez, del Cardinale Tusco, nella Praxis Aurea del Ricci, nel Barbosa, e nei tanti pratici di questa schiera (2).

(1). Si sà che la parola «episcopus.» dal greco, suona come sinonimo della latina «*inspector*».

(2). Parrochus in propia ecclesia habet tantam pote-

Il Canone Omnes basilicae è adunque il testo solenne autorevole nel quale è scritto il principio della subiezione che le Chiese debbono al parroco nel cui territorio sono erette.

Del resto riassumendoci. Noi abbiamo ad un tempo concluso più cose. Abbiamo non solo rivendicata a favore della parrocchia la solenne autorità del riferito canone, e dato così alla scuola la quale propugna il principio della subezione territoriale un solido ed irremovibile fondamento nel testo istesso della comune legge canonica; ma di più, confutando la vanissima glossa unita al testo del Cap. Dilecto, abbiamo additato all' Innocenzio ove sia scritto — ubi sit ignoro — il diritto difeso da noi, abbiamo rovesciato dalle fondamenta il principio proclamato dall' Ostiense che al solo vescovo attribuisce il gius territoriale; e così, eliminando la dottrina della glossa, dell' Innocenzio e, dell' Ostiense, abbiamo rotta e dispersa la lunga falange degli scrittori pedissequi e servili a questi più insigni nomi. Infine abbiamo pure indicato quale era il gius comune che l' Arcidiacono reclamava nel Cap. Dilecto; e che quelle pontificie parole — Cum enim ecclesia S. Laurentii sit in parochia vestra sita debet de jure communi ecclesiæ vestræ subijacere — sancivano nell' altro

statem quantam episcopus in sua diœcesi. — Così l'Abbate loc. cit. — In pastorali officio parrochus vices episcopi gerit et exibet, così nella Praxis aurea del Ricci. Tom. II. Part. 4. Solut. 291. — Episcopus non dicitur amplius rector sive parrochus totius diœcesis sed tantum ecclesiae chatedralis; et est praelatus super omnes diœcesis rectores. Così il Cardinale Tusco nella *Litera P. Concl.* 95.

Cap, Dilectus, a favore della Chiesa parrocchiale di S. Cecilia.

Rimane a vedersi per ultima indagne se la natura patronale delle chiese od oratorj eretti nel territorio parrocchiale, sia una specialità la quale porti qualche differenza o modificazione al principio generale e comune rivendicato da noi.

Senonche trattandosi di vere e proprie chiese od oratorj pubblici, se dagli oneri e diritti patronali si prescinda, non si sà invero qual' altra intima ed essenzial differenza possa esistere trà le chiese ed oratorj patronali e le chiese non patronali o comuni.

Per altra parte i patronali diritti non consistono come ognun sà, se non in quella serie di prerogative onorifiche concesse per *mera grazia* della Chiesa in remunerazione della pia intenzione; siccome trà le altre il privilegio della sepoltura, quello delle precedenze solenni, il diritto agli alimenti in caso d'indigenza, ed il complemento d'ogni altro privilegio, vuolsi dire il gius di presentare. Ed i patronali obblighi consistono nel dovere che ha il patrono di tutelare l'oratorio da esso eretto o dotato da qualunque servitù od affezione estranea al religioso istituto di esso oratorio.

Nel rimanente non è questo altro più che un edifizio destinato a servire alla pari di ogni altra Chiesa comune e non patronale, al culto pubblico nel regime od amministrazione del quale il patrono non ha nè aver può alcun diritto ad ingerirsi.

Così i Padri del Concilio Aurelianense IV energicamente ammoniscono — Noverint conditores basilicarum, in rebus quas eisdem ecclesiis conferunt

nullam potestatem habere, sed juxta canonum instituta, sicut *ecclesiam*, ita et dotem ejus ad ordinationem episcopi pertinere. —

E quelle parole di Gelasio Papa al vescovo Senecione sono memorabili — Oblator sciturus sine dubio praeter processionis (1) aditum quod omni Christiano debetur, NIHIL ibidem (seu in ecclesia ab eo fundata) se *proprj* juris habere. —

Nè altro patronale ufficio il Canone IV del Concilio Toletano IX attribuisce ai pii fondatori ed eredi loro se non — ivi — hanc bonæ intentionis habere solertiam ut si sacerdotem seu ministrum aliquid ex collatis rebus viderint defraudare, aut commonitionis honestæ conventione compescant, aut episcopo vel judici corrigenda denuntient. — Ossia il diritto, secondo lo definisce l' insigne Van-Espen — animadvertendi in *conservationem* bonorum vel locorum a sè vel parentibus in ecclesiam collatorum. Nam ex hac (prosegue lo stesso autore) tuitione et patrocinio ecclesiarum sive rerum. nomen patroni, defensoris, advocati, et custodis, fundatores habuere. —

(1) Di questo jus processionis, seu processionis aditum ecco cosa insegna il famigerato Prof. Benedetto Migliorucci nella sua Opera Institutionum Canonicarum. Pisis. 1722. — Eruditi dicunt *processionem* primitus significare S. Sinaxim in ecclesia faciendam. Sed Hallerius de Sacr. elect: ait processionis verbum intelligi pro honoris praerogativa, ut nempe, cum alii fideles accedunt ad oblationem in altari faciendam, ipsi qui fundaverunt ecclesiam, *primi sint* et hoc indicant illa verba Can. Gelasii.... et in L. Sancimus 4. C. De Consult. L. 12 processionis verbo significatur prærogativa exibendi spectacula; est Lex Impp. Theod. et Valent. —

Ad eccezione adunque di quei personali diritti ed ufficj dei patroni, gli oratorj da essi eretti o dotati altra affezione o dipendenza non hanno la quale alla natura od origine loro patronale possa riferirsi. In quanto adunque concerne il loro stato e regime di Chiesa donata e ritualmente consacrata al culto pubblico, dalle altre chiese comuni o non patronali non differiscono.

Che se altronde il diritto patronale non sempre si è contenuto entro i descritti limiti, se non di rado per vicissitudini di tempi e forza imperiosa di circostanze anco la Chiesa ha dovuto declinare dal rigore dei suoi principj; onde non fà meraviglia se dottrine si incontrano e possono allegarsi prodighe di quelle tante larghezze proclamate a favore dei patroni dal decreto episcopale; non è però men vero che qualunque volta la Chiesa ha potuto por mano alla restaurazione della sua disciplina, ha mai sempre condannato siffatte dottrine siccome intemperanti, siccome produttive di un invasione sacrilega del laicato nelle cose di religione. Si sà come a questi principj di antica e rigida purità sia informato presso chè tutto nelle materie patronali il diritto *novissimo* della chiesa. E quanto ai Pratici ed ai Forensi basti citare l'insigne Cardinale De-Luca; il quale nei suoi discorsi de præminentiis, Disc. XII, e de jure patronatus Disc. LII, ha formalmente propugnato nella materia il rigore degli antichi principj, sia laddove nel primo dei rammentati discorsi, conchiude „ivi „ In reliquis vero patronus non habet nisi simplex jus patronatus quod non præbet DOMINIUM sed solum quamdam præeminentiam honorificam in ordine ad jus presentandi vel deputandi capellanos et ministros

quos habiles et idoneos recipere et instituere episcopus tenetur. Vel in ordine ad præeminentias et honorificentias *sæcularibus congruas* sibi discretivè a reliquo populo debitas, aliaque jura recollecta per Lambertinum et Vivianum de jure patronatus. „ E laddove nel disc. LII allega i seguenti termini di una decisione Neapolitana Capellae.„ De reliquo enim jus patronatus quod laicis conceditur in ecclesiis vel capellis, dicitur *mera gratia* ad alliciendos earum fundatores: indubitanter autem non importat DOMINIUM, ita et taliter quod alias etiam laicis non pretendentibus coæquales patronales honorificentias, prohibere posset ingressum. „ E più espressamente in altra Dec. Pampilonen Capellae del 27 Giugno 1686, citata pur essa quivi dallo stesso autore. „ Usus enim et actus præfati non tangunt nec tollunt *dominium* nec proprietatem ecclesiæ; cum insimul stare possit quod *ecclesia sit domina respectu proprietatis* . . . . quodque laicus sit patronus et *usuarius* quoad certos usus da quibus *laici sunt capaces* juxta Dec. Cardinalis Seraphini 652 confirmatam cor Pamphilio. 28 Maj 1568. „

Dei quali principj si vedranno altrove le conseguenze di fronte in specie alle questioni concrete cui il decreto episcopale richiama; bastando per ora poter conchiudere che in ordine a siffatti principj le Chiese ed oratorj patronali, quanto al loro regime od interna amministrazione, non differiscono dalle Chiese comuni e non patronali; e sono sì le une che le altre ad un istesso diritto soggette.

2.°

Natura estensione e limiti del gius territoriale dei parochi.

Nelle cose trattate superiormente abbiamo fatto sentire in più luoghi che se noi difendiamo il gius territoriale dei parochi nelle singole parochie, non per questo neghiamo ai vescovi l'istesso gius territoriale sopra le intiere diocesi. E di vero mentre i primi, cioè i parrochi esercitano sulle persone, cose, ed atti che la loro religiosa amministrazione interessano, i poteri e le funzioni del ministero loro parrocchiale, i Vescovi esercitano dal canto loro sopra gli stessi parochi nella estensione di lor diocesi compresi, gli atti relativi alla loro eminente giurisdizione, siccome di sopravvegliare al regime di essi parochi, di tutelare la rigorosa osservanza delle canoniche leggi e consuetudini, di risolvere in via consultiva e contenziosa i casi dubbj e le insorte controversie di provvedere contro le infrazioni di ogni specie, e curare infine in ogni modo alla salute delle anime, ed al vantaggio universale della Chiesa nella quale tengono eglino la prima sede. E nelle relazioni più speciali del culto e della pietà pubblica, eglino esercitano i poteri sublimissimi del pontificato siccome la ordinazione del clero, la dedicazione delle chiese, la consacrazione delle vergini ed altri atti simili. Tanto che persone cose, ed azioni interessanti la religiosa amministrazione spirituale e temporale dell' intiera diocesi siccome sono ai parochi soggette nei rapporti del ministero loro parrocchiale ed entro i limiti delle

rispettive parrocchie, così sono ad un tempo ai Vescovi soggette nei rapporti delle loro più eminenti competenze ed attribuzioni. Onde le respettive giurisdizioni non si urtano tra di loro nè si collidono, ma si coordinano e si avvicendano esercitandosi ciascuna entro la propria sfera, ed insieme cospirando a formare quella contemperanza ed armonia di poteri gerarchici su cui riposa l'edifizio intiero unitario della Chiesa. La conseguenza ultima delle quali premesse si è che trattandosi quì del gius territoriale dei parochi nel tema delle relazioni speciali e concrete del subietto che ci trattiene, l'assunto nostro non è di pretendere che, secondo la natura di questo gius, il paroco abbia il diritto ad ingerirsi nè ad esempio della dedicazione o consacrazione delle chiese ed oratorj pubblici che si erigono nella sua parrocchia, nè tampoco della istituzione o destituzione del minor clero ad esse chiese inserviente; atti e poteri che, secondo almeno lo *stato ultimo* del diritto ecclesiastico, sono di competenza esclusiva dei vescovi. Sibbene l' assunto nostro è di provare ed energicamente propugnare che, astrazione fatta dal gius speciale ed eccezionale dell' esenzione e del privilegio, le chiese tutte ed oratorj pubblici eretti e ministrati nella parrocchia, dalla superiore autorità del paroco dipendono nel duplice rapporto del loro regime ed interno servizio tanto spirituale che temporale. Ossia che si tratti di chiese ed oratorj concernenti il vero e proprio servizio parrocchiale, le quali dall' autorità sua unicamente ed esclusivamente dipendono; o non piuttosto di non-parrocchiali e comuni rispetto alle quali non può denegarsi in pari modo al paroco il diritto o di sopravvegliare al culto che in esse chiese

ed oratorj pubblicamente si presta, o di esercitare nelle funzioni solenni gli atti di superiorità inerenti alla dignità sua ed essenziali al fine morale e religioso della sua chiesa, o di curare infine all'amministrazione temporale o patrimoniale delle riferite chiese ed oratorj.

Ma prima si dirà che se il parroco non hà alcuna autorità da esercitare nel solenne rito della dedicazione o consacrazione delle chiese; nel fatto però dell'erezione loro nel suo parrocchiale territorio, l'auritorità sua, giusta il parere dei più schiariti Canonisti, è impegnata ad intervenire. Tanto che il fatto stesso di tale erezione si considera già di per sè una turbativa od innovazione per la quale è consentito in esso parroco il diritto di nunciare la nuova opera, siccome con larga schiera di concordanti afferma il Tondutio (1); ed è confermato nel Testo canonico al Titolo De novi operis nunciatione. Nè mancano scrittori gravissimi i quali sostengono esser necessario siccome formalità *integrante* e veramente *indispensabile*, il suo consenso. Può vedersi nel De-Luca nel Discorso XXIX De parochis, e nelle sue Addizioni ad Gratianum. Discept. DXVII; nel Novario De novo jure pontificio. Cap. III. n. 5.; nello Squillanzio. De oblig. et privileg. episcop. Part. III. Cap. XXXVI. ove, di siffatto consenso, dice « esse parochi privilegium », nel Barbosa. De officio et potestate parochi. Part. I. Cap. I. « ivi » Et ita ecclesia parochialis gaudet privilegio ut intra limites suos, alia ecclesia vel capella non possit ædificari in-

(1). Petri Francisci De Tondutis Sanlegerii. — Quæst. et Resol. Benefic. Civiles et Canonic. Lib. duo — Lugduni 1659. — Lib. I. Cap. LXIII n. 17.

rito rector e, ut ex Can. Quicumque Causa XVI. Q. I. Quia esset facere in sui præjudicium, cum compræhendat quidquid est intra fines ejusdem parochiæ quasi totum ipsum solum per fines designatum, sit certo modo in posse parochi ipsius; ut contra ejus voluntatem alia capella ædificari nequeat ». E trà i più moderni, nell' insigne Prof. Migliorucci altra volta citato laddove al Titolo De publicis et privatis oratoriis Dissert. VII. così si esprime « Illud autem in nostro titulo asserimus non posse intra limites parochiæ oratorium construi nisi *consensu* parochi etiam accedente «. Opinione che egli difende con l' autorità del Pignattelli Cons. LII., dell' Antonelli De juribus et oneribus Clericorum, e del poc' anzi rammentato Tondutio; del quale aggiunge « ivi » Qui refert ita a Sacra Congregatione declaratum ». E di vero non può idearsi erezione di nuova Chiesa od oratorio pubblico entro la parrocchia senza che avvenga attentato alcuno al principio d' unità sù cui basano le più intime e veramente organiche relazioni del suo governo. Se si tratta di erigere la nuova Chiesa in parrocchia, avviene di necessità smembramento dell' antica in ogni suo rapporto tanto territoriale quanto ministeriale e liturgico. Se di erigere siccome dicono, una Chiesa filiale o succursale, l' integrità del territorio rimane, ma il paroco è costretto a dividere con altri comunque suoi vicarj o delegati, l' esercizio della cura, e delle altre sue ministeriali prerogative. Se infine di erigere una Chiesa la quale non abbia affezione alcuna nè *propria* nè *succursale* di parrocchia; ma sibbene di Chiesa, siccome suol dirsi, di natura indifferente e comune ossia che consacrata a qualche culto speciale, o de-

stinata ad accrescere la pietà pubblica indistintamente ed in generale; ed in questo caso se l'unità del territorio e della cura si conserva, non così l'unità liturgica, intesa quì come sempre la parola nel senso lato ed anco se voglia dirsi improrio, nel quale se nè fà uso da noi, nel senso cioè comprensivo di qualunque specie o forma di pubblico rito, o culto, o di pubblica preghiera. Dappoichè per la erezione di siffatte Chiese ed oratorj, nuovi e distinti centri di culto pubblico si istituiscono; ed il popolo si distrae da quello veramente solenne ed autorevole che nella Chiesa parrocchiale si presta, e dal parroco stesso si amministra. Che se, nella prima delle figurate ipotesi, il consenso del parroco è univocamente riconosciuto siccome indispensabile onde lo smembramento dell'antica parrocchia possa dirsi legittimo, non si sà invero concepire come, secondo il parere dei dissidenti nol si debba riconoscere egualmente e per identità di ragione indispensabile anco nelle altre due ipotesi; nelle quali, ossia che si tratti di vincolare il parroco a dividere con altri l'esercizio della sua incomunicabile autorità ministeriale, siccome nella erezione della succursale, o di menomare la presenza ed assistenza del suo popolo, siccome nella erezione delle Chiese di natura indifferente e comune; non si reca offesa men lieve al principio unitario della parrocchia. Che se ragioni di necessità imprescindibile o di convenienza ed utilità pubblica reclamino, anco *invito paroco*, la istituzione di nuove Chiese, e rendano così irrazionale ed ingiusto il suo dissenso; allora soltanto potrà il vescovo locale interporre la sua autorità; non *jure proprio* però, ossia in forza della sua *ordinaria* potestà episcopale

« Sed ut delegatus (come dicono i Pratici) apostolicæ Sedis: (1). Tanto potentemente inviolabile si riconosce nel fatto il principio della indivisibile autorità del parroco sù tutto il territorio compreso nella sua parrocchiale circoscrizione.

Parimente si dirà che il minor clero inserviente nelle varie Chiese ed oratorj eretti nella parrocchia, se non riconosce in esse, dal parroco, la propria istituzione; si considera però tener da esso presuntivamente ed esercitare in nome suo, od almeno con la sua *tacita annuenza*, i poteri presbiterali che ministra nelle riferite Chiese ed oratorj. Perocchè sebbene dal vescovo riceva col sacramento dell' Ordine, l' attribuzione di siffatti poteri, non però è men vero che nè ha dal parroco l' esercizio *attuale* ed *effettivo* entro la parrocchia; per ragione appunto di quella supremazia o indivisibilità di giurisdizione che al parroco stesso appartiene sù tutto il proprio territorio parrocchiale. Per questo è detto che il parroco oltre alle più speciali prerogative della dignità sua, in sè riassume e tutta in sè compendia a così dire, la potestà del sacerdozio,

(1). Dice al proposito l'Amostaz. De causis Piis Lib. V. De Eccles. ædific. Cap. IV. n. 24. — Vero episcopi non procedunt jure proprio, sed tamquam delegati sedis pontificiæ. Est textus expressus *in Concilio Tridentino*. Ratio est: quando superadditur aliquid jurisdictioni ordinariæ semper intelligendum procedere ut delegatos, non vero ut ordinarios. Ast in specie est aliquid quod non est in ordinaria jurisdictione episcopi, nempe auferre jura quæsita ecclesiæ parochiali et ejus rectori quod nequit fieri etiam ex causa nisi a summo Pontifice; quamobrem ex commissione Pontificis, etiam reluctante rectore, poterunt episcopi. —

che nelle divisate Chiese ed oratorj si amministra. Della qual dottrina abbiamo traccie luminose nell' Opera intitolata « Enchiridion, seu Manuale episcoporum » di Bartolommeo Gavanto Part. IV. Tit. XXIX. Rubrica — Missali — ; nelle varie Elucubrazioni del Lavorio. Tit. II. Cap. II. n. 72., e segnatamente nell' insigne Pignattelli, laddove nella Consult. LXXIII. n. 36, così si esprime « Etenim parochi jure divino ad hujusmodi munia obeunda constituti sunt. Sicut enim papa jure divino totum orbem, episcopus totam diœcesim, parochus ita jure similiter divino, totam præsbiterialem accipit potestatem pro tota sua parochia in qua est canonice ordinatus ». E più sotto « Nam licet quilibet sacerdos habeat ad id potestatem ordinis, non habet vero jurisdictionis nisi a parocho seu ab episcopo eam accipiat ».

Scendendo ora, dopo queste più *generali* relazioni, a parlare dell' autorità del parroco nei rapporti concernenti il regime o servizio religioso interno delle Chiese ed oratorj pubblici eretti nella parrocchia, non ci arresteremo a lungo a giustificare l' assunto nostro formulato poc' anzi, in quella parte che risguarda l' autorità del parroco sopra le Chiese le quali abbiano destinazione di servire al vero e proprio ministero parrocchiale; siccome la Chiesa principale della parrocchia con le sue succursali. Perocchè non v' ha chi neghi avere il parroco sì nell' una come nell' altre, piena assoluta autorità per ogni genere di funzioni o parrocchiali o non parrocchiali non che per ogni rapporto di amministrazione temporale o patrimoniale indistintamente ed in generale e senza caso di eccezione o limitazione alcuna. Il perchè univocamente si dice

la succursale o filiale costituire, insieme con la principale o matrice, un unica individua chiesa *formale*; nè esser quella altro più che una ministeriale delegazione della parrocchia; ed il clero funzionante nella succursale esservi costituito dal parroco stesso; nè tenervi altro ufficio se non amovibile o revocabile ad nutum di esso parroco. Che se vi fosse bisogno di autorità per provare una sì fatta dottrina altronde volgare ed univoca, basterebbe citare quella del Tondutio laddove — ivi — Quamobrem ecclesia ista erecta in adjutorium tantum matricis non est parochia distincta et independens sed succursalis aut auxiliatrix addita matrici. Sacerdos autem qui ei deputatur non dicitur rector, sed officiator; et est capellanus ad nutum amovibilis. Titulus enim canonicus rectoris non potest conferri nisi a Diœcesano. Et talis conductitius non possidet nomine proprio, sed conducentis; ideo dicitur habere simplicem salàrium, non titulum (1). — Cui l'Azzorre aggiunge — Illa quæ vere et proprie matricitas nuncupatur ea esse dicitur quando unica adest ecclesia quæ cum reliquis sibi subiectis, unam formalem ecclesiam constituit, materialiter tantum divisam in subordinatis ecclesiis, ita ut rector principalis ecclesiæ sit unicus habitualis parochus, cœteri vero rectores simplices vicarii in adjutorium curæ assumpti; quo casu ratione dictæ habitualis curæ, habet parochus jus exercendi in iisdem ecclesiis quascumque functiones etiam non parochiales — (2).

Non rimaue adunque che l'altro genere delle

(1). Quæst. et Resol. Legal. L. 1. C. 56.
(2). Instit. Moral. Part. III. L. 1. C. 21.

Chiese di natura indifferente e comune; delle chiese cioè non affette per qualsiasi modo al servizio religioso della *cura*, ma destinate od a qualche culto speciale ossivvero ad accrescere la pietà pubblica indistintamente ed in generale; in relazione alle quali l'autorità del parroco possa essere, e sia di fatto soggetta a controversia.

E di vero non fà maraviglia se, dopo la dottrina professata dall'Innocenzio dall'Ostiense, dal Cardinale, dall'Abbate, ed altri nomi insigni di questa scuola, è surta ed ha invalso nella pratica una giurisprudenza la quale, se tolgasi l'unico potere a così dire *negativo*, nel parroco d'impedire a che nelle riferite chiese atti e funzioni non si compiano alla sua privativa giurisdizione appartenenti; non riconosce nè concorda in esso alcuna altra autorità. Onde in questa giurisprudenza appunto fondandosi, il Decreto episcopale ha potuto asserire non avere il parroco alcun diritto non che ad esercitare egli stesso nelle divisate chiese, religiose funzioni di qualunque genere, neppure ad intervenire a *suo grado e per autorità propria* a quelle che dal minor clero vi si compiono; a segno che egli debba perfino impetrare da esso clero o da meri laici patroni, secondo che di chiese o patronali o non-patronali si tratti, la facoltà del suo intervento. Dottrina invero gravissima e meritevole della più severa critica. Siccome quella la quale, muovendo dal supposto che possa esservi specie o forma alcuna di culto ministrato pubblicamente nella parrocchia dalla superiore autorità del parroco indipendente, non solo sovverte e conculca il principio unitario del governo parrocchiale, ma più denegando al parroco il diritto di far

valere ovunque venerata ed autorevole la dignità del suo carattere, viètandogli di poter recare ovunque, ed in specie nelle relazioni del culto pubblico che tanto davvicino interessano la salute spirituale del suo popolo, la sua vigile sollecitudine; rende affatto impossibile in esso parroco la morale responsabilità del suo governo.

Eppure una siffatta dottrina propugnata altrove siccome vedemmo nella sua astratta generalità da una scuola di pur troppo valenti Canonisti, non è a dire con quanto successo sia stata accolta dai pratici ed abbia penetrato nella giurisprudenza. Ella infatti conta per sè non solo l'opinione d'insigni Forensi, ma più la conferma di solenni giudicati della Romana Curia e perfino di non poche definizioni delle Sacre Congregazioni Romane. Tanto che dovremmo forse deporre l'animo dalla proposta critica, se l'*estrinseco* apparato dell'autorità ce ne potesse imporre.

Senonchè non usi ad nna cieca ed irrazionale deferenza, e forti nella santità della causa che difendiamo, dopo avere confutata altrove e, se non si erra, vittoriosamente, la riferita dottrina nel suo aspetto astratto e teoretico; vogliamo ancora conoscere qual pregio di verità e di giustizia ella abbia nell'aspetto pratico e giurisprudenziale che ora cade in controversia; vogliam sapere qual sia la natura, il peso, il valore dei suoi argomenti; vogliam sapere se ella è unicamente accolta, o non piuttosto subisce anco nella pratica, siccome nella teoria, la stessa divisione ed opposizione di dissidenti, vogliamo sapere infine qual sia il merito critico di così fatta dottrina a fronte non pure delle tradizioni storiche

della Chiesa, quanto ancora del più venerato giure di lei, e della sua più recente giurisprudenza. Ecco formulato in tutta la sua latitudine il presente assunto che ci rimane a compiere nel rapporto controverso dell'autorità del parroco in ciò che concerne il regime o servigio religioso interno delle chiese ed oratorj pubblici di natura indifferente e comune. Assunto invero gravissimo e di difficili indagini fecondo nel quale non potremmo situarci convenientemente se non dopo avere *esposto* nei suoi precisi termini la dottrina e giurisprudenza che siamo impegnati a combattere.

Della quale, trascegliendo le più segualate autorità che troppo sarebbe lungo e fastidioso il far conto delle altre gregarie e pedisseque, ci limiteremo a trascrivere tra gli scrittori di Pratica Forense il Pitonio, il De-Fargna, il Fagnano, il Ferraris; tra i giudicati delle Romana Curia, la Aversana Funeralium del 23 Giugno 1634, tra le altre raccolte dal Coccino; decisione più che nol sia la Foroliven Jurium parochialium dal Decreto episcopale allegata, tenuta nella soggetta materia magistralissima e fonte d'ogni giuridica allegazione, ed infine tra le definizioni e risoluzioni delle Sacre Congregazioni, alcune tra quelle più influenti e decisive dèlla Sacra Congregazione del Concilio.

Del Pitonio si cita comunemente, ed è pnr citata dall'Episcopale Decreto, l'Allegazione LIV, laddove intorno al quesito di sapere se in una chiesa od oratorio di natura patronale, sia lecito ad altri erigere qualche benefizio o cappellania indipendentemente dal consenso del patrono, l'insigne Forense assume la questione in un duplice aspetto; in un

senso astratto e generico, egli dice, che siccome non è vietato a chicchessia l'erigere o dotare una cappella od altare in una chiesa patronale indipendentemente dal consenso del patrono, perocchè in ciò non v'ha pregiudizio alcuno dei suoi diritti, così dovrebbe dirsi quanto all'erezione di un cemeterio o di una cappellania. Soggiunge però doversi in atto pratico rispondere per la negativa. E ciò perchè? — Perchè, egli dice, concedendo ad altro sacerdote diverso da quello costituito dal patrono il diritto di funzionare nella sua chiesa, il patrono stesso subirebbe una servitù che egli non dovrebbe soffrire; dappoichè egli ha a sua disposizione tutto ciò che risguarda il *libero esercizio di essa Chiesa patronale* « ivi n. 47. — Sed pro contraria sententia non desunt rationes; si enim ego possideam jus patronatus capellæ per me vel per antecessores meos constructæ et dotatæ, non debeo pati servitutem quod alius sacerdos ibi *celebret et servitus sufficit pro præjudicio* — Nè corre, egli aggiunge, il raffronto con l'altro caso dell'erezione o dotazione di una cappella od altare nella Chiesa patronale, perocchè in questo caso non subisce il patrono altra servitù che *nel fondo materiale* della sua Chiesa nel quale non ha diritto alcuno — Neque currit paritas cum casu . . . . . . nam tali casu patronus non recipit servitutem nisi in fondo ecclesiæ, in quo iste jus non habet ut apud Lambertinum. — A conferma della qual dottrina riflette che se il patrono soffrir dovesse « ivi » pati deberet quod in sua capella *omnes et quicumque* sacerdotes communiter celebrarent, et sic capella esset ad *commune commodum*; item resultare posset absurdum, quod possent in capella erigi in abstra-

cto sex, septem et decem beneficia ita ut capellanus patroni non haberet libertatem celebrandi in sua capella tempore et horis sibi benevisis. — Tanto più egli dice, se il patrono abbia il diritto di possedere egli le chiavi dell'oratorio; perocchè da ciò si desume che egli a maggiorità di ragione abbia l'altro diritto « ivi » prohibendi ingressum aliis sacerdotibus celebraturis. — Confessa però che la sua dottrina non è concordata dal De-Luca il quale nega avere il patrono il *dominio* della cappella e per conseguenza l' *jus privativum et prohibitivum ingressus*; escluso soltanto il caso che le funzioni altrui possano impedire al patrono l'esercizio delle funzioni da lui volute — dummodo id non impediat patrono celebrationem divinorum et solemnitatum per ipsum volitarum sed fiat diversis temporibus ad majorem cultum vel populi devotionem, non autem in emulationem seu aliud præjudicium. — Senonchè, ad onta di questa contraria dottrina del De-Luca, il nostro Forense persiste nella sua opinione « ea ratione quod spectet ad patronum defendere propriam ecclesiam a qualibet servitute. « E cita al proposito l'autorità del Fattinelli Responso 110 ove pretende non potere il rettore della Chiesa patronale dar licenza, indipendentemente dalla volontà del patrono, ad una Conraternita qualsiasi di riunirsi in essa; cita l'autorità della Ruota in una decisione cor Cerro la quale accorda al patrono il diritto a poter divietare l'apposizione od erezione di sedili nella sua Chiesa; del Valenzeula. Cons. 18, ove dà pure al patrono il diritto d'impedire se voglia perfino allo stesso Vescovo la collocazione in essa chiesa delle reliquie di qualche santo; e finalmente a maggior riprova dell'as-

sunto suo, allega la dottrina la quale nega al paroco sopra le patroniali chiese qualunque autorità; *facendosi merito d'averla in gran parte egli stesso provocata.* « Sic etiam habemus quod oratorium vel ecclesia de jure patronatus fundata intra limites parochiæ non subjacet parocho præter quam quoad jura parochialia juxta doctrinam *Panormitani in cap.* Dilectus, et magistraliter in decisione 2089 cor Coccino; et *obtinui* in pluribus infrascriptis causis in Aretina jurium parochialium 27 Februarii 1704 cor. Ansaldo; Civitatis Plebis jurium Parochialium 3 Julii 1705 cor Molines decano confirmata 6 Junii 1708 cor. Ansaldo. Gerunden Anniversariorum 1 Junii 1709 cor. Crispo, Bisinianen. Præeminentiarum 17 Februarii 1710. Perusina Præeminentiarum 2 Decembris 1711 cor Ansaldo. Hæc autem subiectio quoad jura parochialia seu functiones parochiales, non intelligitur ut parocus, invito patrono ecclesiæ istæ intra limites suos positae, possit ibi docere doctrinam christianam, sacramentare populum parochiæ, prædicare, tenere ibidem SS. Viaticum . . . et in summa *occupare sibi usum* illius ecclesiæ pro explendis suis functionibus parochialibus; esset enim servitus quæ invito patrono, obtineri non potest; ut, *me scribente*, resolvit sacra Congregatio Concilii in Comen jurium parochialium 9 Junii 1714; ubi disputata fuerant hæc tria dubia 1° An ecclesia seu oratorium publicum S. Joannis Baptistae situm in terra Majestennæ de jure patronatus fratrum de Trincanis habeat dependentiam sive subiectionem tam in functionibus parocchialibus quam in non parochialibus ab ecclesia parochi Rezonici. 2° An liceat parocho dictæ Ecclesiæ Rezonici, independenter a patronis, explere

functiones parochiales in dicto oratorio ad *sui libitum* iis invitis, et quas, 5.° An retentio clavium dicti oratorii spectet solum ad patronum, vel potius patroni teneantur tradere alteram clavem parocho. Quibus disputatis, Sacra Congregatio respondit. Ad primum affirmative quoad primam partem, negative quoad secundam. Ad secundum, negative. Ad tertium, clavem esse retinendam a capellano pro tempore, non autem a parocho (1).

Segue al Pitonio il De-Fargna nei suoi Comentarj ai Canoni sul diritto patronale, scrittore educato al Foro, siccome egli stesso dice di sè, dal medesimo Pitonio e nudrito della dottrina ed esperienza di questo Curiale. Sarebbe dunque vano il pretendere di trovare in questo Autore qualche più severa analisi sulla dottrina del suo maestro. Frattanto comentando egli il Canone IV del Concilio Toletano IX, laddove al Caso VI fà il quesito « An patronus habeat jus retinendi claves ecclesiæ patronalis. Videtur egli dice, respondendum negative quia patronus non *habet administrationem nec curam ecclesiae patronalis. juxta glos. in Cap. Cum Vos de officio ordinarij* . . . Contrarium tamen hodie absque dubio procedit; nimirum patrono vigore et in sequelam juris patronatus deberi retentionem clavium ecclesiæ patronalis . . . Nec obstat quod patronus non habeat administrationem ecclesiæ patronalis, quoniam triplex est administralio ecclesiæ: alia *enim est auctorizabilis* consistens in institutione rectoris, et aliis juribus propriis ordinario; alia *ministerialis* consistens in eo

(1) Francisci Mariæ Pitonii. Controv. Patronal. Allegat. LIV.

ipso *formali* regimine vel rectoria ecclesiæ cum administratione divinorum illorumque actuum spiritualium explicatione; seu in cura ecclesiæ in spiritualibus et temporalibus, alia *providentialis seu solicitudinis* consistens in cura et œconomica administratione bonorum temporalium ecclesiæ ne dissipentur seu in alios usus convertantur. » E quindi conchiude « ivi» Patronus autem licet non habeat administrationem auctorizzabilem . . . *nec illam ministerialem* . . . habet tamen providentialem . . . « Ed al caso VII laddove fà l'altro quesito — An patronus prohibere possit nè ab alio ponatur scamnum, nè introducatur confraternitas, nè apponantur insigna — dissente dall'opinione del suo maestro — quoniam (egli dice) patronus vigore juris patronatus non habet in ecclesia nisi jus nominandi, aut presentandi rectorem, jus illam defendendi, et jura honorifica et præeminentalia. Ergo quoties per hujusmodi appositionem scamni salvantur illæsa et intacta omnia jura eidem competentia, non est cur jus *prohibendi* habere pretendat; dum a *jure patronatus ad jus prohibendi* non infertur. Rota Dec. 474. P. 19. t. 2. Dec. 123 cor Dunozet. — Dottrina che egli applica anco al caso dell'ammissione della Confraternita disapplicando il Responso del Fattinelli — quia loquitur de capella particulari Sanctæ Zitæ familiæ Fatinellorum....— E finalmente nel caso IX — ivi — An parochus possit exercere in ecclesia patronali jura seu functiones tam parochiales quam non ad sui libitum, invito patrono, vel potius exercitium functionum non parochialium spectet ad rectorem ecclesiæ patronalis. — Distingue in prima le funzioni parrocchiali dalle non parrocchiali « mere parochiales consistunt

in jure decimandi ac percipiendi oblationes, in obligatione parochianorum recipiendi Sanctam Eucharistiam in die paschatis, aliaque sacramenta moribundis conferri solita, nec non in jure funerandi ac sepulturæ, in jure faciendi inter missarum solemnia publicas denunciationes matrimoniorum et aspergendi domos in die S. Sabbati. Functiones vero non mere parochiales sunt benedictio et distributio candelarum, cinerum, palmarum, benedictio fontis ignis, seminis, ovorum, receptio mulierum ad purificationem post partum, functiones hebdomadæ Sanctæ, cœlebratio solemnis missæ in feria quinta Cænæ Domini aliæque cælebrationes missarum pro vivis et mortuis, et expositio quadraginta horarum et sacrarum reliquiarum et imaginum, benedictiones cum illis super populo; nec processiones intra ambitum ecclesiæ private factæ, sunt de functionibus seu juribus parochialibus, ut respondit. S. Congregatio rituum 10 Decembris 1703, et Congregatio Concilij in Foroliven-jurium parochialium 10 Decembris 1683, sicut non est de jure parochiali facere officium super cadavera illata in ecclesia intra fines. » Esaurito quindi questo lungo e nojoso elenco, conchiude che a prima vista dovrebbe dirsi essere la chiesa od oratorio qualunque eretto nella parrocchia, al parroco soggetto; o di funzioni parrocchiali si tratti o di non parrocchiali — cum per talem constructionem omnes ecclesiæ et oratoria sita infra fines parochiæ dicantur esse sub dominio et subiectione parochi, nisi habeant privilegium exemptionis aut allegabilis sit præscriptio; juxta text. in C. Dilectus De capell. monachor..... et Rotæ Decisionem 214. Part. 12. Recentior. — ibi — habet parochus assi-

stentiam juris pro exercitio omnium actuum in ecclesia intra limites suæ parochiæ privative quoad omnes alios, et ita resolvit Sacra Congregatio Rituum in Neapolitana 18 Maij 1602 relata a Pignattelli Cons. 68. n. 1. tom. 6. — Ma soggiunge, distinguendo se si tratta di funzioni parrocchiali o di funzioni non parrocchiali secondo l'elenco tracciato di sopra. Nel 1.° caso egli dice — oratorium publicum seu ecclesiam sitam intra limites parochiæ sive sit libera sive de jure patronatus, habere quidem dependentiam a parochia, consistentem in eo quod parochus possit prohibere nè exerceantur in ea a capellano aut rectore jura parochialia. Quod non verum in 2.° casu seu quoad functiones non parochiales. Habemus enim constantem omnium Doctorum opinionem unanimiter firmantium quaslibet ecclesias etsì sitas intra fines parochiæ, esse, in functionibus non parochialibus a parocho omnino independentes quia eidem nullatenus subiectas. Ratio est quia nulla ecclesia, citra chathedralem, fundat intentionem suam super subiectione alterius ecclesiæ etiam fundatæ intra limites parochiæ præterquam tamen quoad jura parochialia. — Frattanto, scendendo a farsi obietto delle contrarie autorità del Cap. Dilectus de Capell. Monachor. e della Dec. 214 della R. R. allegate di sopra; fà a favore del parroco una concessione *rilevantissima*; Ed è... Non obstat text. in Cap. Dilectus, nec Decisio Rotæ R.... quoniam istæ auctoritates *procedunt quoad functiones parochiales*, non vero quoad non parochiales, ita ut parochus possit ILLAS EXERCERE in ecclesiis sitis intra limites suæ parochiæ *ad sui libitum* et *independenter ab earum rectoribus et a patrono.* —

Quanto poi all'altra autorità della S.ª Congregazione dei Riti allegata dal Pignattelli; soggiunge doversi intendere che essa proceda in termini di chiese, od oratorj eretti nel fondo proprio della Chiesa parrocchiale o con i di lei assegnamenti dotati, od almeno di chiese ed oratorj *filiali o succursali;* non mai di chiese ed oratorj eretti o dotati — de bonis laicorum. — Ibi enim non potest parochus functiones *non parochiales* exercere; sed exercitium harum spectat ad rectores (1). —

Del resto, dopo questi più notevoli ed espliciti scrittori, poche parole si faranno del Fagnano. Il quale altronde, comentando, o piuttosto glossando il Cap. Ad audientiam De ecclesiæ ædific., non altro fà che ripetere l'astratta e generica dottrina dell'Innocenzo, e dell'Abbate in verbo *competens honor* § *præterea* « ivi » nulla ecclesia præter cathedralem fundat intentionem de jure communi super subiectione alterius ecclesiæ etiam fundatæ intra limites parochiæ suæ. Quamobrem ecclesia intendens sibi vindicare jus in aliam ecclesiam, eatenus obtinebit quatenus probabit sibi competere ex jure speciali. Ad quod dicit (Abbas) esse textum et communem Doctorum theoricam in Cap. Dilectus De Capell. Monachor » A conferma della quale opinione aggiunge « ivi » Pro opinione Abbatis allego § Sicut duo Cap. Præcipimus C. XVI. Q. 1. ubi baptismales et parochiales ecclesias episcopus dicitur posse dividere de consensu clericorum suorum, et mox subjungitur, quod cum factum fuerit, illa pars populi,

(1) Francisci De Fargna Comentaria in singulos Canones. De jure Patronatus 1727. Part. 1.

quæ novis ecclesiis supponitur, a jure prioris ecclesiæ absolvitur (1). —

Finalmente poco o nulla diremo di Lucio Ferraris autore che rammentiamo ancor noi perchè il Decreto episcopale il rammenta citandolo in verbo « parochus » di quel suo Lessico. Non sappiamo però con quale positiva utilità nella questione. Mentre nei tre articoli che si contengono sotto quella rubrica; il primo dei quali tratta di alcune generalità risguardanti la dignità e prerogative del parroco; il secondo parla dell' obbligo nel parroco di risiedere nella sua chiesa; e del godimento che esso ha di certi diritti onorifici e preminenziali, il terzo concerne il diritto delle Chiese regolari od esenti, non abbiamo saputo rinvenire parola che riferisca all' autorità in genere del parroco sopra le chiese od oratorj patronali o non patronali.

Passando quindi ai giudicati della Romana Curia, s' incontra come più vetusta e più d' ogni altra autorevole la poc' anzi enunciata Aversana funeralium del 23 giugno 1634. Decisione 2089 trà le altre raccolte dal Coccino. Ella parla di due Chiese poste in due parrocchie distinte; l' una — in parochia S. Joannis terræ Juliani; l' altra in parochia S. Annæ — l' una e l' altra della Aversana Diocesi. Ciascuna delle quali aveva tra le altre queste notabili particolarità; la prima aveva — suum proprium fontem baptismalem, et hospitale pro infirmis quibus per ejusdem ecclesiæ præsbyteros ab ordinario approbatos administrabantur sacramenta Pœnitentiæ,

(1). Prosperi Fagnani Comentarium in Decretales. Prt. II. Lib. III.

Eucharistiæ, Estremæ unctionis, et Oleum Sanctum quotidie asservatum in dicta ecclesia. — Nell' altra suoleva il Vescovo celebrare in tempo di visita e più — solebatur ibi predicari in quadragesima... ita ut, soggiunge la Decisione, retineant nomen *ecclesiarum*, non autem *simplicium oratoriorum*. La questione cadeva intorno al diritto nel parroco di celebrare il funebre offizio sui cadaveri da tumularsi nelle riferite chiese non parrocchiali denominate dell' Annunziata e di S. Sofia. E la Decisione dopo avere fatta in prima la solita enumerazione dei diritti propriamente parrocchiali; dopo avere invocato ed applicato la solita teorica dell' Innocenzio, dell' Abbate ec. — ivi — 2.° Est præmittendum quod licet dictæ ecclesiæ sint fundatæ intra limites parochiæ nihilominus parochialibus ecclesiis non sunt subiectæ, est textus in Cap. fin. De Officio Archidiaconi; quia nulla ecclesia, citra cathedralem, fundat intentionem suam de jure communi super subiectione alterius ecclesiæ etiam fundatæ intra limites, præterquam tamen quoad jura parochialia, et ultra ea si vellet vindicare aliquod jus in *aliena* ecclesia, debet probare ex jure speciali ut in Cap. Dilectus in quo communem esse theoricam dicit Abbas; et Calderin. Cons. 6. . . . . con quel che segue; conchiude non essere compreso tra i diritti parrocchiali quello di far l' offizio sul cadavere in chiese distinte e indipendenti dalla parrocchiale — Cum (ivi) parochi *nihil agere habeant* in dictis ecclesiis. Et idem respondit S. Congregatio Rituum quoad cadavera deducta in ecclesiis regularium. Et quamvis (la Decisione continua) histæ Resolutiones loquantur de ecclesia *exempta;* tamen idem est de illis ecclesiis respectu

parochorum quia iis non sunt subiectæ. — Dopo di che, non curato l'obietto del Lavorio il quale afferma essere di spettanza del parroco il far l'offizio funerario negli oratorj di confraternite laicali, — quia (ivi) non in oratorio confratrum, sed versamur in ecclesiis sitis in aliena parochia; soggiunge — in quibus terminis S. Congregatio resolvit quod presbyteri dictarum ecclesiarum debeant facere officium; *licet* postea, examinatis testibus, voluerit quod illorum depositiones discuterentur a Rota.... quidquid dicendum sit in oratorio, quod declarare spectat ad Sacram Rituum Congregationem.... —

Ed in termini di Chiesa ed oratorio patronale, la Foroliven Jurium parochialium del 7 Dicembre 1716 cor Lancetta, che il Decreto episcopale allega, e riferisce pure il Pitonio nella sua Allegazione LXXV, uniformemente alle esposte dottrine pronunziando; nella questione di sapere se l'Arciprete della Chiesa parrocchiale di S. Pancrazio avesse il diritto d'esercitare nell'altra patronale di S. Sebastiano varie funzioni parrocchiali sue proprie; siccome d' insegnare il catechismo. di tener sacre concioni, ministrare sacramenti, fungere solenni riti ec.; ed inversamente d'impedire al rettore di quella Chiesa, funzioni così dette « mere sacerdotali, siccome « ivi » benedicere cineres, candelas, palmas, mulieres post partum, missam celebrare in diebus festis Nativitatis et Resurrectionis, sacramentum pœnitentiæ ministrare sine licentia parochi »; quanto alla prima parte della controversia, in termini assoluti e categorici risolve non avere il paroco alcun diritto ad esercitare nella rammentata Chiesa patronale di S. Sebastiano le anzidette funzioni parrocchiali. « Quippe quia (ivi)

ecclesia parochialis S. Pancratij nullam in eadem ecclesia subiectionem potest pretendere, aut imponere servitutem, neque illam in proprios usus parochiales convertere nisi probet hanc subiectionem et servitutem sibi ex aliquo privilegio aut speciali jure esse debitam, ad text. in Cap. Dilectus; ibique docent Innocentius, Panormitanus, *Fagnanus* in C. *Ad audientiam* n. 9. De Eccles. ædific. (1). Apud quos, excepta cathedrali, plene firmatur uullam subiectionem aut servitutem ulli ecclesiae super alteram de jure competere etiam sit parochialis. Idemque tenuit Rota in Dec. 2089 cor Coccino.,. Unde assistentia juris stat potius pro rectore liberam suam ecclesiam asserente. » E proseguendo a confutare l' obietto del paroco il quale fondava (siccome sopra, la Decisione espone) l' assunto suo nella regola generale « ivi » generali innixus regula quod ecclesia sita intra limites alicujus parrochiæ, illi subjaceat », soggiunge » Ea vero juris assistentia quam deducere potest parochus ratione situationis intra fines parochiæ, non adeo *absolute* accipienda est, ut ei *pro sui libitu* licitum faciat exercere jura parochialia et ecclesiasticas functiones in *quavis* ecclesia intra fines suæ parochiæ existente, sed tantum est intelligenda ut operetur quod parochus sit solus in tota parochia in exercitio jurium parochialium, absque eo quod in hu-

(1). Si può dire che quella del Fagnano in Cap. Ad audientiam riportato testualmente di sopra, è un autorità citata male a proposito in questa Decisione. Il Fagnano parla di *smembramento di parroccbia*, ed in questi termini intende la dottrina dell'Abbate, e la conferma citando il Can. Præcipimus. C. XVI. Q.1. § Sicut duo.

jusmodi exercitio quisquam se possit immiscere; et ita DD. de facto interpetrantur hanc parochialem jurisdictionem. « A conferma della qual dottrina allega tra le altre, l'autorità della Sacra Congregazione del Concilio in Neapolitana jurium parochialium 13 Marzo 1711, in Comen 9 Luglio 1714, in Spoletana Parrochialitatis 10 Novembre 1715; ed in fine, come complemento d'ogni altra autorità, i Decreti della S. Congregazione dei Riti dell'anno 1703. — Quanto poi all' altra parte della controversia, concorda in genere a favore del paroco il principio che se si tratti di funzioni parrocchiali, non possono queste essere esercitate che da lui, non scende però in fatto a determinare se quelle individualmente controverse, alla categoria delle parrocchiali funzioni si debbono riferire, e solo rinvia in ciò ai rammentati decreti della S. Congregazione dei Riti.

Che se tollerare si potesse ancora per noi e per chi ci legge, questo ingrato incarico del trascrivere, potremmo riferire a lungo la schiera pur troppo numerosa di questi uniformi giudicati. Così ad esempio, in una Civitatis Plebis del 3 Luglio 1705 trà le altre raccolte dal Molines, non si fà che applicare al fatto, in termini di Chiesa pubblica eretta dal Comune di una parrocchia, gli stessi criterj e le stesse teorie. Cosi nella Gerunden Anniversariorum del 1 luglio 1709 cor Crispo, francamente si dichiara che il paroco « in cœteris actibus extra lineam propriæ jurisdictionis nullam in jure habet potestatem. » Così nella Romana Jurium Parochialium del 2 Dicembre 1768. cor Olivatio Dec. 700. « ibi » Et separari debent functiones parochiales respicientesque curam animarum a cœteris. Illas a parocho expediri sciunt

omnes. Ast non est paroco tribuenda tanta potestas ut inhibere et impedire cœteras possit incremento divini cultus, et incitamento Christi fidelium ad opera pietatis, factas. » E tra le Risoluzioni della Sacra Congregazione del Concilio, oltre la Comen jurium parochialium del 9 Giugno 1714, riferita dal Pitonio, e la Spoletana Parocbialitatis del 10 Novembre 1715 allegata nella Foroliven cor Lancetta trascritta poc'anzi, potrebbero citarsi gli uniformi Responsi di una Bononien del 15 maggio 1728, ove al quesito « An confraternitas possit independenter a parocho explere quascumque functiones in propria ecclesia «. Responsum « Affirmative dummodo non sint prohibitæ a Decretis generalibus, et Constitutionibus sinodalibus »; di una Privernen Ædificationis del 24 settembre 1735; ove al quesito « An liceat confratribus in eadem ecclesia retinere et exponere Sacramentum Eucharistiæ sine licentia parochi, et explere proprias functiones ». Responsum « Affirmative de licentia episcopi »; di una Hortana Jurium Parochialium del 1738 — 1.° « An possint in ecclesiis confratrum expleri functiones non parochiales et signanter celebrationis missarum cum assistentia diaconi et subdiaconi independenter a parocho in solemnioribus earumdem ecclesiarum festivitatibus. — 2.° An possit in dictis ecclesiis parochus peragere functiones tam parochiales quam non, irrequisitis officialibus et capellanis dictarum ecclesiarum ». Ad I. Affirmative ». Ad II. « Negative ». Di una Fulginaten 19 agosto 1752. « An parochus possit alternative in Dominicis celebrare missam aliasque functiones parochiales exercere in ecclesia S. Sebastiani existentis intra limites parochiæ; vel potius teneatur eadem omnia peragere sin-

gulis dominicis, aliisque diebus festivis in ecclesia parochiali ». Negative quoad *primam* partem; « Affirmative quoad *secundam* ». Ed infine di una Placentina Festivitatis del 14 Aprile 1764. « An patroni publici oratorj S. Francisci occasione ejus festivitatis teneantur invitare Archipresbyterum ecclesiæ parochialis Castri Novi Fossanorum pro celebratione missæ cum cantu et interventu sacerdotum in choro sine tamen assistentia diaconi et subdiaconi ». Negative (1) ».

Intanto tutta questa, senza dubbio imponente Giurisprudenza, se si scende ad apprezzare, secondo la libera inchiesta che ci siamo proposta poc' anzi, la legittimità ed il valore de' suoi principj; non ha altro pregio migliore, bisogna pur confessarlo, del *pregiudizio della Scuola* da cui deriva. Ella non altro è se non l' applicazione od attuazione particolareggiata e concreta della dottrina la qnale professa il principio della indipendenza delle Chiese dal regime del parroco nel cui territorio sono erette. Dottrina, siccome vedemmo, annunziata timidamente dall' Innocenzio propugnata arditamente dall' Ostiense e dall' Abbate; insufficiente nei suoi argomenti, a sè stessa contradittoria, e per di più oppugnata da una scuola di non meno valenti e più schiariti Canonisti. Dottrina infine la quale si ribella al principio opposto della subiezione territoriale scritto solennemente a favore del parroco nel testo del Canone Omnes basilicæ largamente interpetrato e comentato altrove da noi.

(1). Thesaurus Decl. ationum Sacræ Congregationis Concilij. Romæ 1843.

Che se il Pitonio si fa merito d'essere stato egli fautore di siffatta dottrina, e di averla fatta prevalere nel Foro nelle varie cause da lui difese, potrà dirsi di lui ciò che, dei forensi i quali scrivono, e piatiscono per la loro causa, si dice dall'immortale Leibnitz: « Nec nimis fuse una quæstio tractanda est, ut faciunt *auctores Consiliorum* qui..... *propositionem principalem et maxime controversam sæpe sine ulla probatione* relinquunt aut *jejunis, frigidisque tantum ratiunculis topicis, non accuratis demonstrationibus muniunt* ». Ed altrove « Auctores Consiliorum magis ad *gratiam Consulentium*, quam æqui, bonique naturam, responsa sua accomodasse (1) ».

Importa inoltre avvertire alle seguenti particolarità. Si disse già come dalla Aversana funeralium del 23 Giugno 1634 trascritta poc'anzi, deriva, la riferita Giurisprudenza la sua più remota origine. E di vero di quella vetusta decisione il Pitonio giovandosi per oltre un mezzo secolo dopo; accreditandola avanti la Romana Curia siccome magistrale e solenne, siccome quella cioè la quale avesse con piena cognizione di causa, e con profonda e virile discussione dell'articolo, statuito oggimai il principio che nega al parroco qualunque autorità sopra le Chiese erette nel suo parrocchiale territorio, riescì ad ottenere, siccome egli stesso il dice, gli uniformi giudicati dell'Aretina jurium parrocchialium del 27 Febbrajo 1704, della Civitatis-Plebis, Jurium Parrochialium del 3 Luglio 1705, della Bisinianen Præeminentiarum del 17 Febbrajo 1710, della Perusina Præe-

(1) Nova Methodus etc. — §§ 81-82.

minentiarum del 2 Dicembre 1711. Onde per questo mezzo penetrò nel Foro la Teorica dell' Abbate, ed invalse una Giurisprudenza cui non potrebbero ricusarsi tutte le estrinseche apparenze d' una pratica o Consuetudine di giudicare la più solenne.

Senonchè l' Aversana funeralium dalla quale tutta questa Giurisprudenza deriva, in conclusione l' autorità dei proprj giudicati, non emanò che ad istanza dei Rappresentanti delle due Chiese non parrocchiali dell' Annunziata e di S. Sofia. I parrochi non furon citati; non si trovarono presenti al giudizio; le lor ragioni non furono sentite. Mancò in conseguenza quella piena e virile discussione dell' articolo che dal conflitto ed attrito delle reciproche pretese poteva solo emanare. Che anzi? — Una pronunzia non emessa nel contradittorio delle parti interessate, anzichè essere magistrale e solenne, non hà nemmeno entità non che efficacia giuridica di vera e propria sentenza. — Ma v' ha di più. Non tosto fù quella Ruotale pronunzia ai parrochi significata, incontrò la più vigorosa opposizione per parte loro. Per ben *cinque* volte fu riproposta e con varia vicenda definita dai Tribunali Romani la controversia insorta trà quelle Chiese contendenti. Infine la eminente Congregazione del Concilio profferì il suo Voto, e pose termine alla disputa con questo suo Responso: « Parochos fovere bonum jus (1) ».

(1). Dobbiamo queste notizie al Pignattelli. Consult. LXXIII. Tom. VIII. Del quale, in proposito della riferita Aversana funeralium, trascriviamo le testuali parole. « Principio sciendum causam illam *quinto* in hac Sacra Congregatione propositam. non citatis nec auditis parochis, sed tantum œconomis laicis qui duo

Può dirsi adunque che siccome alle scurrilità dell' Abbate nella parte teorica; così alle curialesche industrie del Pitonio il quale dissimulò avanti la Romana Curia le esposte particolarità, si deve, nella sua parte pratica e giurisprudenziale, la dottrina che siamo impegnati a combattere.

In termini poi di patronali chiese ed oratorj, non vuolsi col Pitonio contendere se i laici patroni abbiano o nò il diritto a possederne eglino le chiavi, se ad impedire in esse chiese ed oratorj erezione di sedili, o collocazione di simulacri o d' immagini senza il loro consenso. Di buon grado abbandoniamo siffatte dispute alla versatile industria dei Pratici. Ciò che noi non concediamo si è la intemperanza di quella dottrina per la quale si pretende attribuire a meri laici patroni un vero e proprio jus dominij o proprietà, e piena e libera disponibilità delle patronali chiese fino nei rapporti del loro spirituale regime. Dottrina assurda ed inconseguente; perocchè trattandosi di chiese ed oratorj destinati a servire ad atti, e funzioni di culto pubblico, la proprietà loro non può rimanere presso il privato fondatore o dotante, ma cede di necessità alla *causa pubblica religiosa* cui sono *dedicate* e *donate*. Dottrina che il De-Luca anch' egli giustamente condanna come erronea ed inammissibile nella Neapolitana Capellæ del suo discorso XII. De Præeminentiis; laddove a fronte della patronale pretesa così formulata « Neminem posse *invito domino* alienum fundum ingredi,

Decreta obtinuerunt, *nec ex jure* sibi debito, sed *ex consuetudine* qua se tuebantur. Auditis inde parochis, Sacra Congregatio declaravit » parochos fovere bonum jus « ...... »

ibique præeminentiales actus seu alios facere non *placitos ipsi domino* a quo prohiberi possunt » l'insigne Cardinale riprende « *erroneum* videri dictum assumptum quod civitas esset *domina capellæ*, canonici vero in eam ingredientes, sive in eam præeminentiales functiones facientes, essent in *domo aliena*. Quoniam...... simplex jus patronatus non præbet dominium ». Senza che faccia ostacolo che quì si tratti di Capitolo e di Canonicali diritti; perocchè, siccome il Pitonio stesso il riconosce e confessa, la massima procede indistinta per qualunque altro ceto od ordine clericale. — Dottrina che l'istesso De Fargna seguace del Pitonio, e suo allievo rigetta compiutamente confutando le autorità alle quali si attinge, e non concedendo al patrono se non la facoltà *d'invigilare* al buon regime temporale o patrimoniale delle divisate Chiese ed oratorj. — Dottrina infine formalmente riprovata dai più autorevoli Canoni della Chiesa; siccome, oltre a quelli riferiti altrove, nel Cap. Quærimoniam. De jure Patronatus. « Licet patroni mutentur..... ecclesiæ status per hoc mutari non debet, cum in *ipsorum dispositione* ecclesia non sit..... nec possunt illam extrahere de sua *potestate* »; nel Cap. In quibusdam. De pœnis « Cum quod ad defensionis subsidium est inventum, ad depressionis dispendium non debeat retorqueri, prohibemus expresse nè patroni, vel advocati, seu vicedomini de cœtero plus usurpent quam reperiatur in *jure permissum* ». Ove la Glossa soggiunge « Permissum patronis est præsentare rectorem, habere jus processionis, et alimenta ». E, quanto al Diritto Novissimo nel Cap. III. e IX. del Tridentino Concilio Sess. XXIV, e XXV. De Reform. « Patroni neque

his quæ ad administrationem Sacramentorum ecclesiæ aut bonorum stabilium seu fabricarum proventibus immiscere se debent..... » Patroni beneficiorum cujus cumque ordinis vel dignitatis..... nullatenus in fructuum perceptione etiam si vere de jure patronatus ipsorum ex fundatione vel dotatione essent, ingerere se debent ».

Onde sia pur vero che il patrono, in aggiunta alle altre sue non controverse prerogative, possa dedicare o votare la chiesa od oratorio da esso eretto o dotato, a qualche culto speciale; sia pur vero che possa egli farvi ministrare un qualche special genere di religiose funzioni; non avrà per questo il diritto d'ingerirsi altresì del regime di esso culto; od in altri termini, d'interessarsi comunque della spirituale amministrazione della divisata chiesa od oratorio; nè tampoco ad impedire ad altri individui del clero, oltre il rettore o benefiziato suo proprio, in essa chiesa od oratorio l'ingresso, e l'esercizio d'ogni altro genere indistinto di religiose funzioni oltre e al di là di quelle specialmente designate da lui. In una parola, se tolgansi le anzidette non controverse prerogative, nè egli nè il suo rettore avranno nella chiesa patronale maggior diritto, nè più nè meno di quello che aver possa un rettore o benefiziato di una chiesa od oratorio qualunque libero o non patronale. Che se un rettore o benefiziato di una chiesa non patronale qualunque non può divietare ad altri individui del clero in essa chiesa l'ingresso, e l'esercizio degli atti relativi all'autorità loro sacerdotale; come potrà un mero laico patrono divietarlo al proprio paroco al *primo prete* della parrocchia, al suo

proprio pastore, ad esso cui egli deve sì in privato che in pubblico, quel religioso ossequio, quella canonica venerazione che è sacro debito d'ogni fedele verso chi divide ad esso il pane dello spirito, e lo guida per le vie della salute? —

Si conchiude adunque che ogniqualvolta si tratti di chiesa od oratorio pubblico non esente, l'essere desso o patronale o nò, non muta i termini della questione proposta poc'anzi, quella cioè di vedere se in esse chiese od oratorj di *natura indifferente e comune*, abbia il paroco da esercitare alcuna autorità.

Ora a fronte della riferita Giurisprudenza la quale nega al paroco sopra siffatte chiese ed oratorj qualunque autorità; a fronte di quel pronunciato assoluto dell'Aversana funeralium laddove sentenzia che il paroco — nihil agere habeat in dictis ecclesiis — a fronte di quel pronunciato non meno assoluto della Foroliven jurium parrocchialium laddove denega ella pure al paroco, a forma della dottrina del Pitonio, il diritto d'intervenire a suo grado nelle chiese non parrocchiali; o patronali, o non patronali elleno sieno, e di ministrarvi funzioni sue proprie, e della Gerunden Anniversariorum laddove francamente decide che il paroco — extra lineam propriæ jurisdictionis, nullam in jure habet potestatem — a fronte infine dei Responsi della Sacra Congregazione del Concilio laddove nella Hortana, jurium parochialium, e nella Placentina festivitatis denega ella pure al paroco qualunque diritto sopra le riferite Chiese; sorge invece una opposta Giurisprudenza la quale, in termini di funzioni concernenti il vero e proprio ministero pastorale, di quelle

funzioni cioè le quali contemplano il servizio religioso della cura, che sono di privativa giurisdizione del parroco e che consistono, siccome dicono, nei tre atti gerarchici, d'illuminare con la predicazione, di purificare con la correzione, di perfezionare con l'amministrazione dei sacramenti; riconosce e concorda nel paroco il diritto ad esercitarle in qualunque chiesa od oratorio destinato al pubblico servizio religioso della parrocchia, comunque di natura indifferente e comune, e indistintamente o di patronale, o di non patronale chiesa od oratorio si tratti. La qual Giurisprudenza si fonda appunto in quel principio o criterio della indistinta subiezione delle chiese al regime del paroco nel cui territorio sono erette, in quella *ragione* del territorio *uno indivisibile* che egli ha entro i limiti della sua parrocchia, in una parola, in quel principio d'autorità *sù tutte le persone*, *cose*, *ed atti* interessanti la sua religiosa amministrazione che noi propugnano, e propugnano con noi quanti intelletti vi abbiano sensati e non preoccupati, i quali riconoscono un siffatto principio siccome fondamento essenzialissimo del governo parrocchiale.

Appartiene a questa dottrina l'istesso De-Fargna allievo del Pitonio, il quale, siccome vedemmo, ben lungi dal convenire in ciò nelle preoccupazioni del suo maestro, ebbe l'avventurosa intuizione di percepirla scritta e consacrata nel testo del Cap. Dilectus De Capellis monachor. — Quoniam istæ auctoritates procedunt quoad functiones parochiales... ita ut parochus *possit illas exercere in ecclesiis sitis intra limites suæ parochiæ ad sui libitum, et independenter ab earum rectoribus, et a patrono.* — La

rammenta il Barbosa in quella sua Somma o Raccolta di apostoliche Decisioni. — Parochus debet sacerdotalia munia et presbyteriales functiones quæ populi et animarum curam concernunt, exercere *etiam in ecclesiis quæ sunt sub laicorum gubernio.* — E la conferma con l'autorità d'altri scrittori, e con quella più segnalabile di varii Responsi della Sacra Congregazione dei Riti, siccome nella Neapolitana del 18 Maggio 1602 e nella Cæsaraugustana del 14 Giugno 1612 (1). E tra gli altri Canonisti o scrittori di Fôro Ecclesiastico, basti citare l'eruditissimo Pignattelli. Del quale può dirsi aver trattato l'argomento con somma maestrìa, larghezza di vedute ed apparato amplissimo di autorità in più luoghi delle sue Consultazioni Canoniche: siccome nella Consultazione LXVIII del Tomo VI; laddove dopo aver parlato delle prerogative del parroco nelle funzioni solenni celebrate nelle chiese della sua parrocchia, conchiude — Atque hinc etiam parochus cumulative cum *sodalitiis* potest in ecclesia *vel oratorio* existente intra limites suæ parochiæ, quando necessitas et occasio exposcat, etiam missæ sacrificium celebrare et sacramenta ministrare, aliaque jura parochialia exercere. Nam hujusmodi ecclesiæ *laicis sodalibus* conceduntur *sine præjudicio parochialium jurium.* Quæ clausula præservat jura parochialia quoad omnia quæ *parocho de jure debentur,* ut Sacra Congregatio declaravit adducta per Barbosam. De Parochis P. 1. C. 11. et Dec. 100. n. 4. per

(1). Augustini Barbosæ Lusitani Protonotarii Apostolici. — Summa apostolicarum Decisionum extra jus commune vagantium. — Venetiis 1646 — verbo — Parochus. — Collect. LV. n. 7.

Cavalerium. Intra autem alia jura parochialia, illud est præcipuum quod parochus in ecclesiis intra limites suæ parochiæ *non possit* impediri quin per se ipsum vel per alium ab eo dependentem functiones parochiales exerceat. *Dicitur enim ecclesia existens intra limites parochiæ*, MEMBRUM *parochialis*; ita ut parochus sit *prælatus utriusque ecclesiæ ratione subiectionis*; et est glossa notabilis in Cap. Eam te, verbo, pendeant De ætat et qualitat: con quel che segue. E nella Consult. LXXIII del Tomo IX. — Ad quintum, seclusa legitima consuetudine vel privilegio apostolico, affirmative respondendum. Nam *ecclesia parochialis habet intentionem fundatam ex jure communi super omnibus ecclesiis ac oratoriis* sitis intra *fines suæ parochiæ*; ut ex Concil. Cabilonensi relato in Can. Ecclesiæ. C. XVI. Q. 1. . . . *Estque constans Sacræ Congregationis sententia*, ut in Laudensi 20 August. 1601. Neapolitana 18 Maij 1602. Cæsarangustana 14 Januarij 1612 — et Laudensi 2 Augusti 1647 ubi posse parochum intervenire in funeribus quæ fiunt a Confratribus. — E qui soggiunge conchiudendo con questa notabile proposizione — *Unde Confratres* ET ALII *qui nolunt parochum fungi officio suo, juraque sua parochialia in iisdem ecclesiis vel oratoriis exercere*, INCURRUNT EXCOMMUNICATIONEM IN BULLA CÆNÆ DOMINI INFLICTAM CONTRA USURPANTES ECCLESIÆ JURISDICTIONES!! —

Quanto poi alle Decisioni della Sacra Romana Ruota tra le tanto conformi alla riferita dottrina, basti citare le appresso: fra quelle cor. Lancetta, una Dec. 855 del Tomo III; ove è formalmente sancito — Parochus habet fundatam intentionem

quoad facultatem exercendi functiones parochiales et ministrandi sacramenta in ecclesia existente intra limites suæ parochiæ; — tra le Recenziori, una Toletana Manutentionis del 9 Aprile 1657. Part. XII. Dec. 214. — Contendentibus parocho S. Justi et Pastoris, oppidi Matriti ex una, et Patres S. Dominici ex altera, super jure exercendi jura parochialia in hospitali cum ecclesia, nuncupato — De la Passion — sito intra limites dictæ parochiæ, ... fuit primo loco disputatum de manutentione. Et visum fuit concedi parocho mandatum de manutenendo in quasi possessione exercendi jura parochialia in dicta ecclesia, quia actualis quasi possessio probatur per testes. Et eo facilius quia *ipse habet assistentiam juris pro exercitio omnium actuum in ecclesiis intra limites suæ parochiæ existentibus privative quoad omnes alios*; *ut ex Cap. Dilectus. De Capell, Monachor. Cap. Statuimus et Cap. Sacris C. XVII. Q. 1*; *et Rota in Romana jurium parochialium cor. Zarate 4 Julii* 1653; — tra le Decisioni raccolte dall'Ansaldo, una Romana jurium parochialium del 27 Giugno 1714; ove solennemente si dichiara — Literalis *apertissimaque* est juris censura tribuens parocho jus privativum *exercendi* omnia jura parochialia in *quascumque personas, loca, et ecclesias existentes intra limites suæ parochiæ, utpote desumpta ex literalibus testibus. Cap. Pastoralis De his quæ fiunt a prælat. — Cap. Dilectus de Capell. Monachor. Cap. Relatum De Sepult et Clement. Dudum § verum. eod. tit. ubi DD.* omnes referunt, et sequuntur Marescot Variar. Resol. lib. 2. Cap. 95. De Luca De Parochis. Disc. 38. Rota in Mediolanen. Jurium Parochialium 23 Apri-

lis 1708 § Stetit. cor Scotto, et aliæ mille. E per ultimo una moderna e veramente normale Decisione Firmana Manutentionis et Reintegrationis, del 10 Giugno 1839. Si trattava di una Chiesa annessa ad uno spedale denominato di S. Andrea, di *laico patronato* del Municipio locale, ceduta in appresso per concessione pontificia ad una Confraternita detta — della Misericordia — con queste facoltà — ut sodales ibi sese congregare, piorumque operum exercitio vacare, ac missas et alia divina officia in ecclesia ipsa celebrari facere possent. — Insorsero frequenti dispute tra il parroco nel cui territorio la divisata Chiesa era eretta, ed il rettore di essa, quanto al diritto nello stesso parroco di esercitarvi varie sacre funzioni per propria autorità. Finalmente — longe gravius (soggiunge qui la Decisione) controversia nuper exarsit inter hodiernum plebanum Pacificum Papiri, et sodalitii Rectorem Pacificum Spagnoli, tam quoad functiones omnes in ecclesia S. Andreæ celebrandas, quam etiam quoad Kenodochij administrationem. Quum enim rector obstare cœpisset ne plebanus *vel sacris functionibus celebrandis adesset*, vel Henodochio administrando incumberet, hic judicium instituit apud Vicarium judicem... sed judex sententiam tulit. « *Non doversi l'attore mantenere nel possesso preteso di funzionare nella Chiesa di S. Andrea come parroco di S. Angelo, e farvi atti di culto tranne le processioni che si fanno fuori di essa chiesa, e la messa solenne, e processione col Venerabile nel giorno della festa ed ottavario del Corpus-Domini.* » Portata la causa in appello avanti la Sacra Ruota, la questione fù formulata in questi termini — 1.° Utrum Ple-

bano S. Angeli jus esset peragendi parochiales functiones in ecclesia S. Andreæ ... 2.° Utrum jus etiam haberet cœteras functiones non parochiales explendi. 3.° denique utrum eidem competeret Hmodochij administratio. — E quanto al primo quesito concernente il subietto che ora ci trattiene, quel sacro Tribunale fece pieno plauso ai diritti proclamati dal parroco di S. Angelo. — Jam vero ad primum quod attinet nullum dubium esse poterat quin recte Plebanus Papiri jus sibi assereret exercendi parochiales functiones in ecclesia S. Andreæ. Ecclesia enim isthæc *est sita intra fines parochiæ* S. Angeli. *Nihil autem in jure magis exploratum quam quod parocho liceat parochiales omnes functiones exercere i[illegible]is sitis intra parochiæ ambitum*. Habet s[illegible]uem ipse pro hujusmodi functionibus intentionem fundatam in jure, prout *uno ore* tradunt. Fagnan in Cap. Exposuisti De Præbend. n. 40 41. Reinfestuel in Jus Canonic. Lib. 1. Tit. 28. § 2. n. 40. Lotterio. De Benefic. L. 1. qu. 20. n. 122. Rot. cor. Coccino Dec. 1334. cor. Olivatio Dec. 549.— Quanto alle altre pretese del parroco, risolvè negativamente.

Infine tra i Responsi della Sacra Congregazione del Concilio, merita segnalare gli appresso. *D' un Asculana Functionum et Jurium parochialium del* 29 *Agosto* 1773. » Intra fines parochiæ oppidi Accumuli situm est publicum oratorium sive ecclesia Deiparæ Annunciatæ sacra in Villa Tini, et ab ecclesia parochiali mille circiter passibus distans. Certant inter se Josephus Moscatus parochus, et Carolus Nicolaus Organtinus publici illius oratorii *rector*; cum parochus sibi licere putet functiones ad munus suum

spectantes, pro majori commodo gregis, exercere; *quotiescumque sibi libuerit*, in eo oratorio, etiam sine assensu rectoris qui id impugnat. » E quindi formulato, trà gli altri, il quesito seguente. « An liceat parocho ecclesiæ S. Laurentii Terræ Accumuli *exercere omnia et quæcumque* jura parochialia in publico oratorio Beatissimæ Aununciationis Villæ Tini sito intra limites dictæ parochiæ privativo jure quoad capellanum seu rectorem beneficii erecti in dicto oratorio ». Responsum « Affirmative » D'una *Alerien. Sepulturæ del 17 Gennajo 1756*; ove in proposito del controverso diritto nel paroco di ministrare funzioni funebri in una chiesa od oratorio pubblico patronale compreso nella parrocchia, al quesito. « An et cui competat jus celebrandi exequias, aliasque functiones funebres in dicta ecclesia S. Aloysii. « Responsum » Competere parocho et amplius ». D'una *Spoletana. Functionum ecclesiasticarum del 12 Marzo 1796*; ove in proposito del diritto del paroco ad esercitare funzioni religiose nella Chiesa della Confraternita della Misericordia entro i limiti della parrocchia; al quesito « An et quas functiones explere valeat parochus in eadem ecclesia » Responsum » Affirmative, præter functiones proprias sodalitii. « Finalmente d'una *recentissima Isclana Jurium Parochialium del 6 Agosto* 1842. Era questione di sapere se il paroco del Popolo di S. Vito avesse o nò diritto ad esercitare funzioni sue proprie in una chiesa di laico patronato d'una società di marinari e di artèfici, denominata dello Spirito Santo. A fronte del Clero inserviente in essa Chiesa, e che contrastava al paroco l'esercizio delle divisate funzioni, il vescovo locale il quale aveva *la rarità di essere rigido conser-*

valore delle parrocchiali prerogative, provocato dai reclami del paroco, decretò « ut presbyteri non audeant attentare juribus parrochialibus et *quasi*.» Ricorse il Clero della Chiesa dello Spirito Santo alla Metropolitana Sede e la ottenne indulgente alle sue pretese. Allora il conflitto nascente da questi opposti giudicati fù deferito a risolversi all'autorità dell'eminente Congregazione del Concilio. Si perorava avanti questo Supremo Tribunale la causa del paroco con queste ragioni « *Ridiculum esse* parochum posponere presbyteris ad nutum amovibilibus patronatæ ecclesiæ addictis infra districtum parochiæ, qui nullam constituunt a parocho distinctam et exemptam societatem. Profecto præcedentiam parocho super omnes presbyteros citra capitulum chatedrale, in funeribus convenire declaravit Sacra Congregatio Rituum in Viterbien 25 Junii 1611, in supplicationibus vero, tradit Barbosa in Summa Apostolicar. Dec. verbo « parochus ». Denique tribui parocho jus peragendi intra ecclesiam S. Spiritus nedum parochiales functiones, sed etiam *quasi* parochiales, quæ scilicet stricto jure ad parochiale officium non pertineant, connexionem tamen cum eodem officio præseferunt ad formam Decreti Urbis et Orbis S. Congregationis Rituum anni 1703, et Instit. 105 Benedicti XIV. « Fu quindi proposto, tra gli altri, il seguente quesito.» An et quas functiones parochus, jus habeat peragendi intra ecclesiam Spiritus Sancti «Responsum » Dilata et ad mentem. Mens est ut scribatur R. P. Nuncio Apostolico qui ipse conspiciat acta erectionis Congregationis Ecclesiæ S. Spiritus cum literis apostolicis et Decreto Episcopi Polverini, et transmittat exemplum authenticum; nec non exquiratur ex of-

ficio a R. P. Auditore communicatio actorum in judicio anni 1721 cor A. C., et coadjuventur a partibus hinc inde probationes super *origine* Cleri et *consuetudine*, aliisque ad rem facientibus: proviso *interim* ut, *firma præcedentia parochi*, servetur omnino disposit'o *temporanea* decreta. . . . absque præjudicio. » Che è quanto dire che quell'eminente Tribunale trovò giusti in *linea* di *diritto generale* e *comune* i reclami del paroco e meritevoli di accoglienza; curando solo ad indagare se qualche gius *speciale* o *consuetudinario* assistesse al Clero della Chiesa dello Spirito Santo (1).

V'ha di più un altro genere di religiose funzioni o cerimonie che la Chiesa denomina sacerdotali, e che noi diremmo d'un genere medio tra le propriamente parrocchiali, e le non parrocchiali e comuni. Altre di esse potrebbero dirsi *auspicali*, o *propiziatorie* come le benedizioni delle messi, dei prodotti degli animali, dell'interno delle case e simili; altre *purificatorie* come la benedizione delle donne dopo il parto; altre infine sono intese a consacrare o commemorare qualche solenne verità o morale o religiosa, come la distribuzione delle ceneri, la benedizione delle acque battesimali, quella dei ceri, delle palme, degli olivi ec. Le quali, sebbene al vero e proprio gius parrocchiale, strettamente parlando, non appartengano, sono non pertanto al solo parroco devolute; o perchè hanno una qualche intima connessione e dipendenza col suo pastorale ministero, o perchè sono atti per certa guisa *giurisdizionali* che alla eminente dignità sua unica-

(1). Cit. op. Thesaur. Declarat. Sacræ Congregat. Concilii.

mente convengono entro i limiti della parrocchia. Onde nella Isclana jurium parochialium riferita poc' anzi con proprietà si denominano *quasi parrocchiali*. Vige in conseguenza, anco per rapporto ad esse, la dottrina la quale nè attribuisce al parroco il privativo esercizio in qualunque luogo o chiesa od oratorio pubblico della parrocchia. Nè è a dirsi, secondo altri hà opinato, che la Sacra Congregazione dei Riti a questa dottrina innovasse con quel suo atto o Decreto volgatissimo del 1703 approvato in via di Regolamento generale ecclesiastico da Papa Clemente XI. Che anzi mentre definisce non essere elleno di stretto gius parrocchiale, nè *esemplifica* talune che non pertanto attribuisce al parroco; siccome può vedersi ai dubbj *quinto e sesto* ove sono esse contemplate ed enumerate. Ed è poi costantemente ricevuto, per la uniforme Giurisprudenza tanto anteriore quanto *anche posteriore* al rammentato Decreto del 1703, il principio in ordine al quale le divisate funzioni si dicono di esclusiva o privativa spettanza del parroco. Quanto alla Giurisprudenza anteriore; si cita quella istessa della Sacra Congregazione dei Riti siccome in una veramente normale Næpolitana del 18 Maggio 1602. « ivi » Sacra Congregatio censuit ad parochum pertinere functiones sacerdotales in ecclesiis quæ sub laicorum gubernio sunt, non ad capellanum atque ad sacristam; nempe benedictiones cinerum, candelarum, ramorum olivi, ovorum, fontis baptismalis ec, » e nelle tante altre Risoluzioni non solo di essa quanto anche dell'altra Congregazione dei Vescovi e dei Regolari riferite nel Formulario del Monacelli, Verbo — Parochus —: ed in specie nella Consult. CLX. del Pignattelli, Tomo IV. Quanto alla

Giurisprudenza *posteriore;* si cita in prima l'autorità di un Vescovo, Monsig. Battistelli di Fuligno, in quell'Appendice al suo Sinodo, ove si legge « ivi » Benedictiones cinernm, candelarum, ramorum olivorum .... etsi stricte de jure parochiali non sint, aliquam tamen cum eis connexionem et adfinitatem habent juxta *communem Doctorum* sententiam, et non ad confraternitates, earumque capellanos sed ad parochos spectant, excepto casu quo parochus ipse requisitus, hujusmodi functiones se gratis exibere nolle, vel alias non posse declaraverit ». Si cita inoltre quella lucidissima ed erudita perorazione dell'Avvocato Ursaja (1). Del quale ne piace trascrivere e far proprie le seguenti dottrine: « Ecclesiasticæ functiones dividuntur a tractantibus, in tres classes; quarum prima respicit illas quæ dicuntur et sunt de juribus mere parochialibus .... secunda species est earum quæ non sunt de juribus mere parochialibus, sed tamen illis adeo adnexæ et connexæ, nec non ab illis taliter dependentes, ut pariter non nisi a parochis fieri possunt, neque illas explere valent capellani aut sacristæ ecclesiarum et oratoriorum..... ut in Mattheucci, De Officio Cur. Eccles. C. 19 ibi » Distinguenda sunt *jura* mere parochialia, et *functiones* parochiales. Hæ ita nominantur quia ad parochum pertinent propter connexionem et dependentiam quam habent a juribus mere parochialibus .... » tertia species est illarum functionum seu missarnm quæ cantantur in dictis oratoriis et ecclesiis confraternitatum secularium vel in execut'onem proprij instituti determinata die, vel pro adimplemento an-

(1). Disceptatio XXIX. Tom. IX. Parte II.

niversariorum a piis fidelibus relictorum .... Eamdemque communiter receptam distinctionem approbavit Sacra Rituum Congregatio in Decreto punctualissimo Neapolitanæ 18 Maii 1602.... et in Decreto anni 1703 ubi ad dubia « an benedictiones candelarum, ramorum ec. .... essent de juribus mere parochialibus, respondit negative; sed cum illo essentiali addito « illas tamen spectare ad parochos » Igitur etiam potest bene stare quod aliquæ functiones non sint de jure mere parochiali; et tamen fieri non possint a capellanis ac sacristis.... sed privative spectent ad parochum propter illam adfinitatem cum pastorali officio; dum *pastores verbo, exemplo, sacris functionibus, et sacramentis pascere debent suum gregem* ut ex Pignatell. — Et propterea non valet argumentum; talis functio non est de jure parochiali, ergo sacristæ habent fundatam in jure intentionem illas faciendi » con quel che segue. Alle quali autorità può aggiungersi quella del Barbosa citato altra volta nella Somma Apostolicar. Decis. Collect. LXLIII. n. 8. — verbo — oratorium « Oratoriis confraternitatum et aliis similibus ecclesiis quæ non sunt curatæ nec regulares, *minime* licet peragere *sacerdotalia munera* et parochiales functiones quæ populi et animarum quoquommodo curam concernere videntur, quales sunt candelarum, cinerum, palmarum, fontis baptismalis, benedictiones..... » Quella di una Nullius seu Nonantulana. Jurium parochialium. 13 Giugno 1744 della Sacra Congregazione del Concilio, ove al quesito se nell' oratorio di laico patronato della famiglia Bevilacqua compreso nella parrocchia di S. Silvestro, fosse lecito al cappellano o rettore di tale oratorio d' esercitarvi le di-

visate funzioni — 4.° An capellano et rectori dicti oratorj liceat conciones..... — 5.° An benedictiones candelarum, cinerum, palmarum, ovorum explere, nec non mulieres post partum recipere « Responsum « Negative in casu ». E finalmente d'un altra modernissima ed autorevolissima Risoluzione della stessa Congregazione del Concilio, Æsina. Missæ conventualis et sacrarum functionum del 9 Settembre 1843. Si trattava di una Chiesa parrocchiale detta di — Monte Caroti — eretta, per concessione pontificia, in collegiata, con tutte le prerogative proprie di siffatta natura di Chiese, e con la clausula « salva tamen ac firma illius parochialitate remanente ». L'esercizio della cura fù assegnato in solido ad un arciprete, undici canonici e quattro cappellani. Altri sacerdoti non curati pretendevano esercitare in essa le controverse funzioni sacerdotali. Il relatore della causa esponeva « re quidem vera quamvis in Decreto. Sacræ Rituum Congreg. 10 Dec. 1703 circa plures functiones quales sunt benedictio et distributio candelarum, et palmorum, benedictiones mulierum post partum et fontis baptismalis .... responsum fuerit non esse de juribus mere parochialibus, ... adhuc tamen ad parochum easdem spectare dicendum est, ut ex Monacell. Formular. legal. Tom. II, Tit. 13, form. 1, tum propter adfinitatem connexionem et dependentiam quam habent a juribus mere parochialibus, vel ratione officij pastoralis quo vicem gerit episcopi in regimine curæ animarum ... Riccius Prax. For. Eccles. Par. 4, a Resol. 304 ad 311; tum propter declarationem olim factam ab eadem Sacra Congregatione Rituum in Neapolitana 18 Maij 1602 ., ... Posto quindi il quesito « An et

quæ sacræ functiones spectent privative ad archipresbyterum et canonicos coadjutores in cura animarum « Responsum » Affirmative quoad functiones *de jure*, et DE OFFICIO parochi (1). » Checchessia adunque della contraria opinione senza dubbio autorevole dell'insigne Lambertini laddove, nella sua Istituzione 105, comentando i Decreti del 1703 non accetta questa distinzione tra le funzioni *de jure*, e le altre de *officio seu de munere* parochi, e conseguentemente le sacerdotali funzioni, le quali non sono di *stretto gius* parocchiale, relega senz'altro tra le non parocchiali, o comuni; si può conchiudere, che la opposta dottrina riferita di sopra ha prevalso nel Foro Ecclesiastico; e fissa oggimai lo *stato ultimo* della sua Giurisprudenza. Nè si deve altronde omettere di avvertire che l'istesso Lambertini derogando in fatto, nelle sue sinodali disposizioni per la Diocesi di Bologna ove era Arcivescovo, alla sua propria dottrina interpetrativa dei rammentati Decreti, prescrisse. « Nè benedictiones ignis, seminis, ovorum peragantur in ecclesiis sodalitatum. Interdicimus etiam benedictiones et distributiones candelarum, cinerum et palmarum. Et eas permittimus si pro sodalibus tantum instituantur »; aggiungendo esser questa la pratica uniforme di quella diocesi, sanzionata nei precedenti Sinodi dei Cardinali Colonna e Buoncompagni, e confermata per di più dalle congeneri disposizioni adottate nei Concilj provinciali della Chiesa di Milano, tenuti ai tempi di San Carlo Borromeo (2).

(1) Thesaur. Declarat. S. Congreg. Concil cit. sop.
(2) Benedicti XIV. Pont. M. Opera omnia. Romæ MDCCI. Tom. II. Notific.

Viene infine l'ultimo genere delle non-parocchiali o comuni o semplicemente ecclesiastiche funzioni; di quelle funzioni cioè le quali non hanno relazione alcuna o diretta o indiretta col vero e proprio servizio religioso della cura, ma sono preordinate soltanto od a qualche culto speciale, o ad accrescere la pietà e la religiosità del popolo indistintamente ed in generale. Nè si dirà per certo che di queste funzioni possa il paroco presumere d' impedirne altrui ed appropiarne a sè ed in esclusione del minor clero cui realmente appartengono, l'esercizio. Ma sarà per questo vero che sia libero per chiunque l' istituirle e ministrarle pubblicamente nella parrocchia senza dipendenza alcuna dall'autorità del paroco locale? Si dirà per questo che là dove il suo popolo è convocato ad assistere a riti e forme di religione che dal paroco stesso non si amministrano, l' autorità sua non sia frattanto impegnata ad interessarsene? — Si dirà che non abbia egli il diritto ad invigilare a che gli atti che vi si compiono, sieno conformi alla santità ed alla purità della dottrina ecclesiastica; a che nulla offenda o tenda a sovvertire il sentimento pubblico religioso? — Che se questa superiore autorità che diremmo quasi di polizia spirituale della sua Chiesa il paroco non avesse, a che sarebbe stata a lui commessa la cura delle anime dell'intero suo popolo? — Come potrebbe la divinità farnelo solidale e tenerlo a risponderne con l'anima sua secondo quella espressione « animam suam ponere pro ovibus »? — La storia narra di nefandi abusi invalsi sotto lo spirito e nelle forme di religione. Teodoreto asserisce di atti di culto intimati da private persone e resi pubblicamente nei sacri tem-

pli ai loro stessi defunti. Riferisce di oratorj eretti, e consacrati a persone viventi come d'un Alipio a Marciano, e d'una ricca e potente donna in Calcide ad un suo congiunto (1). Che se passò oggimai il malvezzo di questa strana ambizione; lo spirito innovatore del secolo pur troppo invade per ogni dove, e penetra (e la Chiesa il sà, nè sel dissimula) fin sotto le cortine del tempio! — Come si potrà dunque la Chiesa istessa avere in tutela e mantenerla inviolata nella purità della sua fede e delle sue discipline, se quell' *unità* d'*autorità* che hanno i vescovi nelle lor provincie e diocesi, e sopra i vescovi hà la suprema Sede pontificia in tutto l'orbe cristiano, non è pure ai parrochi attribuita entro la misura dei lor poteri, e nei rapporti in specie del culto che nella parrocchia pubblicamente si amministra? Dove poi questo principio di autorità non si osi ai parrochi seriamente contendere; come si potrà dire allora non aver eglino in quest'autorità fondato il diritto ad intervenire nelle religiose funzioni che, qualunque sia la lor natura o forma, qualunque la specie delle chiese od oratorj non esenti ove si compiono, qualunque la qualità delle persone che le amministrano, o le fanno amministrare, sono frattanto servite pubblicamente nella parrocchia? — Come si potrà dire infine con l'episcopale Decreto dovere egli il parroco mendicare dai suoi stessi parrocchiani, da meri laici patroni, la facoltà del suo intervento? — Invero non sappiamo concepire come, frattanto che la Chiesa tenace nelle sue secolari dottrine ha potuto non ha guari togliere a noi To-

(1) Theodoreti Histor. Relig. Tom. III. p. 729.

scani non poche pubbliche guarentigie consacrate dalla sapienza di antichi Legislatori, siasi poi potuto bandire una dottrina a favore del *principio laico* tanto indulgente quanto quella sancita nel Decreto episcopale!!!

Di più trà le funzioni che ora cadono in esame, la Chiesa distingue le maggiori o solenni dalle non-solenni o minori. Non avrà dunque il parroco nemmeno il diritto ad esercitare nelle funzioni che diconsi solenni, gli atti di quella superiorità gerarchica che alla dignità sua appartiene entro la parrocchia? A che sarebbe egli denominato allora il *primo prete*, quegli il quale hà dignità di prelato sul minor clero nella parrocchia inserviente? — Nè queste che noi reclamiamo son già prerogative di vano onore! — Che anzi son elleno intese a mantenere nella venerazione del popolo autorevole e dignitoso il carattere eminente del parroco; son elleno essenziali al fine morale e religioso della sua Chiesa.

Dopo avere adunque veduto come a fronte della contraria dottrina la quale nega al parroco qualunque autorità sopra le Chiese di natura indifferente e comune erette nella parrocchia, abbia egli invece, secondo la più schiarita e più recente giurisprudenza ecclesiastica, fino il diritto ad esercitare in esse chiese le funzioni sue proprie o parrocchiali, o quasi parrocchiali elleno sieno; l'ultimo termine della proposta critica versa intorno alla questione di sapere cosa debba dirsi della controversa dottrina nell'altro rapporto concernente le funzioni non parrocchiali o comuni cui le divisate chiese sono propriamente destinate a servire.

Si disse altrove come l'Innocenzio mentre assevera d'ignorare ove si scritto nel comune diritto ecclesiastico il principio che le chiese debbano subiezione al parroco nel cui territorio sono erette, frattanto non disconosce anzi espressamente concorda essere scritti a favore del parroco i diritti sanciti nel testo del Cap. Ut singulæ De Officio Archipresbyteri. — Ad quos prælatos seu parochos (piace qui ripeterne le parole) non invenio aliquid de jure pertinere super *minores titulos* nisi quod habetur supra De Officio Archipresbyteri. Cap. finali. — Nella qual sentenza dell'Innocenzio concorre pur'anco il Mugellano Giovanni di Andrea, e con esso concorrono presso chè tutti i Canonisti in generale dell'istessa contraria scuola.

E di vero, non che il solo Cap. Ut singulæ, l'intiero titolo De Officio Archipresbyteri, cui può aggiungersi il Cap. His quæ De Majoritate et Obedientia, parla del parroco, ed a favore del parroco unicamente dispone.

Si sà infatti come tra gli altri appellativi onorifici che si davano al parroco, o meglio, al rettore della parrocchia (1) nella Chiesa latina, avesse egli quello di — archipresbyter — siccome di — protopresbyter — o di — protopapa — nella Chiesa greca; onde — protopatides — si denominarono in greca lingua le parrocchie. I quali nomi erano appunto intesi a designare che il parroco era egli nella parrocchia il *primo prete* quegli il quale sul minor clero in essa sparso aveva superiore autorità e giu-

(1). La denominazione di — parochus — è di recente data, e dei secoli più a noi vicini.

risdizione. — Non alia sane de causa (dice al proposito un erudito scrittore) quam quia plerumque in parochiis plures erant presbyteri tum eidem ecclesiæ addicti; tum oratoriis et capellis eidem subiectis, quibus parochiarum rectores præerant (1) — E perchè altri forse non esiti a credere che quì si parli di veri e proprj parrochi, l' Autore istesso soggiunge — Qui vero honorifica hac nuncupatione donantur, non alii fuere quam presbyteri qui singulas regebant parochias. Nè quis autem dubitet et suspicetur aliquid præstantius quam simplicem parochiæ rectorem, archipresbyteri nomen præseferre; modo satis est animadvertere quod iidem quandoque archipresbyteri, quandoque nominibus presbyteri, parochiani seu presbyteri plebium nuncupantur. Ut ex Can. 15 Cabilon. Concil. et Ticinensis anni 850 « ibi » Solicite procurent episcopi quam diligentiam erga plebem sibi commissam unusquisque presbyter gerat; oportet enim *plebium archipresbyteris....* — con quel che segue (2). E quanto all' altro appellativo di — cardinalis presbyter — di cui si fà uso nel testo del Cap. Hisquæ, è notorio egualmente come fosse pur questo un titolo che si dava al parroco considerato siccome quegli il quale era appunto come il *perno* sù cui posava il governo della parrocchia intiera. Onde la parola — incardinari — la quale, nel si-

(1). De Parochiis ante annum Christi millesimum. Primicerij Marii Lupi Dissertationes tres — Bergomi 1788. Dissert. 1. § VIII.

(2). Cit. Dissert. 1. § VIII. — L'autore prosegue a fare comento larghissimo di erudizione intorno a questo argomento. Per essere economi nel presente scritto, ci limitiamo a rinviare ad esso coloro i quali bramassero maggiori prove in proposito.

gnificato comune, dinotava l'atto d'inserire una qualche cosa fissamente in un altra (1), nel senso ecclesiastico, rappresentava l'atto col quale un qualche individuo del clero era del regime di una data Chiesa stabilmente investito, e ad essa Chiesa a così dire affisso inamovibilmente. — Erant et persæpe (dice qui il dotto Tommasino, annotando appunto al Cap. His quæ) plures unius ecclesiæ presbyteri; sed eorum unus tantum erat *cardinalis* unus titularis, unus sponsus, unus individuo nexu ei copulatus, et residendi strictissima lege devinctus (2). — Che se non si reputasse ozioso l'insistere in tale argomento, sarebbero infinite le prove storiche, e monumentali d'ogni genere che potrebbero raccogliersi a conferma di questa intelligenza dalle opere del Tomassino, del Gonzalez (3) e di quanti altri scrittori abbiano trattato di ecclesiastica erudizione.

(1). In Vitruvio si incontrano in questo senso le parole — tignum incardinatum — scapi cardinales — dinotanti gli *stipiti* ed i *perni* di una porta.

(2). L. 11. Part. 1. Cap. 95. De Beneficiis.

(3). Emanuelis Gonzalez: Comentaria in Decretales. — Di quest'autore giova riferire la seguente avvertenza. Il Cap. His quæ, siccome si legge trascritto nella Collezione di Graziano, presenta questa inscrizione — Honorius III dilecto *fratri* G. Presbytero Cardinali et Capitulo Ecclesiæ S. Laurentii in Damaso. — Il perchè potrebbe altri sorprendersi che un Pontefice abbia inteso inviare ad un semplice parroco un appellativo così *indulgente* quanto quello di *fratello.* Osserva però il Gonzalez — In alia Collectione legitur — Honorius III G. Presbytero Cardinali. — Sed ex utraque, vera inscriptio restituenda est ita — Dilecto *filio* G. Presbytero — Emendandum enim est — filio — non fratri. — Nam licet papa cum scribit Cardinalibus si-

Ora le testuali sanzioni contenute nel Titolo De Officio Archipresbyteri e nel Cap. His quæ sono appunto la *legge positiva* ecclesiastica la quale statuisce e determina nel rapporto controverso dell'autorità del parroco sul minor clero funzionante nelle Chiese di natura indifferente e comune erette nella parrocchia. Son elleno appunto queste testuali *sorgenti* dalle quali derivano i poteri e le prerogative spettanti al parroco quanto alle funzioni non parrocchiali che nelle riferite Chiese pubblicamente si amministrano.

Noi troviamo nel Cap. Ut Archipresbyter, e nell'altro Ut singulæ De Officio Archipresbyteri solennemente proclamato e dichiarato il principio che costituisce il parroco siccome *vigile custode* e *tutore eminente* preposto al buon regime della parrocchia intiera; dall'autorità del quale il clero inserviente nelle minori Chiese indistintamente dipende nel duplice rapporto non pure del *suo ministero sacerdotale*, ma ancora e perfino del suo privato e pubblico tenore di vita. « Ut Archipresbyter sciat (dice il testo) sè subesse archidiacono (1) .... et specialiter ad ejus

mul episcopis, et presbyteris, eos fratres appellet, tamen *cum presbyteris cardinalibus tantum* scribit, non *fratres* sed *filios* appellat .... Quare cum in præsenti Honorius rescribat cardinali qui *tantum presbyter* erat, filium non fratrem appellare debebat. — Coment. in hoc Cap. His quæ.

(1). Quanto a questa pretesa subiezione all'Arcidiacono piace qui riferire cosa nè pensa il Gonzales « Sed hoc (egli dice) sacris canonibus, et rationi contrarium esse, facile probatur — Ex Concilio Emerit. Can. 10. — « ibi » Communi deliberatione sancimus ut nos omnes episcopi .... singuli nostrum Archipresbyterum, Ar-

pertinet ministerium (alias; officium) super omnes presbyteros in ordine presbyteriali positos, curam agere . . . . (1) « E nell'altro Cap. Ut singulæ « ivi » *Ut singulæ* plebes archipresbyterum habeant propter assiduam erga populum Dei curam: qui non solum imperiti vulgi solicitudinem gerant: verum etiam presbyterorum qui *per minores titulos* habitant VITAM jugi *circumspectione* custodiant; et *qua unusquisque industria divinum opus exerceat*, episcopo suo renuncient . . . . Ita archipresbyteri præsint ple-

chidiaconum, et Primicerium habere debeamus; sanctus quippe ordo est . . . . Rationi; nam presbyteros diaconis ante stare docetur in C. Legimus. Dist. XCIII. — . . . . . . Sententia Hallerij De Hierarch. Jurisd. magis placet; qui existimat in Hispania, consuetudine introductum ut Archidiaconi præssent Archipresbiteris; et sic non *proprio jure*, sed inter alia quæ, consuetudine, aut magis *audacia*, sibi arripuerunt, hanc jurisdictionem usurpasse: quæ sententia facile suadetur si observetur textus nostros Ut Archipresbyter etc. — deductos ex Conciliis Hispaniæ nostræ — Not. in C. *Ut Archipresbyter — V. — Subesse* ».

(1). La parola « animarum » soggiunta al testo nella Collezione di Graziano, non si legge negli altri Manoscritti. Così si hà da una glossa marginale della Editio Novissima Lugduni 1671. L'aggiunto di quella parola è, secondo il solito, un *grazioso supplemento* del nostro monaco all'oggetto di spargere *confusione* ed *equivocità* sul vero senso del testo. Infatti anco nel Can. Perlectis Dist. XXV. ove si legge pressochè trascritto il testo del Cap. Ut Archipresbyter, non si incontra l'aggiunto di quella parola. Eccone il tenore « § Archipresbyter vero sciat se esse sub Archidiacono . . . . . et (*quod specialiter ad ejus ministerium pertinet*) supra omnes presbyteros in ordine positos *curam gerere* , et assidue in ecclesiam stare..... »

bibus ut in *nullo titulo titubet* ecclesiastica *solicitudo* ». Ove il Bellemere Canonista insigne rammentato altra volta fà al testo questo sensato comento « Nota: quod *singulæ* plebes ultra episcopum, egent archipresbytero propter assiduam populi curam. Sicut enim propter custodiam urbis ab incendio, septem cohortes constitutæ sunt sub uno spectabili præfecto vigilum ut ff. De Officio Præfecti vigil L. III; sic decisive sub summo Pontifice multi constituti sunt *propter timorem spiritualis incendij*; ut gerant curam solicitam et assiduam; ut sunt Legati, Primatæ, Archiepiscopi, Episcopi, Archidiaconi; Archipresbyteri (1) ». Laddove poi il testo non conferisce al parroco altro ufficio se non di referire ove occorra, o denunziare al proprio vescovo; l' Innocenzio osserva doversi ciò intendere nei gravi e maggiori affari; non già nei minimi oggetti ed interessi; relativamente ai quali, egli dice « secundum statuta episcoporum, possunt (parochi) minora negocia diffinire, *cum sint ordinarij* (2) ». La qual distinzione è ricevuta pressochè univocamente da tutti i Canonisti. Ed è altresì noto con quanta copia ed autorità di storici monumenti sia provato, avere i parrochi avuta sin *oltre il mille*, potestà d' infliggere entro le parrocchie loro, censure, scomuniche ed altre simili pene canoniche di minima coercizione disciplinare (3).

(1). Ægidii Bellemeræ. Op. cit. Coment. ad hoc Cap. in 1.° Decretal.

(2). Coment. ad hoc Cap.

(3). Il Tomassino tratta diffusamente quest' argomento storico alle pag. 172, e 174 e segg. del Tom. I. Op. cit.

Nell'altro rapporto poi concernente i diritti onorifici e le preminenze gerarchiche al parroco dovute; a ciò provvede in termini altrettanto solenni il Cap. His quæ De Majoritate et Obedientia « His quæ pro ecclesia (dice il testo) S. Laurentii in Damaso ex parte una et capellis sibi subiectis ex altera super scrutinio, aliisque articulis fuere proposita, diligenter auditis; sententiando decrevimus; ut earumdem capellarum presbyteri et clerici, *cardinali* qui nunc est in ipsa ecclesia et qui fuerit per tempora, *manualem obedientiam et reverentiam*, et *honorificentiam omnem* exibeant, et ad ecclesiam ipsam pro scrutinio baptismate et capitulo celebrandis conveniant . . . . (1) ».

Del resto non v'ha forse dottrina che sia meno conforme alle tradizioni istoriche della Chiesa parrocchiale, alla venerabile antichità de' suoi istituti quanto quella la quale presume sottrarre alla naturale dipendenza dall'autorità del parroco locale il minor clero entro la parrocchia inserviente. Che anzi per lunghi secoli s'ignorò perfino l'esistenza in essa parrocchia d'altro clero non chè *indipendente*, nemmeno *distinto* da quello addetto al servizio del tempio parrocchiale. Non sarebbe dato nemmen supporlo nella più remota età istorica; nella quale questo era, siccome altrove si disse ed i monumenti i più autorevoli assicurano, l'unico tempio destinato al culto pubblico. Che se più tardi, col progrediente

(1). Il testo attribuisce al parroco altri poteri, siccome, con l'*jus capituli*, le *conseguenti* facoltà di correggere, d'interdire, sospendere a divinis, scomunicare ec. — Si riscontra in ciò col Cap. Dilectus De Capell. Monachor.

cristianesimo, templi, are, sepolcri di martiri, celle oratorj di cimiterj sorgere si videro per ogni dove, tutti questi minori templi o *cappelle* ministri proprj non avevano (1). Gli episcopi delle parrocchie, a richiesta dei pii fondatori o del popolo, vi inviavano alcuno dei loro presbiteri ad uffiziarvi. Nè è luminosa prova quell'antico istituto rigidamente osservato dalla Chiesa sino oltre il quinto secolo; pel quale a nessun'individuo del clero era dato avere *vita* e *censo separato* da quello degli altri chierici; ma tutti insieme dovevano convivere in un comune presbiterio, sotto la dipendenza di un comune episcopo, ed insieme operare nell'Evangelio (2). Ed espressa-

(1). Sarebbe facile provare che, secondo il linguaggio degli antichi canoni, e la intelligenza dei Canonisti i più autorevoli dell'età dell'Arcidiacono, di Giovanni di Andrea ec. tutti questi minori templi o *titoli* venivano appellati con nome generico di *cappelle*, ed alla condizione delle cappelle assimilati; che era quella di essere *addette* e *subordinate* alla Chiesa principale o matrice. — Del rimanente, secondo l'antica disciplina, era lecito in esse solo l'*orare* o *recitar salmodie*, non ministrarvi sacramenti, o compiervi le ordinarie liturgie della Chiesa. Ed in questo appunto e precipuamente differivano dalla vera e propria « ecclesia » ossia dal tempio principale della parrocchia; in quanto cioè ministri o sacerdoti proprj non avevano. Lo dichiara espressamente il Tomassino laddove al seguente passo del celebre Ingmaro di Reinms. « Nè ecclesias illas quæ ex antiquo presbyteros habere solitæ fuerunt, aliis ecclesils, *quasi loco capellarum*, subjciatis » annotando, soggiunge « Ubi perspicuum est *distare capellas ab ecclesiis proprios habentibus sacerdotes* . . . . . QUÆ SANE PAROCHIÆ SUNT ». Thomasin. Op. cit. T. I. C. I.

(2). Un rescritto del V secolo, attribuito a Gelasio Papa ingiunge la rigorosa osservanza di quest'antico

mente si raccoglie dal seguente canone d'un Concilio Epanoense (1) tenuto sotto Re Sigismondo nell'anno 517. « Sanctorum reliquiæ in *oratoriis villaribus* non ponantur, nisi forsitan *clericos cujuscumque parochiæ vicinos esse contingat,* qui sacris cineribus psallendi frequentia famulentur ». Per ultimo fin verso *il mille* vale a dire sino ai tempi di Carlo Magno si hanno traccie luminose di questo ordinamento antico, siccome dai Capitolari di quell'Imperatore si rileva là dove si legge « Ut in diebus festis et dominicis, omnes ad ecclesiam veniant et *non invitent* presbyteros ad domus suas ad missas faciendas (2) ». Ove il Tomassino annotando, aggiunge « Enim fuerant olim ex *parrochialibus presbyteris qui ad has capellas sacra facturi pergebant* (3) ».

Ed anco quando, dall'antico rigore unitario declinandosi, la vita comune del clericato si disciolse; quando invalse l'uso d'istituire al regime delle singole Chiese singoli chierici, e fondi e patrimonj distinti si assegnarono ad usufruire, in prima con

istituto. Esso è riportato nella collezione di Graziano Caus. XII. C. XXIII. — Chi volesse poi altre prove di quest'antica *comunanza presbiteriale* potrà soddisfarsi nell'Opera non abbastanza commendevole dell'Abate Rosmini — Delle Cinque Piaghe di Santa Chiesa — Genova 1849 — § 140 pag. 185 e segg. — S. Agostino ne hà fatto argomento speciale di una sua Opera intitolata — De vita communi clericorum.

(1). Epaon, o Epona antica città o castello presso il Rodano — Concilior. Collectio del P. Harduin. altrove cit. Tomo III.

(2). Concilior. Gallor. T. II. C. 9. pag. 157.

(3). Thomas. Op. cit. T. I. C. I.

titolo di *precario;* poscia con titolo (che il feudalismo importò) di *benefizio* (1); quale ordinamento, sotto questa nuova forma, la parrocchia avesse, è adombrato appunto nel testo dei riferiti Cap. Ut Archipresbyter. Ut singulæ, ed His quæ, non che del Cap. Dilectus De capellis Monachor riferito altrove. Dal combinato disposto dei quali testi risulta come il parroco in quest'età avesse, insieme col titolo ora di — Archipresbyter — ora di — cardinalis presbyter, — superiore autorità e giurisdizione sul clero inserviente nelle minori chiese sparse nella parrocchia; sia invigilando alla purità ed alla santità del culto da esso clero pubblicamente amministrato — seu qua unusquisque (secondo quella frase del testo) divinum opus exerceat; — sia esercitando l'*jus capituli,* ossia il potere di convocare il *sinodo parrocchiale* per la riprensione e correzione del costume tanto privato che pubblico di esso clero; sia facendo valere, nei rapporti gerarchici i diritti onorifici, e le sacerdotali preminenze a lui dovute; attributi i quali sono altronde la espressione la più sensibile di quel principio astratto e generico dell' jus territorij fermato nel Can. Omnes basilicæ, e validamente, se non si erra, a favore del parroco rivendicato altrove da noi.

Che se, dopo aver veduto qual valore abbia la controversa dottrina nel duplice rapporto *testuale* e *storico* discusso fin'ora, si scende a portarne esame di fronte alla comune giurisprudenza; ed, oltrepassando alle versatili ambagi d'ogni genere che s'incontrano negli scrittori e nei pratici, ci arrestiamo

(1). Rosmini, Op. cit. § 142 e segg.

alla parte più autorevole di essa, vuolsi dire a quella definita dalla stessa Congregazione del Concilio, noi troviamo in una Novarien Aggregationis del 24 Settembre 1718 statuita a favore del parroco una specie *di gius di veto* quanto alla celebrazione di pubbliche e solenni funzioni nell' oratorio di una confraternita nella parrochia compresa — An parochus *possit impedire* celebrationem missarum solemnium in dicto oratorio (confraternitatis) sive pro vivis, sive pro mortuis *etiam post missam parochialem.* — Responsum — Affirmative nisi accedat licentia episcopi, — Ed in una Bononien del 15 Maggio 1728 nella quale era questione di sapere se la *presenza ed assistenza del parocho* dovesse richiedersi, o viceversa avesse egli diritto *di libero intervento* nei rapporti concernenti il regime spirituale e liturgico delle chiese di una *qualunque* Confraternita, o Pia Congregazione costituita nella parrocchia. « An parochus *invitari debeat* in *quibuscumque* Congregationibus versantibus circa spiritualia et ritum. » An parochus *interesse possit*, *si velit*, in prædictis Congregationibus in quibus decisum esset *etiam invitandum non esse* »; Al primo quesito, posto in termini generali ed assoluti « in quibuscumque Congregationibus », la Sacra Congregazione si astiene dal pronunziare in via di massima parimente assoluta e indistinta, potendovi essere specialità di casi e di circostanze nelle quali il paroco di quel suo diritto d'intervento comunque regolarmente vero, non possa far uso; onde conclude con quel suo Responso « Recurrant in casibus particularibus ». Ed al secondo quesito, coerentemente pronunzia » Satis provisum in superiori ». Noi troviamo infine in una Comen. Functionum del 14

Marzo 1750; nella quale era questione di sapere se il paroco avesse « ivi » l'jus prohibendi exercitium functionum *quæ sunt simpliciter ecclesiasticæ* » in un pubblico oratorio di laico patronato, ed al quesito posto in questi termini « An in *festo titulari* ecclesiæ de qua agitur, *aliisve festis*, missæ decantari valeant INDEPENDENTER a parocho »; Responsum « NEGATIVE ». (1) I quali principj non militerebbero, o non avrebbero congrua spiegazione, se quella massima per la quale si nega al paroco qualunque autorità sul minor clero e nelle non-parochiali o semplicemente ecclesiastiche funzioni, procedesse nei termini assoluti e indeclinabili nei quali è proclamata dalla contraria dottrina. Nè fà d'uopo altronde avvertire che se i divisati principj sanciti nelle riferite dichiarazioni della Sacra Congregazione del Concilio corrono in termini di Confraternite e di altre pie fondazioni di questo genere; a maggorità di ragione dovranno procedere in ogni altro rapporto di Chiese e di religiose funzioni, nelle quali gli stessi speciali risguardi ed eccezionali prerogative non possono allegarsi, che alla natura di quei pii istituti sono appartenenti.

Può inoltre conchiudersi che, secondo il vero ed intimo spirito delle varie Risoluzioni in generale della Sacra Congregazione del Concilio, *cessa* nel paroco il diritto ad esercitare autorità quanto alle religiose funzioni che si istituiscono, o sono ministrate pubblicamente nella parrocchia, *in tutti quei casi soltanto*, nei quali la superiore autorità del Vescovo è stata impegnata ad *intervenire*. E per fermo il Vescovo per quella eminente giurisdizione che egli ha

(1). Cit. Thesaurus Declar. S. Congreg.

in tutto ciò che concerne il regime religioso dell'intiera diocesi, hà senza dubbio un autorità *concorrente* o *cumulativa* con quella del paroco in ogni rapporto concernente il regime speciale della parrocchia. Onde quella sentenza comune dei Canonisti « quod parochus subalternatur episcopo », e quella di Giovanni di Andrea « quod nihil prohibeat eadem jura esse parochialia et episcopalia » Ogni qualvolta adunque si tratti di atti e di funzioni pubbliche religiose istituite e ministrate « consulto episcopo », ossia con la sua *licenza ed approvazione*; l'autorità dispensata dal superiore, fà *senza dubbio tacere* quella dell'inferiore. Ma ciò non toglie che per modo di regola generale e indistinta, il paroco non abbia nella natura ed essenza del proprio ministero fondato il diritto a spiegare autorità negli atti di culto che pubblicamente si compiono nella parrocchia; dovendo solo astenersene in *tutti quei casi* nei quali vi è stata *prevenzione* per parte della superiore autorità episcopale. Per questo nella Novarien Aggregationis rammentata poc'anzi, al quesito se il paroco abbia autorità ad esercitare un *gius* di *veto* nelle funzioni pubbliche d'una Confraternita, si risolve affermativamente, con questo soggiunto però « nisi accedat licentia episcopi ». Per questo nella Bononien rammentata pure essa poc'anzi, al quesito *settimo*. « An pro solitis exercitiis spiritualibus peragendis a Confraternitate in die Ascensionis et Michælis Archangeli, ultra licentiam Ordinarji, requiratur consensus parochi «Responsum » Negative » In questo senso nella Firmana Iurium parochialium del 2 Giugno 1756, al quesito « An sacerdotes deputati ab asserta pia societate possint canere missas solemniter in Ecclesia seu oratorio

sub titulo « Suffragij» absque licentia Parochi S. Mariæ « Responsum » Affirmative *de licentia episcopi* (1). Ed infiniti sarebbero i casi e gli esempj che si potrebbero raccogliere d'altre Risoluzioni di quella Sacra Congregazione nell'istessa guisa dichiarate e determinate.

Del resto abbiamo creduto doverci intertenere con qualche diffusione intorno al presente subietto, non tanto perchè sono in esso fondate le più nobili guarentigie del governo parrocchiale; quanto ancora perchè abbiamo dovuto non poco sorprenderci in vedere come un punto dottrinale di tanta importanza, sia stato non pure dissimulato dagli Scrittori avversi alla parrocchiale autorità, ma ben'anco negletto dai favorevoli; tanto che abbiamo la presunzione di aver noi, guidati da quella grave e luminosa sentenza dell'Innocenzio avvalorata dai comenti storici e filologici forniti di sopra, restituito al paroco i diritti scritti nel Cap. Ut Archipresbyter, e Ut singulæ del Titolo de Officio Archipresbyteri.

Poco più rimane ad aggiungere nell'altro speciale proposito dei diritti onorifici e preminenziali a favore del parroco sanciti nell'altro Cap. His quæ De Majoritate et Obedientia.

La giurisprudenza ecclesiastica contempla e fà valere questi diritti in tutti quegli atti e funzioni religiose le quali abbiano carattere ed importanza di *una solenne pubblicità.* Son elleno queste funzioni enumerate nei più volte rammentati Decreti della Sacra Congregazione dei Riti del 1703 ai dubbj VII, VIII, IX, X, XI, XII; ed ai successivi XXI, XXII,

(1) Cit. Thesaur. S. Congreg. Concilij.

XXIII· Possono ridursi a queste tre distinte specie; — messe solenni — benedizioni solenni — processioni solenni. —

Quali sieno le messe le quali diconsi *solenni*, definisce l' insigne Lambertini — Equidem discrimen agnoscimus inter *solemne* sacrificium missæ, et illud quod *cum cantu* celebratur. Nam *solemnitas intrinsecus cum ritu* implicita est, et in *pluribus ministris*, nempe *diacono et subdiacono*, collocatur. Cantus extrinsecus sacrificio missæ adjiungitur; neque modum et rationem offerendi ejusdem sacrificij constituit. Revera sacra quæ fiunt pro defunctis non *solemnia*, sed *cum cantu* nuncupantur. Nam sacerdos *cum uno solum ministro* rem divinam facit. Idem canit ac respondet, et ex choro canonici idem istitutum sequuntur (1). —

Quali le benedizioni *solenni* si definisce nella Bolla Exemptis del 1748 trà le altre dello stesso Lambertini, allora Benedetto XIV, ove si legge « equidem *benedictio super populum solemnis est.* » Si distingue però tra le benedizioni compartite al popolo *intus ecclesiam*; e quelle *extra ecclesiam et per vias publicas.* E tra le benedizioni *intus ecclesiam*, si distinguono quelle compartite nelle funzioni *solenni* e quelle compartite nelle funzioni *meno solenni.*

Per ultimo, quanto alle processioni che diconsi *solenni*, è notorio essere elleno tutte quelle le quali si fanno nelle pubbliche e principali vie; di contro alle altre meno-solenni eseguite *intra ecclesiam*, *seu circa ambitum ecclesiæ.*

Le quali definizioni e distinzioni premesse, la

(1). Benedicti XIV Op. Omnia — Notif. 11. § 120.

comune giurisprudenza tanto anteriore quanto posteriore ai riferiti Decreti del 1703 statuisce le messe solenni, e più le benedizioni, e le processioni solenni *extra ecclesiam et per vias publicas*, essere di esclusiva spettanza del parroco; nè potersi celebrare senza il suo *consenso*, od *intervento*. Per contro le messe dette *private*, o meno-solenni, le benedizioni intra *ecclesiam* et *inter missas;* le processioni *intus ecclesiam* seu *circa ambitum ecclesiæ* essere alla comune autorità presbiteriale rilasciate.

Del Gavanto abbiamo in quel suo Enchiridion, seu Manuale Episcoporum in v. Confraternitas — Non possunt confratres in suis ecclesiis per suum capellanum facere *solemniter celebrare*, ac similia quæ ad solum parochum spectant. — A conferma della qual conclusione sono allegate due conformi Risoluzioni della Sacra Congregazione dei Riti. — Del Barbosa abbiamo in quella sua Summa Apostolicarum ,Decis. alla Collect. DLIX — Indutus superpelliceo parochus in processionibus præcedit omnibus rectoribus ac presbyteris; ut in Firmana terræ Sanctæ Victoriæ 31 Martii 1618; — ed alla Collect. DCVII — Processiones facere per parochiam ad curatos spectat, et, sine eorum consensu, nullus etiam regularis dirigere valet, ut in S. Congregationis Rituum Hispalen 28 Februarij 1618. — Del Pignattelli abbiamo, nella sua Consult. CLIX (1), citata tra le altre una Frigien della Sacra Congregazione dei Riti del 1 Giugno 1699 ove al quesito « an confratribus competat facultas processiones faciendi per parochiam cum stola et cruce; asservandi SS. Eucharistiæ Sacramen-

(1). Del Tom. VI.

tum, administrandi publice sacramenta,.... absque nullo interventu parochi... responsum « Negative » — Dell' Avvocato Ursaja infine in quella sua erudita Discettazione XXIX altra volta citata (1) abbiamo — Quadraginta horarum in functione, illa solemnis benedictio quæ datur populo, licet non sit de jure mere parochiali, dubitari tamen non potest quod.... ad solum parochum spectet, est enim actus jurisdictionis.... et est maxima quod *benedictio* dari non potest nisi in missa vel in administratione sacramentorum quando a Rubrica præscribitur; cœterum benedicere populum est actus jurisdictionis.... nec potest fieri intra limites parochiæ ab alio quam a parocho. —

Di più, in proposito di messe solenni, è memorabile la seguente disposizione sinodale dell' Arcivescovo Lambertini; laddove dopo aver distinto, come sopra riferimmo, tra la messa solenne e la meno-solenne, o cantata, conchiude — Cum hæc ita sint, de jure videtur nullo modo labefactari jus parochiale, quod SACRA SOLEMNIA TANTUM COMPLECTITUR, si *quandoque*, *absque diacono* et *subdiacono*, missarum sacrificia *in ecclesiis* aut oratoriis sodalium *cum cantu* indicantur. At *quoniam dubitandum* est nè Parochi *a missis canendis in dictis oratoriis et ecclesiis amoveantur*, si missis *solemnibus alia sacra cum cantu subrogentur;* ideo præcipimus nè in *posterum*, *absque diacono et subdiacono*, sacra fiant in sodalium oratoriis nisi facultate nostra quæ *nunquam concedetur diebus dominicis* cum in parochia, indicta processione, divina Eucharistia circumfertur.... Quo-

(1). Sop. a pag.

ties autem facultas dabitur; sodales semper hortamur ut *parochum accersant* ad *sacrificium cum cantu* celebrandum; NÈ MUTUUM, DEBITUMQUE PAROCHIS OFFICIUM OMITTATUR. — Con tanta pietà e religiosità questo insigne Prelato curava a mantenere il parroco nella dignità ad esso competente!!

E nell'altro proposito delle benedizioni solenni, la Bolla Exemptis poc'anzi citata, dell'istesso Lambertini, allora Pontefice, dichiara — Simplex sacerdos.... benedictionem super populum in fine missæ elargiri potest ob eam causam quod hæc benedictio ad *perfectionem missæ* pertinet, sine qua fas non est ab incepto sacro recedere.... alias non, *jure suo;* sed potest *jure delegato a parocho.* —

Per ultimo trà le Decisioni della Sacra Romana Ruota, basti citare, per non dilungarci di troppo, una altronde normalissima Novarien. Præheminentiarum del 26 Giugno 1726 cor Ratto. Ove dopo avere stabilito che le sacerdotali preminenze « ivi » *celebrationis solemniorum functionum cum interventu et assistentia parochi;* ordinationis processionum et juris in illis precedendi sub unica cruce propriæ ecclesiæ, et cum privativa delatione stolæ, » sono di esclusiva competenza del parroco per ragione di quella specie di *maternità* sebbene *impropria*, che la sua Chiesa come *antiquiore* e più *degna*, hà sulle altre chiese nel suo territorio comprese; conchiude — Frustraque contendebatur *quod coactivus accessus parochi* ad dictas functiones connumerari debeat inter graviores effectus (matricitatis) dignor namque prærogativa et preheminentia parochi consistit in respectu *honorificientiæ contradistinctivæ* debitæ eidem parocho tamquam personæ *dignori* quæ *semper*

præesse debet gubernio et regimini earumdem processionum, nullaque considerari potest exorbitantia in eo. —

E tra le Risoluzioni della Sacra Congregazione del Concilio: quella di una Maceraten. Jurium parochialium del 17 Giugno 1729 ove al quesito « An et cui in functionibus explendis in ecclesiis intra limites plebaniæ, interveniente plebano et parocho, præeminentia debeatur ». Responsum « Deberi præcedentiam parocho »; e le rammentate altra volta nella Bononien del 15 Maggio 1728 ove al quesito *decimo quarto* « An Confraternitas, ultima Dominica septembris, ducere possit processionem per plateam magnam civitatis *cum assistentia parochi*, vel eo deficiente, proprij capellani; ac populo benedicere tam in dicta platea quam sub stillicidio propriæ ecclesiæ, et intus eamdem » Responsum « Affirmative *accedente tamen licentia* Ordinarj et *comitante parocho*, vel *alio sacerdote de ejus licentia* ». E finalmente nella Isclana Jurium parochialium del 1842; ove udita la difesa del parroco, la quale instava, « super jure crucem erigendi tam in processionibus quam in funeribus, aptanda esse . . . . quæ in Sacra Congregatione Concilii Andrien 20 Decembris 1766 « ibi » Atquì processiones seu supplicationes per territorium parochiæ non licere nisi ex parochi consensu, et erecta cruce parochiali » e posti tra gli altri, i quesiti seguenti *primo* e *terzo* « An, cujus favore, et quomodo constet de jure erigendi crucem tam in supplicationibus quam in funeribus « An, quomodo, et in quibus functionibus competat parocho præcedentia » Responsum « Dilata et ad mentem

. . . . . proviso *interim* ut firma præcedentia parochi servetur (1) ».

Del resto pur troppo v' hanno nella soggetta materia Scrittori e Pratici non pochi aberranti dalle esposte dottrine e trà di loro, e bene spesso con loro stessi, in opposte sentenze divisi, nè la Romana Curia, e perfino le stesse Sacre Congregazioni le più eminenti cui era specialmente raccomandata la missione di mantenere l' uniformità dei principj, furono esenti da questa versatile e contraddittoria giurisprudenza. Importa però elevarsi al di sopra di essa facendo tesoro dei seguenti insegnamenti di quell' intelletto veramente preclaro per soda e profonda dottrina ecclesiastica, vuolsi dire del non mai abbastanza venerato Lambertini. « In hac materia (egli dice nella sua Istituzione CV) si lex generalis constitui velit, *negligenda videntur ea quæ auctores scripta reliquerunt*; ex quibus *sane perpauci rem accurato studio prescrutati sunt* . . . . . Ea pariter conservanda et eligenda quæ divinum cultum augent, sacras functiones magis exornant, et magis conveniunt *officio ac muneri* ob quod parochi . . . . instituti sunt . . . . Etenim scriptorum *variæ ac discrepantes inter sè*, SACRARUM PARITER CONGREGATIONUM, SUNT *sententiæ* in *hac controversia* ». E più sotto « Cum dubiæ quæstiones proponuntur, ea seligenda opinio mihi videtur *quæ parochis magis suffragetur*; tum quia sitam habent intentionem

(1). Si disse altrove come la Sacra Congregazione del Concilio adottò questa pronunzia *provisionale* in quanto che volle essere informata se qualche gius speciale o consuetudinario portasse a derogare in fatto ai principj invocati dal parroco.

in *vetustiori titulo et magis universali;* tum quia hac ratione, *minus a pristina ecclesiæ disciplina receditur.* Postremo ecclesiæ *dignitas, primatus, ac libertas,* hoc pacto, melius vindicatur contra quotidianas *innovationes* et *usurpationes* . . . . (1) ». Il perchè in questo nostro, qualunque siasi, lavoro, abbiamo curato a ritrarre e studiosamente proseguire quanto *d'antico* s'avesse negli ordini ed istituti del governo parrocchiale.

Intanto, riassumendo il fin quì detto, si conchiude che allorquando l'episcopale Decreto, dipartendosi da quel suo principio o criterio fondamenmentale ampiamente discusso e confutato altrove, della pretesa indipendenza delle chiese ed oratorj dal regime del paroco nel cui territorio sono eretti, scende ad affermare non avere il parroco alcuna autorità sopra le divisate chiese ed oratorj per rapporto alle funzioni sue proprie dette *propriamente parrocchiali,* hà contro di sè la più eletta ed autorevole Giurisprudenza ecclesiastica riferita altrove, la quale attribuisce al parroco il diritto a poter perfino *esercitare ad sui libitum* le indicate funzioni in qualunque chiesa ed oratorio pubblico di qualunque specie o natura sempre che non esente, nel suo territorio parrocchiale compreso. Allorquando il Decreto stesso denega egualmente al paroco qualunque autorità sopra le anzidette chiese ed oratorj per rapporto all'altro genere delle funzioni *quasi-parrocchiali,* od altrimenti dette *sacerdotali;* hà in pari modo contro di sè la indicata Giurisprudenza la quale anco di queste funzioni, attribuisce al parroco,

(1). Benedicti XIV. Op. cit.

in esse chiese ed oratorj, il privativo esercizio. E quando infine il Decreto episcopale afferma non avere il parroco indistintamente alcuna autorità per rapporto alle non-parrocchiali, o comuni, o *semplicemente ecclesiastiche* funzioni, hà contro di sè il testo solenne del Cap. Ut Archipresbyter e Ut singulæ De Officio Archipresbyteri inteso secondo la dottrina dell'Innocenzio avvalorata dai sussidj storici e filologici esposti altrove; e più conculca ed infrange i diritti onorifici e preminenziali che, secondo il testo dell'altro Cap. His quæ De Majoritate et obedientia, e secondo la comune Giurisprudenza, al parroco si competono in quelle, trà esse funzioni semplicemente ecclesiastiche, le quali abbiano entità ed importanza di *maggiori* o *solenni*.

Abbiamo adunque eliminato finora tutte, ad una ad una, le principali proposizioni del controverso Decreto. Rimane a parlarsi di ciò che concerne l'amministrazione temporale o patrimoniale delle chiese ed oratorj pubblici eretti nella parrocchia. Nel qual rapporto la questione non cade sù quella specie di patrimonio *fisso* e *permanente* delle singole chiese ed oratorj di spettanza senza dubbio esclusiva degli speciali rettori che l'amministrano ed usufruiscono; ma sibbene dell'altra specie di patrimonio ecclesiastico che diremmo *avventizio od eventuale* consistente nelle oblazioni od elemosine che dalla pietà, o religiosa spontaneità del popolo si raccolgono. Ed a questo proposito rimane a discutere se sia vero o nò non pure che il parroco non abbia, secondo i termini dell'episcopale decreto, alcun diritto ad ingerirsi della dispensazione od amministrazione almeno delle riferite oblazioni od ele-

mosine; ma più, che nella gestione di questi *doni o beni spirituali* siccome la Chiesa li denomina, possano dei meri laici patroni interessarsi; secondo quella incredibile sentenza che nel Decreto stesso si legge.

Invero meriterebbe quì, e senz'altro, opporre a questa episcopale sentenza quelle severe ed energiche parole di Pasquale II « Nullus laicorum ecclesias vel ecclesiastica bona occupet vel disponat. Qui vero secus egerit, juxta beati Alexandri capitulum ab ecclesiæ liminibus arceatur »; o dell'altro Papa Calisto « Si quis principum vel aliorum laicorum *dispositionem* aut dominationem rerum sive possessionum ecclesiasticarum sibi vindicaverit; ut sacrilegus judicetur (1) ». E quanto al diritto novissimo, meriterebbe opporre le sanzioni altrettanto formali e solenni dei Canoni III, e IX, del Tridentino Concilio, Sessione XXIV e XXV De Reformat. — riferiti testualmente altrove (2).

Pure scendendo ancora ed esaminare quali sieno i termini della comune Dottrina e Giurisprudenza che pel consenso oggimai univoco degli Scrittori e dei Pratici, domina nella soggetta materia; si dirà potersi ella ridurre alla seguente formula: le oblazioni tutte od elemosine di qualunque forma o specie largite entro la parrocchia dalla pietosa spontaneità pubblica, essere per principio di diritto astratto e generico devolute al paroco unicamente ed esclusivamente, ed aver egli in questo principio fondata, siccome dicono, l'intenzione a reclamarne la dispensazione ed

(1). C. Nullus, C. Si quis Caus. XVI. Q. VII.
(2). V. a pag.

amministrazione secondo gli usi religiosi cui sono elleno destinate. Ed anco quando nel fatto, la volontà dei pii oblatori ha disposto quanto al modo o fine speciale della loro erogazione, aver sempre ed esclusivamente il paroco la ingerenza di sopravvegliare al buon regime e retto uso di siffatte oblazioni; nè poterne essere da chicchessia o superiore od inferiore immeritamente esautorato senza far subire ad esso un *ingiurioso* e *degradante* spoglio di questa sua prerogativa.

Appartiene a questa dottrina il Fagnano (1). Eccone il testo « Ultimo nota; parochialem ecclesiam habere intentionem fundatam de jure communi *super omnibus reditibus spiritualibus* infra limites parochiæ suæ, prout colligunt Host .... et Joannis Andreas ..... Ex hoc infero ad quæstionem an *oblationes factæ imagini depictæ in pariete extra parochialem ecclesiam sed infra limites ejus*; debeantur ipsi parochiali, nec nè: Quæstio quotidiana et satis dubia propter varietatem opinionum. Nam quidam arbitrati sunt ejusmodi oblationes, *quoad distributionem*, ad episcopum pertinere, qui debebit eas erogare in substentationem pauperum; sed *quoad proprietatem* aquiri Deo vel Sancto qui per illam imaginem reprehesentatur. Quidam vero quos *tacito nomine* recenset Ferrett. Cons. 278 putant *deberi domino parietis*. Verum communiter doctores sentiunt ad dominum parietis non pertinere ut Socin ... Idque *certum* esse affirmat Abbas in C. Quoniam. De Decimis .... quia oblationes sunt res spirituales, qua-

(1). Prosperi Fagnani Comentaria in Decretales. Comment. in Cap. Pastoralis. De his quæ fiunt a prælatis.... Lib. III. Part. I. Decretal.

rum laici non sunt capaces.... Alii vero *consuluerunt deberi episcopo*.... Sed hanc opinionem ***refellit*** Socin in Tractat Oblation. lib. **13**; et *contra Episcopum* videtur textus in Can. De his, Caus. X. Q. **1**. .... Aiii demum scripserunt *pro presbytero parochiali et quidem frequenti calculo*.... Unde pro conciliatione, videtur mihi conclusio hæc statuenda cum aliquibus ampliationibus et declarationibus ex quibus clare ni fallor, rei veritas apparebit.... Oblationes *factæ imagini depictæ* vel affixæ in pariete seu muro alicujus privati debentur ecclesiæ parochiali in cujus limitibus est illa imago.... Nam Dionisius Papa limitavit parochias ut singularum ecclesiarum proventus seu oblationes in usus ecclesiæ cederent necessarios et stipendia ministrorum. Atque ita parochialis ecclesia fundat intentionem ***de jure*** in perceptione proventuum omnium spiritualium quæ obveniunt infra limites suæ parochiæ quales sunt decimæ, primitiæ; oblationes.....quamobrem has obventiones non ad dominum parietis; nec ad ***episcopum***, sed ad ***parochialem ecclesiam pertinere*** tenuerunt..,. Decian Cons 46. lib. II. ubi ex facto respondit pro parocho ***contra episcopum*** super oblationibus factis. Jconi SS, Crucifixi *de Capella Tholos:* — ***Marian Socin*** qui testatur hanc esse communem Doctorum sententiam .... *eamque probavit Sacra Congregatio Cardinalium Concilj Tridentini interpretum in Causa Caven in Decis. Rotæ 57. Part. V. Recentior. allegata.* »

Ampliando quindi i termini di questa dottrina; lo stesso Autore soggiunge che ella ricorre ed hà applicazione anco a fronte delle seguenti specialità; cioè

1° « Etiam si *consuetudo sit* has oblationes *dari*

laico domino muri; nam hæc consuetudo *damnatur* expresse in C. Hanc consuetudinem C. 10. Q. 1. — Quod procedit etiam *respectu simplicis administrationis* quia cum oblationes sint res spirituales .... *laici non debent de illis quoquomodo se intromittere; et consuetudo contraria* est PRAVA et *contra libertatem* ecclesiæ; ut plene Ferrett, Cons. 143...,. Consuetudo tamen servari posset si ad hoc laicus *deputaretur a rectore parochialis* ecclesiæ ut NOMINE SUO has oblationes perciperet et custodiret; ita ut *esset nudus minister.... Amplia hic ut nec possit episcopus concedere facultatem laico domino* parietis ubi religiosa imago est, ut oblationes illi factas dispenset ad libitum suum,

2.° Eadem conclusio locum habet etiam in oblationibus factis *immagini* EXISTENTI IN ALIQUA CAPELLA SEU ORATORIO infra limites parochiæ; non enim CEDUNT *eidem capellæ*; *sed* PAROCHIALI ecclesiæ; ut tenet Abbas hic. Sed Decius in Cons. 148, quando imago non est depicta in muro *sub dominio alicujus privati;* sed in capella vel oratorio, tenet omnes DD. convenire acquiri ipsi capellæ per Text. in § Si quis autem Auth. De Eccles. tit. . . . . allegat etiam Abbatem in C. 1.° De statu monachor., in ultimo notabili. — Sed Abbas non loquitur de oblationibus quæ *fiunt in capellis;* sed de his quæ fiunt in *monasteriis* et locis religiosis quæ non quæruntur parocho, sed ipsi monasterio . . . . Opinio Decij procedere posset si de *mente offerentis appareat* vel de consuetudine; alioquin, quidquid ipse dicat, *communis opinio* est in contrarium ut textatur Socin in dicto Tractatu. Lib. 18. — et per text. Ex transmissa. —

3.° Etiam procedit si fient oblationes *ad altare in capella alicujus ecclesiæ*. Nam nihilominus cedunt parochiali ecclesiæ intra cujus limites ecclesia illa est. Ita ex Gasparre Calderin Cons. 15. De Parochis, et Butrio . . . . et communem esse Doctorum opinionem testatur Ferrett. Cons. 143. —

4.° Etiam si offerantur in missa præsbytero celebranti (in parochiali) non enim ipsi sed rectori cedunt; videntur enim factæ intuitu ecclesiæ . . . . nam oblationes faciunt parochiani propter administrationem sacramentorum. —

Dichiara però lo stesso Autore « ut hæc doctrina procedat *in dubio*. Secus vero si oblationes *ex pia voluntate offerentium* appareant factæ . . . . domino domi . . . . et capellæ. Hæc enim regula est ut res oblata semper illi acquiratur cujus contemplatione facta oblatio . . . . Unde in Lunen Sarzanen 8 Februarj 1627. cor. Merlino et in Dec. 37 Part. V. Recentior. firmatum oblationes factas imagini depictæ in muro spectare ad parochum *in dubio tantum* ». E quì soggiunge questo interessante principio « Adverte tamen; quia etsi *oblationes destinatæ sint in certum usum ab offerentibus*; nihilominus illorum *administratio* ad *parochum pertinet* EX JURE PAROCHIALITATIS; non quidem ut sibi applicet; sed ut fideliter *custodiat* et *dispenset* in *usus ab offerentibus volitos* ut per Abbat n. 4. vers. Administrationem. — Ferrett. Cons. 143. et cit. Decisione 37. Recentior. —

Appartiene alla stessa dottrina il Van-Epen. Ognun sà quanto sia grave ed autorevole nel Foro la dottrina di questo eminente Canonista. Egli adun-

que dice nel Cap. X. De oblationibus § VIII (1). « Hinc ulterius *pari consensu* conficiunt Canonistæ parochum *tamquam primarium ecclesiæ parochialis ministrum, de jure communi* fundare intentionem in perceptione *omnium* oblationum quæ obveniunt intra limites suæ parochiæ easque *deberi ei* nisi *ostendatur ut* ex *voluntate offerentium*, vel *immemorabili consuetudine*, aliove legitimo titulo ad alium spectare. Quamobrem oblationes quæ fiunt immagini intra limites parochiæ, non ad dominum parietis cui imago adheret, nec ad episcopum spectare; sed ad parochialem ecclesiam seu illius rectorem post alios Canonistas, tradit Fagnanus . . . . . Quinimo licet oblationes offerantur celebranti capellano aut alteri sacerdoti *in sacello vel extra* ecclesiam parochialem, sed tamen intra *limites* parochiæ, nihilominus cedunt parocho . . . . Nam oblationes faciunt parochiani propter administrationem sacramentorum . . . . » Ed al § XIII « Hæc omnia, de jure parochi ad oblationes, procedunt in *dubio*, seu de *jure communi*; id est, ubi non constet de contraria consuetudine, vel de alia offerentium voluntate . . . . . » E più sotto al § XXIII . . . . . « Itaque quæ, de jure parochorum ad oblationes, dicta obtinent dumtaxat quando non constet quem in usum offerentes velint impendi . . . . Si vero nec circumstantiæ determinent usum sed simpliciter constet factas ad honorem Dei . . . . ut in oblationibus quæ fieri solent ad manum celebrantis in *festis solemnioribus*; his et similibus casibus, parochus de jure communi habet fundatam intentionem ad illas

(1). Zegeri Bernardi Van-Espen — Juris utriusque Doctoris, Juris ecclesiastici universi. Par. II. Tit. XXXIII. De Decimis et Oblationibus.

oblationes . . . . . » Infine soggiunge al § XXIV « Tametsi oblationes ex voluntate verisimili offerentium frequenter in alium quam parochi usum impendendæ sint, tamen *et eo casu de jure communi* ipse parochus tamquam primarius ecclesiæ parochialis minister, et *totius* parochiæ *curam* gerens, eatenus fundatam habet ad oblationes intentionem, ut earum administratio eidem competat, tametsi in alios quam ejus privatos usus impendendæ sint . . . . Quin imo, *etiamsi alii sint in possessione dispensationis vel administrationis eleemosinarum*, ... una cum aliis *dispensationi et administrationi superintendendi jus habet*; *ut scilicet quantum fieri potest. juri communi, quod parocho oblationum dispensationem concedit*, PROPIUS *inhæreatur* . . . . .

Per ultimo a questi così espliciti ed autorevoli Canonisti si aggiungerà la dottrina del non meno insigne Reinffestuel (1). Eccone il testo — § IX — Quæritur ad quem pertineant oblationes *in* vel *extra* ecclesiam factæ. Responde. Omnes et singulæ quæ intra limites alicujus parochiæ fiunt, *de jure* communi ad loci parochum spectant; ita ut hic pro sè fundatam in jure intentionem habet; sive dein *in*, sive *extra* ecclesiam parochialem ut in oratorio, sive in sacello privato, vel ad imaginem *devotam* aut *miraculosam* etiam in domo laici depictam, vel alibi extra ecclesiam, intra vero limites parochiæ existentem, offerantur.... nisi aliud habeat loci introducta consuetudo; aut aliter constet de offerentium inten-

(1). Ius Canonicum universum juxta titulos quinque librorum Decretalium — Auctore Anacleto Reinffestuel. — L. III. Decretal. Tit. 30. De Decimis et Oblationibus.

tione et voluntate.... Nam si ex voluntate offerentium oblationes ad *ornatum*, vel *fabricam* ecclesiæ, vel alterius *causæ piæ* applicari debeant, vel pro *commodo* alterius sacerdotis celebrantis, non parochi.... ita cedant et juxta eam intentionem applicentur.... — E più sotto — Notandum tamen quod etsi ex consuetudine aut intentione offerentium, oblationes non ad parochum, sed ad ecclesiam vel alium finem pertineant, parochus tamen *earum administrationem habet*, sed ut ad debitum finem juxta consuetudinem loci, aut intentionem dantium applicet. —

Altronde, a fronte di questi tre sommi Canonisti, il Decreto episcopale presume guarentire la sua opposta dottrina con l'autorità dell'Amostaz in quella sua Opera De causis piis, e con l'altra del De-Luca nel suo Trattato De decimis. Importa adunque vedere se questi scrittori assecondano di fatto l'assunto pel quale sono allegati.

Senonchè l'Amostaz (sia detto con buona pace dell'episcopale Decreto) stabilisce e sostiene precisamente il contrario di quello che dal Decreto stesso si suppone. Quest'autore altro non fà che confermare e ripetere la dottrina stessa del Fagnano, del Van-Espen, del Reinffestuel — Viene citato nel *libro quarto al Capitolo primo* — Ascoltiamolo.

Egli ferma in prima questo principio generalissimo — In hoc libro de diversis causis piis, totus erit sermo; et a gravioribus incipiendo, quærimus de his quæ Deo relinquuntur. Et dicemus quod si absolute et absque aliqua distinctione Deo relinquuntur, debentur ejus ecclesiæ parochiali, qui reliquit....

Scendendo quindi a parlare in specie delle obla-

si tratta di giustificare la moralità di questo emolumento e di tutelare la integrità dei parrochi i quali si sieno reputati nel diritto di poterlo coscenziosamente esigere.

Ora importava a questo proposito che ci fosse dato poter consultare quella Bolla o Costituzione Pontificia di Urbano VIII per la quale si assevera divietata ai parrochi la esazione della riferita elemosina. Ma dopo avere accuratamente percorso ad una ad una tutte le Costituzioni di quel Pontefice le quali si trovano riunite nella Collezione denominata il Bollario (1). non abbiamo saputo rinvenire bolla o Costituzione alcuna la quale statuisca intorno al subietto che ci trattiene.

Si legge invero, tra le altre, la Costituzione Alias. La quale ripristinando quelle congeneri di Pio V, di Clemente VIII, di Paolo V, provvede contro l'abusivo costume invalso nelle Diocesi delle Indie Orientali ed Occidentali, ove in caso di tumulazione di cadaveri nelle Chiese di qualche Monastero, i parrochi di quelle Diocesi esigevano una elemosina la quale fosse il doppio di quella che si facevano corrispondere nelle ordinarie tumulazioni eseguite nelle Chiese loro parrocchiali. E di vero era quella una indebita estorsione introdotta, siccome dicono « in odium Regularium », e col fine di fare uno scandaloso monopolio sui proventi funerarj. Onde il bisogno di reprimere un così fatto abuso fù l'unico oggetto che animò quella Costituzione resa dappoi generale per tutto l'Orbe Cattolico con l'altra

(1). Bullarium Romanum Novissimum ab Urbano VIII usque ad Clementem X. — Tom. V. — Romæ 1672.

Bolla o Costituzione Cum sicut dilectus dell'istesso Pontefice; con la quale fù prescritto « Ordinariis locorum . . . . ut provideant omnino nè diutius abusus hujusmodi tolereretur; et decernant nè parochi plus percipere possint in sepulturis quæ fiunt in ecclesiis regularium, quam in eis quæ fiunt in propriis seu aliorum clericorum (1) ». È però evidente che queste Costituzioni le quali si limitano a statuire che in caso di tumulazione avvenuta nelle Chiese dei Regolari, non possano i parrochi esigere un elemosina maggiore di quella che loro si compete nelle tumulazioni eseguite nelle Chiese loro, nulla determinano intorno al *quantitativo* di questa istessa funeraria elemosina ai parrochi dovuta, nè hanno conseguentemente alcun rapporto col nostro proposito.

Nè tampoco si potrebbe allegare con maggiore utilità l'altra Bolla o Costituzione di Urbano VIII. Cum sæpe contingat: De celebratione missarum (2). Con la quale approvando quel Pontefice alcune Definizioni ed analoghe dichiarazioni della Sacra Congregazione del Concilio, conferisce ad esse forza di legge disciplinaria ecclesiastica indistintamente obbligatoria. E di vero l'oggetto di questa Costituzione, siccome si legge nel di lei *proemio*, non altro è se non di provvedere a che le pie fondazioni di qualunque genere, congiunte con l'onere o temporario o perpetuo di una qualche uffiziatura, non restino frustrate e senza effetto onde si prescrive che le riduzioni o traslazioni di siffatti oneri non possano farsi senza l'autorizzazione della Sede Apostolica; che la quantità delle

(1). Cit. Bollario.
(2). Cit. Bollario.

tervenga a compiere il suo sacro ministero? Si dirà che il paroco sia ridotto alla condizione più dura di quella d'ogni altro ecclesiastico, che recandosi a funzionare in altra Chiesa diversa dalla sua parrocchiale, si debba trarre seco il fardello delle sue sacerdotali suppellettili? — Invero le ricerche assunte a questo proposito nella Giurisprudenza ecclesiastica, non ci hanno presentato traccia alcuna di autorità la quale valga a confermare un principio così singolare — Ciò che abbiamo potuto rinvenire si è che se si tratta di sacerdote il quale abbia un onere *permanente* o *periodico* di soddisfare in una data Chiesa od oratorio, ad una qualche uffiziatura; non sia tenuto il rettore di essa Chiesa od oratorio, a provvederlo delle occorrenti suppellettili. Si raccoglie dal Ferraris in quel suo Lessico in verbo « Utensilia »; ove si legge « Utensilia sacra non tenetur ecclesiæ rector subministrare *illis* sacerdotibus qui in eadem celebrant *ex obligatione beneficij seu capellaniæ* ». E per fermo, in questo caso, l'obbligo permanente di quella somministazione ingerirebbe una vera servitù che la riferita Chiesa od oratorio non sarebbe tenuta a subire. « Quatenus vero (l'istesso Ferraris soggiunge) rector *permittat sive recipiat* missas *adventitias* in sua ecclesia celebrari, tenentur ad dictam subministrationem ». A più forte ragione adunque i sacri paramenti dovranno somministrarsi al parroco nelle funzioni nelle quali secondo i termini dell'Episcopale Decreto, è *espressamente richiesta* il suo intervento. Altronde è consuetudine volgatissima confermata dalle Sinodali Disposizioni della nostra Diocesi, che dai Sacerdoti celebranti nelle altrui Chiese, si paghi il così detto

— lacero — per l'uso dei sacri paramenti. Ora questa consuetudine non avrebbe concetto, nè potrebbe comparire opportuna, qualunque volta non vi fosse per altra parte il diritto a poterne esigere la somminstrazione (1). Pure abbandonando di buon grado all'altrui discernimento lo apprezzare o definire come meglio si crede questo soggetto di questione, passiamo senz'altro a tener proposito di ciò che concerne il controverso diritto alla doppia elemosina, argomento ben più rilevante; perocchè qui

(1). Il Decreto episcopale laddove parla tra le altre cose, dei sacri paramenti. rammenta varie autorità. — Quella di una Decisione che vagamente annunzia come riferita dal Pitonio De Controv· Patron. Alleg. LIV. n. 50. — Quella della Sacra Congregazione dei Vescovi e dei Regolari in Causa *Mansotti* de' 15 Maggio 1699. — Quella infine del Ferraris in verbo — Parochus — di quel suo Lessico. — Ma nell'Allegazione LIV. del Pitonio non si hà traccia alcuna di una Decisione la quale accenni minimamente al subietto con roverso dei paramenti. — Quanto alla supposta Risoluzione nella Causa Mansotti, ad onta delle più accurate ricerche, non abbiamo potuto rinvenirla in alcuna Collezione generale o parziale delle Risoluzioni di quella Sacra Congregazione. — Quanto al Ferraris in verbo — Parochus —, all'Art. III. n. 2., si legge invero questo principio « Parochi non tenentur subministrare capellanis seu presbyteris in suis ecclesiis parochialibus celebrare volentibus, paramenta et alia necessaria. Nec ad id possunt per episcopos cogi, sed tantum hortari ». Ma la proposizione che il parroco non sia tenuto a fornire i sacri paramenti agli ecclesiastici i quali volessero celebrare nella sua Chiesa; è *alquanto diversa* dall'altra in questione; se il parroco recandosi a funzionare o ad altrui *richiesta* o per ragione del proprio uffizio, nelle Chiese altrui, abbia o nò diritto ad essere provveduto dei necessarj paramenti.

stazione loro, della *vetustà* della Chiesa nella quale sogliono esser largite, e di altri infiniti dati che possono influire a determinare quale sia stata nel fatto la intenzione dei pii oblatori. Tanto è lungi dal vero che egli consenta riconoscere con l'Amostaz che l'essere la Chiesa, ove l'oblazione avviene, retta o ministrata da un benefiziato proprio, basti senz'altro a poter conchiudere che l'oblazione a contemplazione di essa Chiesa sia fatta ed al rettore o benefiziato di essa in esclusione del paroco, devoluta.

Il De-Luca adunque, con quel suo empirismo, nulla statuisce che possa fornire alcun solido fondamento alle conclusioni del controverso Decreto episcopale. Anche l'autorità sua potrà dirsi adunque male a proposito allegata.

Altronde le dottrine raccolte da noi giustificano pienamente ed in ogni parte i varii termini della poc'anzi espressa formula cioè:

1.° Che il paroco hà fondata, siccome dicono, nella regola o presunzione generale di diritto la intenzione ad aver egli la dispensazione ed amministrazione delle oblazioni tutte od elemosine di qualunque forma o specie largite dalla pietà pubblica in qualunque luogo o Chiesa entro il territorio parrocchiale compresa.

2.° Che anco quando si tratti di oblazioni od elemosine le quali, abbiano, secondo la espressa o tacita ed anco semplicemente congetturata volontà dei pii oblatori, una qualche speciale destinazione; non pertanto il paroco hà pur sempre fondata nella regola o presunzione generale di diritto la intenzione ad esigerne egli almeno la semplice amministrazione erogandole secondo l'uso cui debbono specialmente

applicarsi. E ciò perchè si dee, in qualsiasi contingenza, il meno possibile declinare dal principio generale di diritto al paroco favorevole; secondo quella sentenza del Van-Espen riferita di sopra.

3.° Che non solo la dispensazione, ma neppure la semplice amministrazione di siffatte oblazioni od elemosine potrà giammai ed in qualunque caso risiedere presso qualsiasi laico, sia pur egli il patrono stesso della Chiesa od oratorio nel quale quelle oblazioni od elemosine si raccolgono « quia laici non debent (secondo la dottrina del Fagnano) de illis quo quomodo sè intromittere ». Solo potrà il patrono come *deputato del paroco et nomine suo* » incaricarsi della percezione delle riferite oblazioni od elemosine.

4.° Che trattandosi di Chiesa eretta in benefizio la quale abbia conseguentemente un rettore o benefiziato suo proprio, potrà dirsi ad esso ed in esclusione del paroco devoluta la dispensazione ed amministrazione delle oblazioni largite nella divisata Chiesa, in tutti quei casi soltanto nei quali si possa determinare che la chiara ed evidente intenzione dei pii oblatori fù appunto d'*escludere il diritto del paroco*, e di assegnare alle loro elomosine uno *special fine od oggetto* concernente i rapporti, o spirituali, o temporali di quella particolare chiesa od oratorio.

5.° Infine che, di fronte al Vescovo; il paroco è egli l'unico, naturale, ed esclusivo dispensatore ed amministratore delle oblazioni od elemosine largite dal popolo della sua parrocchia. Del qual diritto non può essere defraudato o spogliato senza colpa propria e ad arbitrio del *Vescovo*. Onde questi potrà sopravvegliare al buon regime e retto uso di tali oblazioni dal paroco amministrate; ma eccederà la misura dei

suoi poteri se, senza giustificazione di cause speciali le quali per avventura autorizzassero un tale provvedimento, toglierà al paroco e trasferirà in altri queste di lui attribuzioni.

Raffrontando ora questi canoni, i quali sono la espressione ultima delle riferite dottrine, con quella episcopale sentenza così c ncepita. « Che il pa-« roco per essere preferito al patrono, *benchè laico,* « a ricevere le oblazioni dei fedeli pel culto di un « pubblico oratorio, non escluse le elemosine per la « celebrazione delle messe, fà d'uopo che provi che « per antica costumanza, la volontà dei pii oblatori « fù ed è quella che non il patrono, ma il paroco « nè possa *disporre*: così che quando non venga fatta « e conclusa questa prova, il *laico patrono* come *am-« ministratore delle oblazioni* come sopra percette, « deve renderne conto all'Ordinario» ; si dovrà conchiudere che ella pecca, ed è inammissibile sotto più rapporti. — 1.° Perchè *rovescia e capovolge* i veri termini di diritto influenti nella soggetta materia; in quanto che essendo il paroco il *naturale* dispensatore ed amministratore delle oblazioni raccolte nella parrocchia, non ha egli il carico di fornire la prova che la volontà dei pii oblatori sia conforme alla regola generale a sè favorevole; ma dee per contro chi pretende spogliarlo di questo suo diritto fornire compiutamente la prova della *contraria intenzione e volontà.* — 2.° Perchè in ogni modo un semplice laico, abbenchè patrono, non potrebbe mai, neppure pel fatto degli oblatori stessi, essere incaricato, non che della dispensazione, neppure della semplice amministrazione delle divisate oblazioni; attesa la resistenza del principio comune di diritto che lo dichia-

ra *incapace*. — 3.° Finalmente perchè, in ogni più sfavorevole e meno verosimile ipotesi, dee riservarsi almeno all'autorità del paroco il diritto d'invigilare al buon regime e retto uso delle oblazioni da altri dispensate od amministrate; ossia in altri termini; al solo paroco dee rendersi conto della retta dispensazione ed amministrazione delle riferite oblazioni, nè può il Vescovo arbitrariamente sostituirsi ad esso senza commettere a carico suo un illegittima ed ingiuriosa spoliazione.

Rimangono a farsi poche parole di altri due rapporti d'interesse meramente secondario od accessorio.

Il decreto episcopale, dopo aver concluso secondo la sua preconcetta dottrina, che il paroco, se non è invitato dal patrono, non hà diritto ad intervenire nelle funzioni religiose che si compiono nell'oratorio pubblico di laico patronato compreso nella parrocchia, scende a porre il caso nel quale questo intervento avvenga *a richiesta* del patrono; ed in questo caso statuisce non poter peraltro il paroco pretendere a che gli vengano apprestati i così detti — paramenti —; nè tampoco potere esigere la così detta doppia elemosina che si assevera divietata con la comminazione di gravi pene canoniche, anche dal Pontefice Urbano VIII.

Invero non sappiamo concepire come intervenendo il paroco, per proprio uffizio, o ad altrui richiesta, nelle religiose funzioni che si compiono nelle chiese ed oratorj compresi nella sua parrocchia, non debba frattanto esser fornito dei necessarj paramenti. Sarà dunque denegato al paroco ciò che non si nega a qualsiasi sacerdote in qualunque chiesa ove in-

bisogna dissimularsi che, in questa sua conclusione, hà contro di sè l'autorità non pure del Barbosa, ma bene anco del Van-Espen secondo quella sua sentenza trascritta di sopra. — Quinimo, licet oblationes *offerantur celebranti capellano aut alteri sacerdoti* in sacello intra vel *extra* parochialem, sed tamen intra limites parochiæ, nihilominus cedunt parocho; — e del Fagnano là dove si legge. — Etiam procedit (regula favore parochi) si fiant oblationes ad altare in capella *alicujus ecclesiæ*. Nam nihilominus cedunt parochiali ecclesiæ intra cujus limites ecclesia illa est.... et *communem* esse doctorum opinionem testatur Ferrett.... — La qual dottrina si fonda in questo duplice criterio; 1.° che, le oblazioni, se altra specialità non si aggiunge, si presumono fatte — propter administrationem sacramentorum — secondo quel concetto apostolico. « *Si nos vobis spiritualia seminavimus, magnum est si nos carnalia vestra metamus?* (1) » Onde la regola sancita dai pratici che dall'jus percipiendi oblationes arguitur *ad curam animarum* (2); 2.° che, la dotazione di una Chiesa, ed il patrimonio del beneficiato non consiste che nelle *rendite certe* del benefizio, non già negli emolumenti *casuali* o meramente *eventuali* delle oblazioni od elemosine (3).

L'altra autorità che il Decreto episcopale allega, dicevasi essere quella del De-Luca nel suo Trattato De Decimis. Nel quale non sapremmo altro rinvenire che possa propriamente riferirsi all'argomento,

(1). Cor. IX. 11.
(2). Rot. Rom. Dec. 489. Prt. III. Recentior.
(3). De-Luca De Decimis. Disc. VII.

se non è il Discorso *settimo in Prænestina oblationum* (1).

Ora l'insigne Cardinale sgrida in prima e sensatamente coloro trà i Pratici i quali nella soggetta materia dipendente affatto dal vario aspetto concreto delle specialità e delle circostanze, presumono procedere con massime o criterj generali di gius. « Attamen revera (Egli dice) ista quæstio dicenda est potius facti quam juris; ideoque cum pendeat ex facti circumstantiis, absque istarum distincta notitia, certum judicium de facili dari non potest. Et consequenter, ut pluries in hujusmodi quæstionibus facti insinuatur, non solum erroneus, sed *nimia* irrisione dignus est modernus pragmaticorum usus cum doctrinis vel decisionibus quæ certos casus percutiunt, vel generales propositiones firmant, indefinite atque cum cœca fide in omni casu procedere; cum revera totum pendeat ex circumstantiis facti ».

Che se un criterio od una regola universale può darsi che serva come di punto di partenza o di termine logico astratto e generico cui debba raffrontarsi la decisione dei singoli e concreti casi; questa regola, questo criterio, questo termine logico non altro è che la regola o presunzione generale favorevole al diritto del paroco. Egli stesso il nostro Autore ne conviene con queste decisive parole « Regula vero assistit parocho «.

Nel rimanente non fà che enumerare varie trà le singole e multiformi specialità della *qualità* o *quantità* delle oblazioni, della *periodica* e *costante* pre-

(1). L'esemplare del Decreto episcopale che abbiamo sott' occhio indica il Discorso XXXI. Ma quel Trattato non contiene che XXII. Discorsi.

Decian Vol. 2. Cons. 16. Lotter. De re benefic. L. 1. qu. 30.... Et, in *hoc dubio*, si imago sit in parochia, hæc secunda sententia admittenda est *ob ejus solidissimum fundamentum*. Idem dicendum, si sit *in aliqua capella* ecclesiæ ipsius, nam intuitu illius, eleemosinæ factæ intelliguntur. Quapropter imagines istæ quæ sunt in parochia vel oblationes illis factæ non possunt ab episcopis ad alium locum transferri absque consensu rectoris ob *præjudicium quod illi fit*. Similiter si imago sit in aliquo eremitorio intra limites parochiæ. Nam ut accessorium ecclesiæ parochialis censetur. Si vero sit in aliqua domo privata, licet intra limites parochiæ, aliqui dicunt ad episcopum oblationes pertinere... Sed adhuc in hoc casu *amplector* secundam sententiam, nisi constet intentionis offerentium.... Nam (e qui ripete il criterio fondamentale del Fagnano) post divisionem parochiarum, licet episcopus sit totius diœcesis parochus; respectu tamen cujuslibet parochiæ, rector est particularis et specialis parochus, cui *de jure* competunt oblationes, decimæ, et quælibet emolumenta quæ *non solum* in parochiis, *verum etiam intra limites illarum offeruntur*, *habetque in eis suam intentionem fundatam* ut per Rot. apud Seraphin. Decis. 802. — La qual dottrina perfino difende a fronte del testo del Cap. Quacumque, e del Cap. De his — quia (egli dice) intelligenda sunt *ante divisionem parochiarum*. Postea vero, *cura episcopi* respectu cujuscumque parochiæ *habetur ratione jurisdictionis*; non vero *acquisitionis oblationum* et aliarum obventionum; *quia id ad parochum pertinet*, ut bene considerat Decian. Cons. 16. Genuensis qu. 230. —

Che più, anco quando si tratti di oblazioni le

messe istituite dal fondatore debba proporzionarsi con la quantità dell'elemosina da esso lasciata; che non possa accettarsi dai sacerdoti onere di nuove messe se non compatibilmente con gli oneri antecedenti da soddisfare; ed altre congeneri disposizioni si stabiliscono affatto estranee al subietto nostro. Vero è che trà le altre Dichiarazioni del Concilio con quella Pontificia Costituzione approvate, una ve n'hà la quale fece cessare l'uso in allora invalso ed anco difeso dai Teologi, di distinguere nella messa L'atto semplice, siccome dicevasi, della celebrazione *cum sola præsentia*, dall'altro dell'*applicazione* del sacrifizio; distinzione ingegnosa la quale fruttava al celebrante due distinte elemosine per una messa unica. Si legge al quesito « ivi » An sacerdotes qui tenentur missas celebrare ratione beneficij seu capellaniæ, legati, vel salarij possint etiam manualem eleemosynam pro missis votivis aut defunctorum recipere; et unico missæ sacrificio, utrique oneri satisfacere »; ove la Sacra Congregazione risolve « . . . . . Non posse eadem missa utrique obligationi satisfacere «. Il perchè in questo senso e nei termini individui di quella avvisata specialità, la riferita Costituzione Cum sæpe contingat di Urbano VIII si allega dai Pratici in generale siccome quella la quale divieta, non che al parroco, a qualsiasi sacerdote potere con una sola messa soddisfare all'onere di due celebrazioni distinte, e lucrare, per questo mezzo *duplicata*, la relativa elemosina. Ma ciò non hà niente che fare con i termini del caso nostro, nel quale non è questione di sapere se la doppia elemosina sia dovuta al parroco celebrante come il *correspettivo di due oneri distinti*; ma sibbene e

soltanto come un *maggiore emolumento* che alla sua *dignità prelatizia* si conviene, di fronte a quella degli ordinarij sacerdoti.

Ora questo diritto, cui non resiste, per quanto almeno a noi consta, non che di Urbano VIII, alcun altra o Comune o Pontificia disposizione; è per lo meno fondato a favore del Parroco nella Consuetudine. Dappoichè sia di notorietà pubblica se non altro nella nostra Diocesi come ogniqualvolta siensi in qualche Chiesa od oratorio celebrate religiose funzioni con intervento del Parroco sia stata mai sempre retribuita al Parroco stesso una doppia elemosina « in signum venerationis » siccome dicono; ossia per rimunerarlo dell'onore che fà alla Chiesa ove interviene. E questa consuetudine universalmente e indistamente praticata hà per sè la sanzione solenne dell'uso inveterato e del tempo immemorabile. Che se non se nè può quì fornire quell'ampiezza di giustificazione che si potrebbe soltanto pretendere con le formalità ed i procedimenti proprj di un regolare giudizio, basti darne qualche fumo di prova per i seguenti ragguagli somministrati dalla gentile cortesia di un Parroco onorandissimo.

Trà i Registri Parrocchiali della Chiesa Plebana dell'Antella situata nelle adiacenze rurali della nostra Fiorentina Diocesi si trovano tre antichi libri manoscritti tenuti ai tempi del Pievano Pier Maria del quondam Orazio Migliorotti. Dei quali il più vetusto coperto di lacera pelle hà principio dal primo Marzo 1713. Esso incomincia con queste parole « Al Nome di Dio . . . . In questo libro saranno notate le Memorie e Ricordi giornali che occorreranno alla giornata, attenenti a questa mia Pieve,

per mia regola, e norma dei miei successori, a maggior gloria di Dio ec. . . . . » — Un secondo libro coperto di cartapecora ed intitolato « Ricordi belli e molto curiosi di Regolamento per questa Pieve » incomincia dal 1.° Maggio, e perviene a tutto il Decembre del 1711. — Finalmente il terzo libro coperto soltanto di carta turchina e intitolato « Memorie e Ricordi della Pieve dell' Antella », incomincia dal 7 Maggio 1713, giunge a tutto il dì 11 Novembre dello stesso anno.

Ora nel primo e più vetusto dei riferiti libri si leggono le seguenti partite:

« A dì 3 Maggio 1710 — Festa dell' Inven-
« zione della Santa Croce. — Vi furono due messe
« . . . . il solito per elemosina danno
« quei Signori per ciaschedun Prete, senza altro
« riguardo della *doppia al Pievano secondo il consueto*
« *che ricevo nelle altre feste* . . . . »

« A dì 19 Giugno 1710 — Solennità del Cor-
« pus Domini . . . . Dissero la messa gli appresso:

« Priore Ridi — per elemosina di messa cantata	L.	3. — —
« Pecorini	»	1. — —
« Al sig. Abate da Meleto .	»	2. — —
« Lazzerini	»	1. — —
» *Pievano per la solita doppia*	»	6. — —

« A dì primo Gennajo 1710 — Festa del
« Nome SS. di Gesù solita farsi . . . . si è
« concordato dare ai Preti L. 2 — — per ciasche-
« duno; e L. 6 — — . . . . al Pievano *per la*
« *doppia* ».

Nel secondo dei riferiti Registri si legge:

« A dì 4 Giugno 1711. Festivo del Corpus Do-
« mini. Si fece la solita Processione . . . . Cele-
« brarono i Sigg. . . . . L' elemosina fu data
« al Sig. Priore, al Sig. Ridi . . . . *ed al Pie-*
« *vano la sua doppia* ».

« A dì 14 Giugno 1711. — Si solennizzò la
« festa di S. Antonio da Padova . . . . Il Pie-
« vano ebbe L. 4. — — per la solita doppia; e
« L. 3. — — per la Sacrestia ».

« A dì 4 Luglio 1711 — Vi fù il funerale di
« Pietro Razzolini.... hebbero i Preti lire 2....
« et io la *solita doppia* con quanto di più si ac-
« cordò per la sacrestia. »

« A dì 29 Agosto 1711 — Non vi furono
« messe perchè tutti due *andammo a celebrare*
« alla Cappella dell' Ill.^{mi} sigg. Conti della Gherar-
« desca dove vi fù la festa fatta dai Benefattori
« d' accatto.... Ai Preti fù dato lire 2 - - et al
« Pievano lir. 4 - - *per la doppia.* »

« A dì 13 Settembre 1711 — Vi fù la tor-
« nata generale di una Centuria..... Vi furono
« messe nove.... Il Pievano celebrò; e celebrò
« per la Centuria; ma egli ebbe lir. 2 - - per
« ragione *della doppia* che *gli spetta secondo il so-*
« *lito:* ma se ad altri è dato lir. 2 - - a lui ne
« toccano lir. 4. »

« A dì 25 Novembre 1711 — Festivo di
« S. Caterina.... Cantai la messa dopo aver con-
« fessato molte persone, et hebbi al solito di carità
« lir. 4 - - per elemosina, e lir. 2 - - il Cappellano. »

Finalmente nel terzo ed ultimo degli indicati libri si legge

« A dì 29 Settembre 1713. — Non vi furono
« messe perchè il sig. Cappellano ed io andammo a
« Lappeggio alla festa di S. Gio. Dicollato fatta dai
« Bifolchi... Fummo fatti restare a desinare... e
« perchè era solito dare ai Preti lir. 2 - - per cia-
« scheduno, et al Pievano la *doppia*; perchè si stette
« a desinare diedero lir. 2 per ciascheduno; e lir. 2
« anche al Pievano; *onde io me ne lamentai* non
« sapendo perchè io dovessi pagare il desinare il
« doppio degli altri!! »

« A dì 3 Settembre 1713 — Vi furono le so-
« lite tre messe..... Questa sera è stato da me
« Michele Boschi.... e con questa occasione siamo
« entrati nella Festa della Dicollazione di S. Gio.
« Batta., e mi lamentai seco che mi havevano dato
« *una lira meno*; ma non facevo queste lamenta-
« zioni per la lira, che si sà che grazie a Dio, non
« sono interessato; ma solo a fine per non essere
« *messo ne' pupilli* (sic) perchè, se negli altri anni,
« havevo avuto lir. 4 - - quest'anno non intendevo
« di pagare il desinare lir. 2 - - quando gli altri
« Preti lo pagavano lir. 1 - - » Tanto il buon Prete
era convinto che questa doppia elemosina era a lui
dovuta, non come una spontanea beneficenza dei pii
oblatori, ma come un emolumento reso obbligatorio
dalla consuetudine!

Se altronde abbiamo, nell'epoca cui queste non
equivoche testimonianze riferiscono, come già invalso
ed esistente nella nostra Diocesi *senza memoria del
suo principio*, l'uso di dare al parroco la doppia ele-
mosina; per altra parte non se ne potrebbe revocare
in dubbio la successiva continuazione non interrotta
insino ai tempi nostri; nei quali non è meno accer-

tata dalla notorietà pubblica l'esistenza attuale di quest'uso. Abbiamo adunque senz'altro i termini di quella Consuetudine che per la diuturnità del tempo è per la longevità indefinita della sua origine, si dice inmemorabile. Che se una Consuetudine di questo genere, pel consenso comune dei pratici tanto dell'uno come dell'altro Foro, hà virtù di operare anco a fronte della legge *scritta* e *contro* il suo disposto, quale si dirà esserne la efficacia, quando, siccome nel caso nostro, di alcuna legge non consta nella quale ella incontri resistenza? È un principio volgare trà i Forensi, confermato ancora dalla glossa nel Cap. finale « verbo » rationabilis. De Consuetud. che una Consuetudine cui non osta il disposto espresso di alcuna legge o Civile o Canonica, si dice. non *contra jus*, ma *præter jus;* la quale col solo lasso quadragenario del tempo si prescrive utilmente a favore di chi l'allega; intanto che, per l'altra specie della Consuetudine *secundum* jus, basta la sola prescrizione *decennale;* siccome insegna opportunamente distinguendo il Gonzalez al riferito Tit. De Consuetud. Cosa si dirà adunque di un Osservanza siccome la nostra *semplicemente præter jus* la quale, risalendo ancora insino all'epoca attestata dai libri Parrocchiali dell'Antella, non è soltanto decennale, o quadragenaria, ma conta oltre *un secolo e mezzo* a suo favore?

La giurisprudenza insegna che un osservanza così inveterata e solenne ingerisce senz'altro la presunzione della sua *giustizia*: siccome, con l'autorità di uno trà i più venerati Padri della Chiesa, viene stabilito nel Can. Consuetndinis: Dist. XI e si ripetè in formali termini in una nostra Florentina Præce-

dentiæ seu Processionum del 1.° Gennajo 1705 cor. Farsetti Relat. — ivi — (n. 52) Nec inquirendum est an consuetudo quæ legibus contraria non est, *ratione nitatur*; cum talem præsumptionem habeat, et *non de ipsa*, *sed secundum ipsam*, est judicandum; ut inquit. D. Augustinus relatus in Can. Consuetudinis. Dist. 11.

Non occorre adunque discutere se il controverso uso di dare al parroco la doppia elemosina, oltre alla sanzione che riceve dalla stessa antichità sua, abbia anco l'altro requisito, che suol richiedersi nelle altre Consuetudini, della *causa giusta*, e *ragionevole*.

Altronde qual più giusta e ragionevole causa si potrebbe allegare, della dignità istessa privativa e speciale che al parroco appartiene al di sopra degli altri ecclesiastici? — Che se la Chiesa hà conferito ad esso, con la parte più eminente del sacerdozio dopo quella episcopale, le preminenze e gli onori proprj della dignità sua; non si dirà che la Consuetudine la quale hà voluto contraddistinguerlo anco nell'elemosina, si è conformata allo spirito ed intenzione degli universali istituti della Chiesa istessa?

Del resto è pacifico doversi al parroco la doppia elemosina nei funerali; e nei sinodi di una trà le Diocesi soggette a questa nostra Metropoli se ne legge espressa la causa in *quel titolo* appunto di *preminenza e di onore* enunciato da noi. — Funeralia si quæ fieri debeant quia oratorio competat jus sepulturæ, nec non exequiæ et officia anniversaria vel quotidiana, et alia quæcumque; semper ibidem fieri debeant per parochum perinde ac si in parochiali ecclesia forent peragenda; qui parochus idcirco *du-*

plicata HONORETUR *eleemosina.* — Così si legge nel Tit. VII. Lib. II. De Oratoriis di uno trà i Sinodi della Diocesi di Fiesole, tenuto ai tempi del vescovo Mons. Maria Strozza, nel 3 Giugno 1720.

Come adunque ciò che per istituto non controverso della Chiesa, si riconosce convenire al parroco nel caso speciale delle funerarie funzioni, la Consuetudine non avrà potuto per modo di estensiva interpetrazione, applicarlo all'altro caso delle funzioni non funerarie e comuni; frattanto che tanto nell'una come nell'altra specie concorreva senza dubbio una pariforme ragione di disporre?

Nulla più occorre adunque a giustificare anco, se vogliasi, la ragionevolezza della controversa Consuetudine a sostegno della quale non vi sarebbe stato bisogno di così larga difesa, se l'Episcopale Decreto, fondandosi in quella *desiderata* Bolla Apostolica per esso asserita, non fosse sceso a porre in questione un fatto reso omai pacifico ed incontestabile dalla inveterata ed universale osservanza della Diocesi.

Rimane a parlarsi dell'ultima parte *finale* o *conclusionale* della presente polemica. La quale, siccome ci proponemmo altrove, versa intorno alla questione di sapere se, transigendo, per forma di ipotesi sulla verità ed ammissibilità della Dottrina Episcopale confutata altronde insino a quì in tutte le sue singole proposizioni; supponendo cioè che il principio della pretesa indipendenza delle chiese ed oratorj dal regime del parroco nel cui territorio sono eretti, sia vero ed incriticabile, e vere ed incriticabili le conseguenze per le quali si nega al parroco sopra le riferite chiese ed oratorj ed in ogni rapporto loro tanto spirituale che temporale, qualunque

autorità; la riferita dottrina avrebbe in ogni caso termini proprj e speciali di applicazione; o non piuttosto militerebbe indistintamente in ogni condizione o specie di chiese ed oratorj pubblici; e se potrebbe per di più essere limitata, moderata, od anco derogata affatto dalle generali o particolari consuetudini locali.

III.

Limiti entro i quali versa la contraria dottrina.

Abbiamo insino a quì tralasciato di assumere in speciale esame un principio che il Decreto Episcopale, sebbene non affermi espressamente, pure implicitamente presuppone a fondamento delle sue conclusioni. Vuolsi dire il principio della pretesa *indistinta assimilazione dell' oratorio pubblico alla vera e propria Chiesa*. Torna quì l' opportunità che se ne debba discutere il valore, esaminando se il solo fatto che l' oratorio sia pubblico, ossia, che abbia i requisiti necessarj a che possa dirsi destinato al pubblico servizio religioso (1); basta senz' altro ad autorizzare la riferita assimilazione.

Si conoscono due distinte specie di oratorj pubblici. Altri di essi sono eretti in benefizio; e questi si suddividono in quelli che si conferiscono con titolo perpetuo ed irrevocabile, onde l' inamovibilità del titolare; ed in quelli dei quali il titolo è temporaneo o revocabile. Altri non sono *benefizj* e

(1). Erectio in loco pubblico — a privatis domibus separato — accessibilis a publica via — altare lapideum — campanile et campana — ec. ec.

conseguentemente ministro o titolare proprio non hanno.

Ora a che l'assimilazione dell'oratorio alla vera e propria Chiesa possa farsi, il solo requisito che l'oratorio istesso sia pubblico, non basta. Vuolsi inoltre la *erezione in benefizio, e la perpetuità del titolo.* Senza il concorso di questi requisiti ulteriori, non si potrebbero avere i termini di *quello spirituale conjugio* con *un proprio rettore*, nel quale risiede precipuamente il concetto della vera e propria *chiesa.* Per questo gli oratorj pubblici non eretti in benefizio, non avendo conseguentemente un rettore proprio, ossia un titolare ad essi addetto con vincolo di residenza perpetua, non si presumono — spiritualizzati — vale a dire *consacrati* o dedicati in perpetuo al Culto Divino, e sebbene pubblici, non possono alla Chiesa assimilarsi.

Per chi sentisse il bisogno di aver confermati con qualche autorità questi altronde ovvj e comuni principj, basti citare l'autorità del Cardinale Vincenzo Petra in que'suoi Comentarj alle Apostoliche Costituzioni; laddove parlando della questione di sapere quando sia necessaria nell'atto della fondazione, o consacrazione di un oratorio l'assegnazione di una dote o benefizio; differenzia appunto trè distinte specie di oratorj. Gli oratorj *privati* o *domestici*; quelli *semplicemente* pubblici, o siccome egli stesso si esprime « quæ aliquo modo dicuntur *publica ad differentiam* domesticorum », e quelli assimilati alle vere e proprie chiese.

« Sed numquid (egli dice) in erectione oratorij seu capellæ sit necessaria dotis constitutjo...? — Et quoad oratoria seu capellas domesticas, etsi celebre-

tur ibi missa, omnes conveniunt non requiri . . , : quia non sunt ad cultum publicum et *perpetuum* erecta. Etenim hoc dotis requisitum idcirco a juribus fuit cautum ut *locus Deo dicatus perpetuo firmus* remaneat . . . — Quoad vero oratoria et capellas publicas, aliqui negant dotem requiri, istam assignando differentiam inter *illa* et *ecclesias*. . . . Nihilominus dico in ecclesiis requiri dotem si erigatur *titulus beneficij perpetuus*. . . . .; ita etiam in capellis seu oratoriis publicis *consecratis*; quia *tunc datur* quoddam *conjugium spirituale pro quo dos* requiritur , . . Et ita in iis oratoriis *ubi adsunt beneficia perpetua vel rectores*, dos constituenda est, per Gonzalez. . . . et per Decis. 65 cor Mantica *ubi qnando dicitur* oratorium ; — ecclesia — . Et *consecratio* hoc casu *præsumitur*; vel benedictio ad cultum publicum; et si dos non adsit, præsumitur usurpata. . . . *quia deputatio ad usum sacrum* est perpetua, et ad instar matrimonij; dos debet assignari ».

Insino a quì adunque il nostro Autore hà parlato degli oratorj privati o domestici, e degli oratorj pubblici assimilati alle Chiese; e questa assimilazione hà riposto in quel precipuo carattere della erezione in benefizio con titolo perpetuo ed irrevocabile. Scende ora a far parola della terza classe degli oratorj i quali, sebbene pubblici, non possono alla Chiesa assimilarsi. « Si tamen agatur (Egli dice) de capellis et oratoriis non consecratis seu fundatis auctoritate publica in quibus non sint fundata beneficia ecclesiastica; et tunc aut sunt *intus* ecclesiam dotatam, et non debet assignari dos, quia censentur ædificatæ ad ornatum ecclesiæ. . ., aut sunt *extra* ecclesiam, et etiam hoc procedit; quia dos rigorose

sumpta non datur nisi posito illo conjugio spirituali pro supportatione onerum perpetuorum... Ista enim oratoria facile destruuntur et amittuntur ad instar privatorum .... Et hæ capellæ seu oratoria extra ecclesiam in quibus permittitur ab episcopo celebratio, non confundendæ cum ecclesiis; sed ad *distinctionem domesticorum* publica dicuntur; ut per Fagnanum Cap. Cum auctoritate. De Censibus... Etenim si idem essent ac oratoria publica quæ assimilantur ecclesiis, opus non esset impetrari licentiam ab episcopo celebrandi, quod essent ex sui institutione ad id, prævia benedictione seu consecratione, deputata .... » E qui soggiunge « Quare concludendum est. In ecclesiis consecratis requiri extra dubium dotem; alias cogi fundatorem et in subsidium teneri episcopum; et dos facit præsumere consecrationem seu publicam canonicam erectionem ..... 2.° Hoc etiam est in capellis prout in oratoriis si hæc fundentur cum titulo beneficij quod nequeant dari sine dote..... 3.° Non autem requiritur in aliis etiam *in publico loco* existentibus, sine dictis requisitis, etiamsi permissive ibi missa celebretur . . . Requiritur tamen pro istis congrua obligatio subventionis pro paramentis et oneribus missarum manualium ... quæ subventio non *dicitur dos* quia non est perpetuo in patrimonium sacrum adscita, sed temporalis durante permissione episcopi.... Et sic ista publica qualitas intelligenda eo modo quo dixi, ad *differentiam domesticorum* oratoriorum..... » (1).

(1) Comentaria ad Constitutiones Apostolicas. — Auctore Cardinali Vincentio Petra. — Ad Constitutionem secundam Paschalis II. incipientem « Quanto » — Tom. I. Section II.

Cbe se si scende a domandare quale utilità abbiano le riferite avvertenze nel subietto che ci trattiene; si dirà esserne questa la importanza, cioè, che supponendo ancora con l'Episcopale Decreto, vera ed incriticabile la dottrina la quale nega al paroco qualunque autorità sopra i pubblici oratorj eretti nella parrocchia, ella militerebbe al più nei termini di oratorj eretti alla pari delle vere e proprie chiese, in benefizio con titolo perpetuo ed irrevocabile. Mentre, quanto all'altro genere d'oratorj pubblici i quali nè benefizio nè benefiziato proprio non abbiano, o sieno ministrati da un titolare soltanto amovibile e temporaneo, è un principio univocamente accolto anco dai contrarj scrittori, che il paroco locale nè è l'esclusivo rettore comune, dall'autorità del quale unicamente dipendono in ogni rapporto del loro interno regime, o servizio religioso. Così appunto distinguendo l'insigne Pignattelli, interpetra la contraria dottrina formulata nella Aversana Funeralium cor. Coccino trascritta altrove (1). « Decisio Coccini potest ad *summum* procedere in illis ecclesiis in quibus adest *perpetuus rector*, ita ut non fundet parochus intentionem super subiectione illarum ». Ed in termini d'oratorio pubblico il quale non abbia rettore proprio, nè possa averlo nel proprio laico fondatore « nam laici (siccome osserva) non sunt neque esse possunt rectores ecclesiarum quia sunt incapaces conjugij spiritualis; parochus est (conchiude egli con largo apparato di autorità) infra limites suæ parochiœ, verus rector omnium ecclesiarum particularium non erectarum in titulum collegij vel rectoriæ cle-

(1). Sop. a pag.

ricalis; nè alias ecclesiæ istæ remaneant viduæ vel acephalæ (1).

Ed in proposito del diritto del parroco alle oblazioni raccolte negli oratorj pubblici della parrocchia, il Cardinal Petra rammentato poc'anzi, distingue anche egli, coerentemente agli esposti principj, trà le oblazioni raccolte negli oratorj i quali abbiano rettore o titolare proprio perpetuo ed inamovibile, e quelle raccolte negli oratorj i quali non abbiano titolare proprio, o lo abbiano soltanto amovibile e temporaneo. E mentre nel primo dei configurati casi non decide nei termini *assoluti* dell'Amostaz, ma solo afferma *poter sembrare* che avendo l'oratorio un rettore proprio ed amministratore legittimo, siano ad esso devolute le oblazioni in esclusione del parroco; nel secondo caso; dichiara essere di esclusiva spettanza del parroco le oblazioni raccolte negli oratorj senza titolare proprio o con titolare soltanto amovibile. Ecco, secondo la nostra usata diligenza il testo delle sue parole « Sed quid dicendum de oblationibus quæ fiunt capellæ in qua adest specialis rector seu beneficiatus? — *Videntur* spectare ad istum in exclusionem parochi . . . . . . Quod intellige; dummodo rector sit capax administrationis earum qualis est rector ecclesiasticus: nam alias semper vigebit jus parochi . . . . . . Quod tamen procedere non videtur si adsit simplex capellanus amovibilis non habens ecclesiam in titulum; quia etsi capella haberet distinctos redditus, tamen non haberet distinctum *sponsum* et *legitimum administratorem*; adeo ut in hujusmodi capella non habente

(1). Tom. XIII. Consult. LXXIII. n. 133. e 140.

rectorem perpetuum, procedat jus parochi . . . . Si vero agatur de oblationibus factis intuitu capellæ existentis intra fines parochiæ in qua non adest rector, tunc *etiam spectat* administratio ad parochum (1) ».

Importava adunque che il Decreto Episcopale distinguesse siccome tutti gli scrittori distinguono nella soggetta materia trà gli oratorj pubblici assimilati allo stato ed al regime della vera e propria chiesa; e gli altri ai quali sebbene pubblici, questa assimilazione non può applicarsi; e non tutti indistintamente gli oratorj stessi subordinasse a quel suo principio o criterio fondamentale della pretesa indipendenza loro dalla parrocchiale autorità.

Più; questo controverso principio o criterio, viene dal riferito Decreto annunziato quasi fosse, sotto ogni rapporto, indefinito, assoluto, indeterminato. Il Decreto stesso non fa menzione di veruna particolarità atta a dichiararne o determinarne la estensione. Essendo pertanto, secondo un siffatto principio, le Chiese ed Oratorj eretti nella parrocchia sciolti da qualunque soggezione o dipendenza a riguardo del parroco e della sua Chiesa; si dirà essere in pari modo libero e indipendente l' esercitare in essi, atti di culto pubblico in *qualunque tempo ed in qualunque circostanza?* Si deve supporre, mentre sarebbe incivile presumere il contrario, che l' Episcopale Decreto intende uniformarsi allo spirito ed alla lettera delle comuni Costituzioni ecclesiastiche vigenti nella soggetta materia; di quei Regolamenti

(1). Op. cit. — Comentar. ad Constit. I. — Anasthasij IV incipientem « Potestatem » Tom II. Sect. II. n. 18. 19. e segg.

cioè ora intesi a provvedere a che le più solenni liturgie della Chiesa sieno ministrate nel tempio principale della parrocchia; ora a che pel culto reso nelle altre Chiese minori; non sia recata *offesa od ostacolo* qualsiasi al libero ed efficace esercizio del parrocchiale ministero: Appartiene a questo genere di Regolamenti interessanti la universale Disciplina Ecclesiastica, quella Costituzione la quale divieta nei solenni giorni *liturgici* la presenza ed assistenza del popolo in chiese diverse dalla sua parrocchiale (1). Vi si annovera per anco quella celebre Bolla o Costituzione. « Etsi minime » di Benedetto XIV. del 16 Gennajo 1752. Con la quale enumerando quel venerato Pontefice le cause le quali sogliono più spesso impedire al buon Pastore di fare l' ufficio suo, deplora come prima trà le altre, quella delle frequenti chiese ed oratorj sparsi nella parrocchie. « Sitæ sunt (Egli dice) quandoque in agro parvæ humilesque ecclesiæ, aliæ parochiali proximæ, aliæ vero longo intervallo disjunctæ; ad quas, diebus festis, patresfamilias una cum liberis accedunt sacerdotem sacris operantem audituri; ex quo fit ut suæ parochiæ nunquam fere intersint; nec ullum de mysteriis fidei, de præceptis, de sacramentis ver-

(1). Si quis extra parochias in quibus est legitimus, ordinariusque conventus, oratorium habere voluerit reliquis festivitatibus ut ibi missas teneat propter fatigationem familiæ, justa ordinatione permittimus. Pascha vero, Natale Domini, Epiphania, Ascensionem Domini, Pentecosten. et Natale Sancti Joannis Baptistæ, vel si qui maximi dies in festivitatibus habeantur, nonnisi in Civitatibus aut Parochiis teneant .... Can. 21. d' un Concilio detto « Agathense » tenuto nell' anno 506.

bum accipiant ». E scendendo quindi a provvedere contro un così grave danno spirituale, ingiunge agli Ordinarj delle singole Diocesi, non doversi tollerare nelle chiese ed oratorj a *breve* distanza dalla Parrocchia, atti di culto pubblico di qualunque genere, *avanti o nel tempo* nel quale si celebra nella Chiesa parrocchiale istessa; potersi invece autorizzare in qualunque tempo anco funzioni parrocchiali nelle Chiese situate lungi dalla parrocchia, erette col fine appunto di provvedere al maggior comodo pubblico. Doversi però ammonire il parroco che eserciti in esse chiese e sopra le riferite funzioni la *propria vigilanza*. « Et primo quidem (sono sue parole) quoad parvas ecclesias parochiali proximas, expressa lege caveatur nè quis *antea* sacrificium faciat quam missam parochus celebraverit cæterasque sui muneris partes absolverit. Hoc enim pacto ecclesia parochialis confluentium parochianorum numero celebrabitur. — Quo vero ad parvas ecclesias a parochiali longe sepositas, cum difficile admodum sit parochianos ob locorum distantiam, longumque iter atque asperum parochialem adire ibique divinis officiis interesse; decernat Episcopus, gravibus etiam statutis pœnis, quod sacerdotes ibi operantes doctrinæ Christianæ summam populo tradant, divinamque legem annuncient. *Monendus tamen est* parochus nè alienæ operæ nimium tribuat; sed *videat ipse quo loco res sit* (1) ».

Frattanto che adunque il Decreto Episcopale spoglia tanto facilmente il parroco d'ogni sua più legittima autorità sopra le chiese ed oratorj nella

(1) Cit. Collect. Bullarij. — Bull. Benedicti XIV.

sua parrocchia compresi; avrebbe dovuto almeno nei rapporti del culto pubblico che nelle riferite chiese ed oratorj si amministra, dichiarare o determinare, con le avvisate disposizioni appartenenti al Comune Diritto della Chiesa, quel principio della loro pretesa indipendenza.

Senonchè non basta avere insino a quì discusso ed apprezzato il valore e la estensione della contraria dottrina, secondo i principj e le prescrizioni del comune Diritto Ecclesiastico. Non basta aver veduto come, supponendo ancora la riferita dottrina in sè e nei fondamenti suoi, vera ed incensurabile, non pertanto non corre nè milita, secondo il parere univoco degli scrittori e dei pratici, in termini di oratorj pubblici senza titolare proprio; nè basta aver veduto entro quali limiti si dovrebbe pur sempre ritenere determinata e circoscritta. — V' ha un' altra *sorgente di diritto* a fronte del quale occorre inoltre valutarne la importanza. Ed è il *gius speciale* sancito nei Sinodi delle singole Diocesi, o introdotto, e legittimamente stabilito in forza delle locali Consuetudini. Si sà infatti come questo gius speciale o sinodale, o consuetudinario abbia potenza non pure di moderare, o limitare le sanzioni dell' universale diritto della Chiesa; ma bene anco di declinarvi o derogarvi affatto secondo le esigenze locali per le quali è costituito.

Consultando ora a questa sorgente di gius speciale della nostra Fiorentina Diocesi, si vedrà com il Decreto Episcopale non presenta pressochè alcuna delle sue varie proposizioni la quale possa dirsi non pure al bene inteso spirito, ma più ancora all espressa lettera conforme delle relative disposizioni

sancite nei sinodi più solenni ed autorevoli alla riferita Chiesa appartenenti.

Non è ad esempio alle indicate prescrizioni conforme quel principio o pronunciato Episcopale col quale si assevera essere indistintamente libero e indipendente da ogni relazione con la parrocchiale autorità, lo esercitare nei pubblici oratorj nella parrocchia compresi qualunque genere di non-parrocchiali o semplicemente ecclesiastiche funzioni. — Nè conforme è l'altro col quale si assevera non avere il parroco alcuna autorità da esercitare quanto alle oblazioni che nei riferiti oratorj si raccolgono.

Noi troviamo in un antico Sinodo *Provinciale* tenuto ai tempi di Giulio dè Medici Arcivescovo di Firenze, essere nei divisati oratorj autorizzato ministrare atti di culto *soltanto privatamente* e senza *formale e solenne concorso o convocazione di popolo.* Noi troviamo divietato affatto non che l'appropriarsi, anzi e perfino il *fare* e *raccogliere* oblazioni negli oratorj stessi. Testuale è la lettera di quel Sinodo intorno ai due indicati rapporti laddove sotto la Rubrica del Cap. IX. — Celebrans ex indulto in aliena parochia a quibus abstinere debeat — si legge « Item vetuit (Sancta Synodus) omnes celebrantes in oratoriis privatis *aut publicis* infra limites parochiæ alterius, *pulsare campanas pro populo adunando*, enunciare festa, COLLIGERE OBLATIONES, *sacramenta conferre* aut quicquam aliud facere in parochialis ecclesiæ præjudicium (1). —

Parimente noi troviamo in altro antico Si-

(1) Statuta Concilj Provincialis Florentini, anni 1518 sub Julio de Medicis Archiepiscopo Diœcesis Florentinæ.

nodo tenuto ai tempi d'altro Arcivescovo Alessandro Marzi-Medici, con quale spirito ben diverso da quello dell' Episcopale Decreto gli oratorj eretti nella parrocchia e le religiose funzioni ministrate in essi, si considerano; e con quanta severità di Disciplina si provvede a mantenere incolume e dignitosa a fronte di essi la parrocchiale autorità — Cum experientia (dice il Sinodo sub titulo De celebratione Missarum) cognitum sit, si passim licentiæ celebrandi missas in oratoriis *privatis* concedantur, non augeri devotionem, sed potius evenire ut incurratur in contemptum et irreverentiam; multaque subinde exoriri salubri parochialium conditioni et saluti animarum adversantia, cum Ecclesiæ parochiales ex hoc deserantur, nec oves a proprio pastore salubribus monitis instrui possint; atque e converso durum admodum nec pietati Christianæ consentaneum omnibus hujusmodi facultatem denegare . . . . . Decernimus celebrantes tam in predictis privatis oratoriis quam in *publicis* infra limites alicujus parochiæ existentibus, *abstinendum esse* ab *omnibus quæ aliquo modo directe* vel *indirecte* vertant in parochiæ præjudicium, ut alias a Provinciali Concilio constitutum fuit; caveantque in primis nè in illis *confessiones audiant, neve Corpus Domini nostri Jesu Christi* distribuant nisi loci dominis et ejus familiæ tantummodo; *campanulas ad convocandum populum nè pulsent*, festivitates et jejunia non annuncient, confessionem quæ a parochis ante offertorium recitari solet, nè recitent, matrimonia, ordinationes et quæcumque alia nè denuncient. — Ed in proposito delle così dette quasi-parrocchiali, o *sacerdotali* funzioni siccome il Decreto Episcopale le denomina; non meno che in proposito delle *solenni*

feste anco titolari, noi troviamo che ben lungi dal confermare quella pretesa indipendenza che il Decreto Episcopale sanziona in diminuzione della mai sempre e da chicchessia o superiore o inferiore inviolabile, parrocchiale autorità; noi troviamo, dicevasi, soggiunte alle precedenti, queste formali e veramente decisive parole — Mulieres post partum. puerosque nè benedicant, cinerum, palmarum candelarumque benedictionem nè faciant, *nullæ collectæ fiant solemnitates festivitatesque* ETIAM SANCTI ILLIUS *ad cujus honorem erectum est oratorium*, NEC CELEBRENTUR NISI DE EXPRESSO CONSENSU ET LICENTIA PAROCHI; *quæ omnia cæteraque jurisdictionem* importantia *habeantur pro* INTERDICTIS, OMNIBUS *intra limites alienæ parochiæ celebrantibus* (1). —

Noi troviamo egualmente in altro Sinodo diocesano tenuto ai tempi di Mons. Pietro Niccolini Arcivescovo di Firenze richiamate e mantenute in prima rigorosamente in vigore sotto il Tit. De Constitutionibus; le disposizioni tutte e singole dei precedenti sinodi — Magna hujus sinodi pars præteritarum auctoritati nititur, ad robur illi augendum omnes et singulas Constitutiones, Reformationes, et statuta quæ anno 1517 sub Julio de' Medicis, Cardinali Archiepiscopo Florentino emanarunt, nec non illas quæ ab Antonio Altoviti . . . Alexandro Martii-Medici Prædecessoribus nostris, et a nobis hucusque edita sunt, ... innovamus, confirmamus et observari mandamus . . . . E trà le altre particolari disposizioni di quel Sinodo tenuto nell'anno 1645,

(1). Decreta Sinodi Diœcesanæ Florentinæ habitæ in Metropolitana Ecclesia VI Junii MDCX.

in proposito di sacerdoti estranei intervenienti ad esercitare funzioni religiose nelle Chiese ed Oratorj della parrocchia, noi troviamo al Tit. II De sacrosanctis Ecclesiis Cap. XVIII De oratoriis et capellis, attribuita al parroco l'autorità di *legittimarne l'ammissione* al religioso ministero loro — ivi § 2 — Caveant præterea laici potissimum rurales qui oratoriorum curam quoquomodo habeant, in quibus missæ sacrificium offertur; nè vagos sacerdotes seculares seu regulares cujuscumque conditionis sint, ibi sinant ullo pacto celebrare *licet dimissorias et quascumque legitimas Ordinarij approbationes ostendant;* nisi prius, ipsis præsentibus, iidem sacerdotes suas dimissorias Parocho in cujus parochia situm est oratorium, personaliter obtulerint, *quibus ab eo recognitis et examinatis, licentiam ab eo, ipsis audientibus, reportaverint.* Quod si secus factum; oratorium interdicto supposimus ipso facto .... — E quanto alle *precedenze* al parroco spettanti nelle sacre funzioni ove interviene; troviamo pure al Tit. IV De Clericis, Cap. XXV De Parochis earumque præcedentiis statuito — quod in hujusmodi functionibus ... juridicus ordo servandus est; ita ut primo loco jus canendi benedicendique Plebano competat si ipse adsit aut velit; eoque absente aut nolente, Priori primum, postmodum antiquiori; et sic de cæteris etc. ... (1).

Per ultimo aggiungeremo ai precedenti un più recente Sinodo tenuto ai tempi di Mons. Arcivescovo Giuseppe Martelli. Dal quale si raccoglie che ben

(1). Decreta et Acta Sinodi Diœcesanæ Florentinæ in Metropolitana Ecclesia 16 Maij 1645 sub Petro Niccolini Archiepiscopo.

lungi dall'essere divietato al Parroco il recarsi a funzionare nelle varie chiese ed oratorj sparsi nella parrocchia; è anzi rilasciato in sua facoltà il trasferirvi a suo grado l'esercizio del proprio sacerdotale ministero nei giorni festivi, ed in specie in *quello titolare delle Chiese stesse ed oratorj*; sempre che però elleno sieno prossime al tempio principale della parrocchia, di comodo e facile accesso pubblico, e più; che il popolo sia stato previamente inteso di questa traslocazione. — Et quoniam (dice il testo al Cap. IX del Tit. 1.° De festorum dierum observantia) præcipua festorum dierum colendorum ratio in eo sita est, ut gens Christiana sanctissimo atque admirabili sacrificio novæ legis intersit; statuimus ut a parochis omnibus vel ab aliis sacerdotibus in eorum locum .... missæ celebratio in propria ecclesia peragatur. Nec alio, Nobis insciis... se conferant; *nisi forte, populo prius admonito, ad ecclesiam vel oratorium intra plebanatus limites flumine nullo interjecto quod commodo ponte trajici non queat, nec ultra duo milliaria positum, ejusdem ecclesiæ vel oratorij titulari Festo seu Dedicatione recurrente ut cuique obvenit* (1).... *divertant* — Ed al Tit. III Cap. IV De sacris oratoriis et sacellis, si trova con eguale uniformità, prescritto — Quicumque ad oratorium, *præter Parochum* incruenti sacrificij mysterium peracturus accedit, nec festos in eo dies, nec jejunia prænunciare, nec *rebus benedictiones impertiri*, aut

(1). Queste parole addimostrano essere vetusta consuetudine della nostra Diocesi che le riferite funzioni solenni nelle divisate Chiese ed oratorj non si facciano senza la presenza e l'assistenza del parroco locale.

id genus alia peragere valeat per quæ *parochiale jus minui* aut *lædi quoquo modo videatur* ». E più sotto « Vagis sacerdotibus quibuscumque, si pro missarum celebratione eleemosynam postulaverint, testimoniales nostras nolumus suffragari ad hoc, ut eos laici, qui hujusmodi oratoriis custodiendis interdum præfici solent, ad Altare permittant accedere, nisi easdem Literas Nostras, coram præfatis custodibus, Parochus loci perlegerit, easque ita se habere animadverterit, ut videantur esse admittendi: aliter Oratorium ipso jure, ecclesiastico subjaceat interdicto ». Infine al Cap. XIII. dello stesso titolo, in materia di Sacre Processioni, si legge « Ea vero est, in hujus sacræ pompæ circumductione, *plebaniarum prærogativa singulis* ut salvis peculiaribus privilegiis, quotiescumque ad ipsas est procedendum, vel sustollendum earum vexillum . . . . . *nulli alteri ecclesiæ vel societati hujusmodi signum explicare permissum sit* (1) ».

Si può adunque conchiudere che non v'ha proposizione trà quelle partitamente espresse nel Decreto episcopale, la quale possa dirsi dalle riferite disposizioni Sinodali della nostra Fiorentina Diocesi, confermata e giustificata. Non quella con la quale si pretende potersi nelle Chiese ed oratorj pubblici compresi nella parrocchia ministrare funzioni, o *sacerdotali* o *semplicemente ecclesiastiche* senza dipendenza alcuna dall'autorità del paroco locale. Frattanto che delle prime, è divietato *affatto* ad altri che non sia il paroco stesso, nelle divisate Chiese ed oratorj, l'esercizio; e quanto alle seconde; chec-

(1) Synodus Diœcesana Florentina anni 1732. Josepho Maria Martelli Archiepiscopo.

chessia di quelle fatte in privato e non-solenni, sono parimente divietate affatto tutte le altre le quali abbiano una solenne *pubblicità*. Non l'altra proposizione con la quale si assevera non avere il paroco diritto d'intiervenire a ministrare a suo grado nelle indicate Chiese ed oratorj. Mentre si incontra invece stabilito che, nella circostanza in specie di solenni feste titolari delle Chiese ed oratorj stessi, le quali sogliono distrarre il popolo dalla Chiesa principale della parrocchia: possa il parroco traferirvi l'esercizio ordinario del proprio ministero; non tanto perchè debba essere egli mai sempre *presente* al suo popolo in qualunque pubblica solennità; quanto anco perchè non sia il popolo stesso in tale ricorrenza defraudato dei consueti ufficj del proprio pastore.— Non la proposizione con la quale si denega al paroco qualunque diritto quanto alle oblazioni nei divisati oratorj raccolte, frattanto che il solo farle, e raccoglierle negli oratorj stessi, è anzi e perfino, secondo il nostro Diritto Diocesano, divietato affatto. Non infine la proposizione con la quale si assevera non potere il paroco esigere la così detta *doppia elemosina*, intanto che questo suo diritto è per lo meno confermato dalla perenne ed inveterata Consuetudine di questa nostra Diocesi. Che se, quanto al diritto del paroco d'esercitare funzioni sue proprie e *strettamente parrocchiali* nelle Chiese ed oratorj sparsi nella parrocchia, i riferiti Sinodi, per quanto si sappia, non dispongono; si debbono intendere in ciò conformi alle sanzioni comuni del Diritto Ecclesiastico, le quali, siccome vedemmo altrove, attribuiscono al paroco, secondo il parere della più eletta e più moderna Giurisprudenza, una tale facoltà. —

Finalmente in aggiunta alle Sinodali Disposizioni della Diocesi, debbono consultarsi inoltre le particolari consuetudini locali. Che se il paroco può vantare a suo favore il fatto costante nè mai interrotto, dell' esercizio del proprio ministero sacerdotale in una data Chiesa od oratorio pubblico nella sua parrocchia compreso per tutta quella latitudine di tempo che suole ordinariamente costituire i termini legittimi della Consuetudine e indurre gli effetti della Prescrizione, checchessia dei principj generali del Giure Ecclesiastico, o di quelli particolari della Diocesi, il fatto si tramuta a favor suo in un *diritto* del quale non può essere a qualsiasi titolo e senza taccia di vera e propria spoliazione, defraudato. Ella è questa una conclusione di *coscienza comune* di tutti gli scrittori alla materia, ed è nella Chiesa un canone che hà per di più la sanzione imperante della legge comune; dappoichè i Decreti della Sacra Congregazione dei Riti del 1703 i quali dichiarano le consuetudini locali legittimamente invalse e stabilite esser fonte di diritti sacri ed inviolabili, furono confermati con quel placito Papale di Clemente XI.

Conchiudendo; ci pare aver compiuto in ogni parte l'assunto incarico. Abbiamo veduto come da quell' unico principio dell' jus territorij scritto nel testo della legge Canonica, e confermato dall' assenso dei più schiariti ed autorevoli Canonisti, derivano i tre essenziali costitutivi del governo unitario della parrocchia: unità *territoriale*, unità *ministeriale*, unità *liturgica*. Abbiamo veduto come il paroco a tutelare il principio unitario del territorio, abbia il potere d' intervenire col proprio consenso nella erezione di qualunque Chiesa od oratorio, avvenga ella

o nò con smembramento del territorio parrocchiale; come parimente a tutelare l'unità del parrocchiale ministero, abbia il paroco il potere non pure d'impedire altrui, ma di esercitare egli stesso ovunque a lui piaccia, o le esigenze del suo religioso governo il richiedano, funzioni sue proprie parrocchiali o *quasi parrocchiali* elleno sieno, solo fatta eccezione del gius speciale dell'esenzione e del privilegio; come in fine a tutelare l'unità liturgica, il minor clero sparso ed inserviente nella parrocchia, alla *vigile autorità* del paroco locale sia sommesso, ed abbia poi il paroco la prerogativa delle sue *preminenze sacerdotali* in tutte quelle funzioni di *comune spettanza presbiteriale*, le quali abbiano carattere ed importanza di una solenne pubblicità. Per questo dicemmo e ripetemmo più volte che il paroco, entro la sfera delle proprie competenze, esercita un potere amministrativo unico, indivisibile su tutte le persone, cose, ed atti interessanti il suo spirituale regime. — Senza questo supremo principio d'autorità cade e svanisce l'unità ministeriale della parrocchia, e cessa pure con essa e si rende impossibile ogni morale responsabilità del suo governo. — Infine procedendo ancora nei termini della contraria dottrina, abbiamo veduto com'essa non milita quanto agli oratorj pubblici non eretti in benefizio, e privi conseguentemente di titolare proprio, abbiamo veduto entro quali limiti si dovrebbe pur sempre apprendere determinata e circoscritta secondo il tenore delle varie Costituzioni di comune Disciplina Ecclesiastica esaminate altrove; abbiamo infine veduto come ella possa essere declinata o derogata affatto dalle locali consuetudini: e come lo sia effettivamente dalle Disposizioni Sinodali

della nostra Fiorentina Diocesi. — Del resto se nel decorso di questa nostra critica, abbiamo fatto uso, a fronte di qualsiasi autorità, di liberi sensi, e di franca e indipendente discussione, diremo che questo è nostro istinto; ed ai servili intelletti che ce ne rampognassero, ripeteremmo quella fiera sentenza d'un grande Italiano nostro « Uno eodemque principio Jurisprudentia nititur; nempe rationi et auctoritati; *nam auctoritas* RATIONIS PARS *quædam esse* DEBET; alias ex LIBIDINE nasceretur » (1).

(1) Vico — De universi Juris principio et fine . . . Proem.

FINE.